

T.A.R. per il Lazio

Sezione III -Ter

Notifica per pubblici proclami R.G. n. 7816/2017 - Ordinanza n. 5677/2017

In ottemperanza all'Ordinanza n. 5677/2017 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. III-Ter, pubblicata in data 20 settembre 2017, si procede a pubblicare, di seguito, il testo integrale del ricorso, integrato da motivi aggiunti, proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. III-Ter, R.G. 7816/2017, dalla Società Idroelettrica Ivrea a r.l. per l'annullamento:

- del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, del 23 giugno 2016 avente ad oggetto *“Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico”* (pubblicato in Gazz. Uff. 29 giugno 2016, serie gen. n. 150), nelle parti indicate nel testo stesso del ricorso, integrato da motivi aggiunti;
- del bando pubblico per l'iscrizione ai Registri informatici di cui al D.M. 23 giugno 2016, pubblicato dal GSE il 20 agosto 2016, nelle parti indicate nel testo stesso del ricorso, integrato da motivi aggiunti;
- della Graduatorie degli Impianti iscritti al Registro ai sensi dell'art. 9 del D.M. 23 giugno 2016, Tabella A e Tabella C, pubblicate sul sito informatico del GSE il 25 novembre 2016;
- della nota GSE prot. n. GSEWEB/P20160035309 del 13 aprile 2016 di rigetto della richiesta di riconoscimento degli incentivi di cui al DM 6 luglio 2012;
- delle Procedure Applicative del DM 6 luglio 2012, nelle parti indicate nel testo stesso del ricorso, integrato da motivi aggiunti.

Si pubblica, altresì, l'elenco dei soggetti controinteressati e la citata ordinanza.



**Graduatoria degli impianti iscritti al Registro ai sensi dell'art. 9 del D.M. 23 giugno 2016
in posizione tale da rientrare nel contingente di potenza previsto per impianti idroelettrici secondo quanto indicato nel Bando del 20 agosto 2016**

Codice identificativo del Registro: IDRO_RG2016

L'inclusione in graduatoria non garantisce l'accesso agli incentivi per il cui riconoscimento il GSE verificherà il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa.

Numero Posizione	Codice di richiesta FER	Codice Censim	Ragione Sociale	Regione	Provincia	Comune	Impianto idoneo iscritto in posizione non utile nei registri aperti ai sensi del decreto ministeriale 6 luglio 2012, nonché, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia di titolo autorizzativo sia, per le fonti per le quali è necessaria la concessione, di titolo concessorio	Impianto che richiede una tariffa pari al 90% di quella di cui all'allegato 1 al D.M. 23 giugno 2016	Impianto avente le caratteristiche di cui all'art.4, comma 3, lett. b) del D.M. 6 luglio 2012	Titolarietà della concessione di derivazione dell'acqua e del titolo autorizzativo	Impianto realizzato su canali artificiali o condotte esistenti, senza incremento né di portata derivata dal corpo idrico naturale né del periodo in cui ha luogo il prelievo	Impianto che utilizza acque di restituzione o di scarico di utenze esistenti senza modificare il punto di restituzione e di scarico	Impianto che utilizza sali su briglie o traversi esistenti senza sottrazione di alveo naturale o sottrazione di risorsa	Impianto che utilizza parte del ribasso del deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla scala di risalita, senza sottrazione di alveo naturale	Data dichiarata di conseguimento del titolo autorizzativo	Data dichiarata di conseguimento del titolo concessorio	Potenza Impianto (MW)	Potenza conteggiata ai fini del contingente (MW)	Data e ora di completamento della richiesta di iscrizione al Registro
1	FER100714	IM_0657201	ISPE COSTRUZIONI SRL	LADIO	ROMA	FIANO ROMANO	SI	SI	No	SI	No	No	SI	No	11/06/2008	04/08/2006	2,747	2,747	26/10/2016 13:27
2	FER100524	IM_0604792	ENERGIA VERDE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	ABRUZZO	PESCARA	SPOLTORE	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	25/06/2007	09/09/2004	2,267	2,267	27/10/2016 10:53
3	FER101163	IM_0590288	CENTROELETTRICA SPA	MOLISE	CAMPOBASSO	TRIVENTO	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	13/02/2008	11/09/2006	1,012	1,012	26/10/2016 10:47
4	FER101249	IM_0611187	STUDIO TECNICO ANDREA GADIN	VALLE D'AOSTA	AOSTA	AVISSE	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	04/09/2009	26/06/2009	4,053	4,053	26/10/2016 19:43
5	FER100752	IM_0157576	COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO	VENETO	BELLUNO	CORTINA D'AMPEZZO	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	15/12/2009	16/12/2011	0,171	0,171	05/10/2016 11:15
6	FER100361	IM_0609489	FINTECO ENERGY SRL	TOSCANA	GROSSETO	MANCIANO	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	22/06/2010	31/05/2010	0,248	0,248	05/09/2016 21:51
7	FER100333	IM_0596231	MULINO TERRAROSSA SRL	TOSCANA	MASSA CARRARA	LICCIANA NARDI	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	20/09/2011	05/10/2011	0,076	0,076	26/10/2016 18:18
8	FER100276	IM_0581368	COMUNE DI CAMONICA SERVIZI S.R.L.	LOMBARDIA	BRESCIA	ONO SAN PIETRO	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	22/09/2011	12/05/2014	0,245	0,245	01/09/2016 08:17
9	FER101401	IM_0688985	IDROCARIVU' SRL	PIEMONTE	CUNEO	CARRU'	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	18/09/2012	07/05/2012	0,341	0,341	28/10/2016 15:01
10	FER100807	IM_0606250	VANNINO ENERGIA SRL	PIEMONTE	TOSCANA	VERBANO-CUSIO-OSIGLIA	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	18/09/2012	07/01/2014	0,484	0,484	11/10/2016 17:20
11	FER100267	IM_0585784	COMUNE DI DIMARO FOLGARIDA	TRENTINO ALTO ADIGE	TRENTO	DIMARO FOLGARIDA	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	04/10/2012	25/08/2009	1,941	1,941	15/09/2016 14:05
12	FER100285	IM_0759583	RENOWA SRL	FRIULI VENEZIA GIULIA	PORDENONE	VITO D'ASIO	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	31/10/2012	25/06/2013	0,189	0,189	31/08/2016 11:26
13	FER101546	IM_0587365	S.M.I. SOCIETA' IMPIANTI IDROELETTRICI	PIEMONTE	TORINO	EXILLES	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	28/11/2012	05/11/2008	1,325	1,325	26/10/2016 12:36
14	FER100538	IM_0647742	ELECTRORHESMES S.R.L.	VALLE D'AOSTA	AOSTA	RHESMES-SAINT-GEORGES	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	08/03/2013	08/04/2013	3,457	3,457	16/09/2016 11:13
15	FER100250	IM_0655870	ELETTRICA WEITFELD SOCIETA' CONSORTILE ARL	TRENTINO ALTO ADIGE	BOLZANO	VALLE AURINA - AHRNTAL	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	12/04/2013	19/02/2013	0,854	0,854	05/09/2016 11:14
16	FER101579	IM_0687888	ITALIORD	TOSCANA	MASSA CARRARA	BAGNONE	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	31/05/2013	11/07/2011	0,485	0,485	27/10/2016 15:35
17	FER101131	IM_0765320	CP ENERGY S.R.L.	FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	OVARO	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	01/06/2013	27/05/2013	0,114	0,114	21/10/2016 11:51
18	FER100816	IM_0676378	LAGERI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	BASILICATA	POTENZA	CHIAROMONTE	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	09/07/2013	02/04/2013	0,987	0,987	27/10/2016 12:28
19	FER100321	IM_0758825	SIVALGE S.R.L.	PIEMONTE	CUNEO	VALDERRI	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	09/08/2013	20/10/2012	0,499	0,499	10/10/2016 11:52
20	FER100599	IM_0534196	TECNOMPIANTI ENERGIA SRL	TRENTINO ALTO ADIGE	TRENTO	RABBI	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	13/08/2013	15/07/2011	0,197	0,197	20/10/2016 16:12
21	FER100515	IM_0687286	MOMMO S.R.L.	TOSCANA	MASSA CARRARA	FIVIZZANO	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	01/09/2013	05/06/2013	0,497	0,497	16/09/2016 16:38
22	FER100523	IM_0762823	LUSIGN SRL	PIEMONTE	VERBANO-CUSIO-OSIGLIA	CEIPO MORELLI	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	02/10/2013	30/11/2012	0,409	0,409	21/09/2016 12:12
23	FER100317	IM_0688150	ENBEN SRL	VENETO	BELLUNO	BORCA DI CADORE	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	28/10/2013	07/06/2013	0,785	0,785	20/09/2016 12:27
24	FER100336	IM_0762548	VALP EL2 S.R.L.	PIEMONTE	ASTI	ASTI	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	11/11/2013	04/06/2013	1,120	1,120	08/09/2016 17:19
25	FER100716	IM_0667875	MULINO DI BORGHETTO SRL	PIEMONTE	ALESSANDRIA	BORGHETTO DI BORBERA	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	25/11/2013	14/05/2013	0,290	0,290	26/10/2016 18:12
26	FER101323	IM_0685997	HYDROV S.R.L.	EMILIA ROMAGNA	PARMA	PARMA	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	29/11/2013	04/06/2013	0,493	0,493	26/10/2016 09:21
27	FER101537	IM_0671051	IDROELETTRICA ARVIER SRL	VALLE D'AOSTA	AOSTA	ARVIER	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	06/12/2013	12/08/2010	2,534	2,534	26/10/2016 09:53
28	FER100582	IM_0754444	PLOCH VALTER	FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	RAVISIO	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	16/12/2013	08/04/2014	0,121	0,121	19/09/2016 12:28
29	FER100776	IM_0652886	SOCIETA' H2O S.R.L.	LOMBARDIA	BRESCIA	BEZZO DEMO	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	17/12/2013	12/04/2013	0,500	0,500	17/10/2016 09:27
30	FER100739	IM_0610141	ALSA SRL	VALLE D'AOSTA	AOSTA	FENIS	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	20/12/2013	19/11/2012	2,956	2,956	26/10/2016 10:27
31	FER101879	IM_0733181	REMAA SRL	LIGURIA	IMPERIA	MOLINI DI THORIA	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	24/12/2013	27/04/2016	0,069	0,069	28/10/2016 18:07
32	FER101809	IM_0764971	IDRO BRATICA S.R.L.	EMILIA ROMAGNA	PARMA	MONCHIO DELLE CORTI	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	08/01/2014	25/09/2013	0,192	0,192	28/10/2016 15:45
33	FER101601	IM_0760486	SI.CA. ENERGIE SRL A SOCIO UNICO	PIEMONTE	CUNEO	FRABOSA SOTTANA	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	03/03/2014	11/12/2013	0,380	0,380	28/10/2016 15:36
34	FER100293	IM_0657017	ENNERVALT S.R.L.	LOMBARDIA	LECCO	PREMANA	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	20/03/2014	10/09/2012	0,568	0,568	31/08/2016 10:46
35	FER101395	IM_0784856	HPF HYDRO POWER ENERGY SRL	BASILICATA	POTENZA	LAGONEGRO	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	27/03/2014	30/12/2013	0,240	0,240	27/10/2016 17:14
36	FER100413	IM_0764143	LOANA SRL	PIEMONTE	MALESICO		SI	SI	No	SI	No	No	No	No	27/03/2014	27/02/2014	0,497	0,497	08/09/2016 21:44
37	FER100347	IM_0757286	WOLF ENERGY S.R.L.S.	TRENTINO ALTO ADIGE	BOLZANO	BRENNERO - BRENNER	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	28/03/2014	20/03/2014	0,202	0,202	08/09/2016 11:13
38	FER101647	IM_0668583	C.I.PI. ENERGY SRL	FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	PAULARO	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	17/04/2014	20/04/2014	0,198	0,198	27/10/2016 09:06
39	FER100626	IM_0764250	IDROELETTRICA PREALPINA SRL	VENETO	VICENZA	ABBIADO	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	29/04/2014	22/04/2015	0,172	0,172	22/09/2016 12:23
40	FER100334	IM_0672125	S.ANDREA DESENO SRL	PIEMONTE	VERBANO-CUSIO-OSIGLIA	TOCENO	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	30/04/2014	27/02/2014	0,499	0,499	01/09/2016 17:22
41	FER100643	IM_0672732	GOLETTO MAURO	PIEMONTE	CUNEO	CUNEO	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	05/05/2014	05/03/2013	0,337	0,337	30/09/2016 10:34
42	FER100974	IM_0753055	SCIACQUE S.P.A.	SICILIA	MESSINA	LETTOIANI	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	05/05/2014	20/05/2014	0,498	0,498	26/10/2016 18:25
43	FER101619	IM_0773271	ENERGREEN S.R.L.	BASILICATA	POTENZA	CASTELMEZZANO	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	19/05/2014	11/09/2012	0,184	0,184	27/10/2016 10:30
44	FER100324	IM_0734886	CONSORZIO ELETTRICO DI POZZA DI FASSA SOC. COOPERATIVA	TRENTINO ALTO ADIGE	TRENTO	POZZA DI FASSA	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	19/05/2014	19/05/2014	0,225	0,225	31/08/2016 20:15
45	FER101345	IM_0768740	IDROELETTRICA 2014 S.R.L.	MARCHE	PESARO E URBINO	PERGOLA	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	22/05/2014	09/12/2015	0,137	0,137	25/10/2016 12:21
46	FER101612	IM_0774651	ENERGIA AMBIENTE SPA	LOMBARDIA	COMO	SAN NAZZARO VAL CAVARINA	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	03/06/2014	11/03/2011	1,386	1,386	27/10/2016 17:59
47	FER100824	IM_0669000	AGOSTINIS VITTO S.R.L.	FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	PRATO CARIVICO	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	04/06/2014	24/06/2014	0,218	0,218	10/10/2016 15:40
48	FER100929	IM_0656333	COMUNE DI PANCHIA'	TRENTINO ALTO ADIGE	TRENTO	PANCHIA'	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	10/06/2014	08/08/2011	0,638	0,638	24/10/2016 11:44
49	FER101076	IM_0774157	LAVORETT S.R.L.	FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	ARTA TERME	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	17/06/2014	02/03/2016	0,635	0,635	21/10/2016 10:34
50	FER101819	IM_0762999	C.L. REAL ESTATE S.R.L.	BASILICATA	POTENZA	TRECONHA	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	18/06/2014	05/10/2015	0,431	0,431	28/10/2016 18:39
51	FER100256	IM_0773257	IDROELETTRICA PIEDICAVALLI S.R.L.	PIEMONTE	BIELLA	PIEDICAVALLI	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	19/06/2014	19/06/2014	0,322	0,322	31/08/2016 14:56
52	FER100536	IM_0765770	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI LUSEVERA	FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	LUSEVERA	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	20/06/2014	25/11/2014	0,496	0,496	04/10/2016 12:19
53	FER101753	IM_0772336	IDROGIA VALPE S.R.L.	TOSCANA	MASSA CARRARA	VILLAFRANCA IN LUNIGIANA	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	20/06/2014	05/12/2014	0,098	0,098	27/10/2016 18:54
54	FER101499	IM_0755111	CLAR ENERGY SRL	PIEMONTE	CUNEO	CHUSA DI PESO	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	23/06/2014	11/06/2014	0,225	0,225	28/10/2016 15:51
55	FER100508	IM_0765944	IDROELETTRICHE RIUNITE SPA	PIEMONTE	VERBANO-CUSIO-OSIGLIA	MONTCESTESE	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	15/07/2014	11/02/2014	0,473	0,473	11/09/2016 17:16
56	FER100611	IM_0771674	BLUENERGY SRL	PIEMONTE	VERBANO-CUSIO-OSIGLIA	FORMAZZA	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	18/07/2014	18/06/2014	0,468	0,468	21/10/2016 11:27

**Graduatoria degli impianti iscritti al Registro ai sensi dell'art. 9 del D.M. 23 giugno 2016
in posizione tale da rientrare nel contingente di potenza previsto per impianti idroelettrici secondo quanto indicato nel Bando del 20 agosto 2016**

Codice identificativo del Registro: IDRO_RG2016

L'inclusione in graduatoria non garantisce l'accesso agli incentivi per il cui riconoscimento il GSE verificherà il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa.

Numero Posizione	Codice di richiesta FER	Codice Censim	Ragione Sociale	Regione	Provincia	Comune	Impianto idoneo iscritto in posizione non utile nei registri aperti ai sensi del decreto ministeriale 6 luglio 2012, nonché, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia il titolo autorizzativo sia, per le fonti per le quali è necessaria la concessione, di titolo concessorio	Impianto che richiede una tariffa pari al 90% di quella di cui all'allegato 1 al D.M. 23 giugno 2016	Impianto avente le caratteristiche di cui all'art.4, comma 3, lett. b) del D.M. 6 luglio 2012	Titolarietà della concessione di derivazione dell'acqua e del titolo autorizzativo	Impianto realizzato su canali artificiali o condotte esistenti, senza incremento né di portata derivata dal corpo idrico naturale né del periodo in cui ha luogo il prelievo	Impianto che utilizza acque di restituzione o di scarico di utenze esistenti senza modificare il punto di restituzione e di scarico	Impianto che utilizza sali su briglie o attraverso esistenti senza sottrazione di risorsa	Impianto che utilizza parte del riserbo del deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla scala di risalita, senza sottrazione di alveo naturale	Data dichiarata di conseguimento del titolo autorizzativo	Data dichiarata di conseguimento del titolo concessorio	Potenza Impianto (MW)	Potenza conteggiata ai fini del contingente (MW)	Data e ora di completamento della richiesta di iscrizione al Registro
57	FER100373	IM_060170	MORINA S.R.L.	LOMBARDIA	BRESCIA	PEZZAZE	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	24/07/2014	03/08/2010	0,539	0,539	06/09/2016 08:37
58	FER100532	IM_0774171	REGIOE D'AMPEZZO - COMUNIONI FAMILIARI MONTANE	VENETO	BELLUNO	CORTINA D'AMPEZZO	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	05/08/2014	26/06/2014	0,592	0,592	25/10/2016 15:01
59	FER100805	IM_5115MRC	ZET. ZENTRAL ELKTRISH TREJA S.N.C. DI GOSTNER THOMAS & C.	MARCHE	MACERATA	TREJA	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	08/08/2014	06/04/1995	0,250	0,250	28/10/2016 09:42
60	FER100606	IM_0750079	A E DOBBIACCO SPA	TRENTINO ALTO ADIGE	BOLZANO	DOBBIACCO - TOBLACH	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	16/09/2014	23/05/2012	0,535	0,535	05/10/2016 09:06
61	FER100517	IM_0772225	AGUC CASTELLO	TRENTINO ALTO ADIGE	TRENTO	PELLIZZANO	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	26/09/2014	08/02/2013	0,120	0,120	20/09/2016 11:24
62	FER100570	IM_0764786	LUIGI S.R.L.	EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	BAISO	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	06/10/2014	16/04/2014	2,051	2,051	21/10/2016 16:57
63	FER100120	IM_0678827	COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO	LOMBARDIA	BRESCIA	SAVIORE DELL'ADAMELLO	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	07/10/2014	29/05/2013	1,140	1,140	27/10/2016 15:54
64	FER100234	IM_0764929	GECHYDRO SRL	EMILIA ROMAGNA	RIMINI	VERUCHO	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	09/10/2014	06/06/2014	0,480	0,480	21/10/2016 13:28
65	FER101022	IM_0761555	IDROELETTRICA BUSANA S.R.L.	EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	VILLA MINOZZO	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	23/12/2014	29/05/2014	0,107	0,107	25/10/2016 12:46
66	FER100120	IM_0768170	CAVALERA SRL UNIPERSONALE	VENETO	BELLUNO	FALCADE	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	20/01/2015	18/06/2014	0,449	0,449	01/09/2016 17:29
67	FER100416	IM_0682387	IDROELETTRICA CAVAGLIO SRL	PIEMONTE	VERBANO-CUSIO-OSIGLIA	CAVAGLIO SPOCCIA	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	30/01/2015	23/12/2013	0,780	0,780	16/09/2016 09:54
68	FER100835	IM_0689740	TESLA GREEN POWER SRL	ABRUZZO	L'AQUILA	PIATOLA PELIGNA	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	10/02/2015	07/02/2013	0,440	0,440	12/10/2016 10:52
69	FER100654	IM_0772721	SOCIETA' ELETTRICA VEZZA SRL	LOMBARDIA	BRESCIA	VEZZA D'OGGIO	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	05/03/2015	31/07/2013	0,120	0,120	27/09/2016 12:07
70	FER100658	IM_0772466	SOCIETA' ELETTRICA VEZZA SRL	LOMBARDIA	BRESCIA	VEZZA D'OGGIO	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	05/03/2015	31/07/2013	0,293	0,293	27/09/2016 12:12
71	FER101474	IM_0907853	EA IGRO SRL	ABRUZZO	L'AQUILA	BUGNARA	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	10/03/2015	16/04/2013	0,496	0,496	28/10/2016 14:17
72	FER100579	IM_0720279	ENERGIA PURA GERA LARIO S.R.L.	LOMBARDIA	COMO	GERA LARIO	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	16/03/2015	15/04/2013	0,205	0,205	09/10/2016 17:31
73	FER101685	IM_0772702	SETA S.R.L.	EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	16/03/2015	29/04/2014	0,283	0,283	27/10/2016 16:48
74	FER100235	IM_0767460	ROSETO ENERGIA SRL	ABRUZZO	TERAMO	ROSETO DEGLI ABRUZZI	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	20/03/2015	25/10/2013	0,920	0,920	02/09/2016 12:13
75	FER100733	IM_0691076	IDROELETTRICA AGORINA S.R.L.	VENETO	BELLUNO	AGORDO	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	31/03/2015	07/06/2013	0,796	0,796	03/10/2016 12:16
76	FER100467	IM_0771307	ECA SPA	PIEMONTE	VERBANO-CUSIO-OSIGLIA	MALESICO	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	07/04/2015	20/06/2014	0,494	0,494	17/09/2016 14:53
77	FER100323	IM_0772233	VARZI ENERGIA SRL	PIEMONTE	VERBANO-CUSIO-OSIGLIA	VARZO	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	04/05/2015	20/06/2014	0,218	0,218	07/09/2016 14:06
78	FER100339	IM_0772075	ENERGIA SRL	LOMBARDIA	BRESCIA	BORNO	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	08/05/2015	19/06/2014	0,090	0,090	08/09/2016 12:40
79	FER100747	IM_0773388	IDROELETTRICA GIUSEPPE ANGEU SRL	LOMBARDIA	LECCO	DERIVIO	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	18/05/2015	07/08/2013	0,177	0,177	13/10/2016 21:29
80	FER100209	IM_0771529	AUGUSTO TRINCA COLODEL	LOMBARDIA	BRESCIA	MONNO	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	03/06/2015	25/06/2014	0,093	0,093	31/08/2016 11:39
81	FER100480	IM_0766768	ISEG SRL	PIEMONTE	VERBANO-CUSIO-OSIGLIA	BACENO	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	04/06/2015	10/06/2014	0,422	0,422	17/09/2016 09:21
82	FER100433	IM_0773821	LA CURENT DE LA VAL MAIRA DI CUNIBERTI AURELIO & C. SAS	PIEMONTE	CUNEO	VILLAR SAN COSTANZO	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	08/06/2015	11/06/2014	0,176	0,176	27/10/2016 10:59
83	FER101060	IM_0689774	MICHAUD H2O SRL	VALLE D'AOSTA	AOSTA	AYAS	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	11/06/2015	29/04/2014	0,498	0,498	27/10/2016 12:25
84	FER100127	IM_0772484	AMBIENTE ENERGIE S.R.L.	PIEMONTE	CUNEO	FRABOSA SOPRANA	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	09/07/2015	09/07/2013	0,818	0,818	08/09/2016 13:08
85	FER101878	IM_0773212	IDROELETTRICA ARSO S.R.L.	EMILIA ROMAGNA	PARMA	CALESTANO	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	13/07/2015	18/06/2014	0,147	0,147	28/10/2016 18:30
86	FER100330	IM_0762657	CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDARIO DI NAZ E ONITRONI	TRENTINO ALTO ADIGE	BOLZANO	NAZ-SCIAVES - NATZ-SCHAES	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	17/07/2015	16/04/2014	0,436	0,436	05/09/2016 14:08
87	FER100339	IM_0767597	RESSOLAR SRL	LOMBARDIA	BERGAMO	SCHILPARIO	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	17/07/2015	20/06/2014	0,303	0,303	02/09/2016 16:49
88	FER100277	IM_0767112	RESSOLAR SRL	LOMBARDIA	BERGAMO	SCHILPARIO	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	17/07/2015	20/06/2014	0,671	0,671	30/08/2016 17:47
89	FER100397	IM_0651361	SOCIETA' IDROELETTRICA PIEMONTESE S.A.S.	PIEMONTE	TORINO	SAUZE DI CESANA	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	21/07/2015	19/02/2013	0,558	0,558	12/09/2016 14:02
90	FER100590	IM_0754750	SAIDUR SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	TRENTINO ALTO ADIGE	BOLZANO	MALLES VENOSTA - MALS	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	22/07/2015	02/10/2013	1,728	1,728	21/09/2016 09:10
91	FER101120	IM_0606666	PICA IMMOBILIARE SRL	PIEMONTE	CUNEO	LIMONE PIEMONTE	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	03/08/2015	07/02/2012	0,600	0,600	28/10/2016 10:33
92	FER101021	IM_0900897	CONSORZIO IRRIGUO GRAVERE	PIEMONTE	TORINO	GRAVERE	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	13/08/2015	28/11/2013	0,095	0,095	26/10/2016 14:11
93	FER100578	IM_0772512	BA.PA.ENERGIA SRL	PIEMONTE	VERBANO-CUSIO-OSIGLIA	MONTICRESTESE	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	28/08/2015	17/06/2014	0,383	0,383	27/09/2016 20:39
94	FER101180	IM_0758190	CONSORZIO VELA PER LA BONIFICA DEL BACINO DELL'ALISTO	CAMPANIA	SALERNO	CERASO	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	22/09/2015	20/11/2013	0,578	0,578	26/10/2016 11:42
95	FER100564	IM_0773328	ENELL SRL	PIEMONTE	VERBANO-CUSIO-OSIGLIA	VALSTRONA	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	30/09/2015	20/06/2014	0,208	0,208	21/09/2016 12:20
96	FER100541	IM_0771335	ECA SPA	PIEMONTE	VERBANO-CUSIO-OSIGLIA	MONTICRESTESE	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	05/10/2015	20/06/2014	0,288	0,288	17/09/2016 14:55
97	FER100479	IM_0771330	ECA SPA	PIEMONTE	VERBANO-CUSIO-OSIGLIA	MONTICRESTESE	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	05/10/2015	20/06/2014	0,499	0,499	17/09/2016 14:57
98	FER100386	IM_0770002	IDROCLIMA S.R.L.	PIEMONTE	CUNEO	PAMPARATO	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	08/10/2015	21/05/2014	0,343	0,343	11/09/2016 15:22
99	FER100894	IM_0688701	EAUX VALD'AINES S.R.L.	VALLE D'AOSTA	AOSTA	VALGRENCHES	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	13/10/2015	07/06/2013	0,683	0,683	11/10/2016 17:01
100	FER100446	IM_0762358	COMUNE DI PARCINES	TRENTINO ALTO ADIGE	BOLZANO	PARCINES - PARTSCHINS	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	13/10/2015	12/05/2014	0,704	0,704	22/09/2016 08:13
101	FER100388	IM_0770029	SAR ROCCO S.R.L.	PIEMONTE	CUNEO	ROBURENT	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	22/10/2015	27/03/2014	0,669	0,669	12/09/2016 14:57
102	FER100455	IM_0676398	IDROLAP SRL	PIEMONTE	VERBANO-CUSIO-OSIGLIA	RE	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	23/10/2015	11/04/2013	1,306	1,306	14/09/2016 18:17
103	FER100456	IM_0772511	SIMO SRL	PIEMONTE	VERBANO-CUSIO-OSIGLIA	MALESICO	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	23/10/2015	17/06/2014	0,380	0,380	14/09/2016 18:15
104	FER100222	IM_0771869	CENTRALE DEL CHEPPENA S.R.L.	TRENTINO ALTO ADIGE	TRENTO	CASTEL IVANO	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	28/10/2015	18/06/2014	0,232	0,232	01/09/2016 10:41
105	FER101093	IM_0774715	LE GHARE SRL	PIEMONTE	CUNEO	OSIGLIE	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	29/10/2015	12/06/2014	0,450	0,450	21/10/2016 17:31
106	FER101880	IM_0502953	IDROELETTRICA ARSO S.R.L.	EMILIA ROMAGNA	PARMA	CALESTANO	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	09/11/2015	18/06/2014	0,343	0,343	28/10/2016 18:42
107	FER100301	IM_0773924	VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L.	LOMBARDIA	BRESCIA	PASPARDIO	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	16/11/2015	29/05/2014	0,198	0,198	01/09/2016 08:08
108	FER101028	IM_0767958	ECONEERGY S.R.L.	PIEMONTE	CUNEO	MAGLIANO ALPI	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	18/11/2015	22/02/2013	0,296	0,296	21/10/2016 14:01
109	FER101394	IM_0695411	LEPOTTI HYDRO SRL	LOMBARDIA	MILANO	ABBATEGRASSO	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	09/12/2015	06/02/2013	0,223	0,223	28/10/2016 15:29
110	FER101551	IM_0773186	VERBA ENERGIE S.R.L.	VALLE D'AOSTA	AOSTA	AYAS	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	14/12/2015	29/11/2013	2,101	2,101	26/10/2016 11:46
111	FER101598	IM_0774935	EGP S.R.L.	PIEMONTE	TORINO	NOASCA	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	22/12/2015	23/06/2014	0,120	0,120	26/10/2016 16:51
112	FER101396	IM_0770633	PIANOSTANO ENERGIA SRL	LOMBARDIA	PAVIA	SANTA MARGHERITA DI STAFFORA	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	23/12/2015	21/11/2013	0,077	0,077	26/10/2016 17:36



**Graduatoria degli impianti iscritti al Registro ai sensi dell'art. 9 del D.M. 23 giugno 2016
in posizione tale da rientrare nel contingente di potenza previsto per impianti idroelettrici secondo quanto indicato nel Bando del 20 agosto 2016**
Codice identificativo del Registro: **IDRO_RG2016**

L'inclusione in graduatoria non garantisce l'accesso agli incentivi per il cui riconoscimento il GSE verificherà il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa.

Numero Posizione	Codice di richiesta FER	Codice Censimp	Ragione Sociale	Regione	Provincia	Comune	Impianto idoneo iscritto in posizione non utile nel registro ai sensi del decreto ministeriale 6 luglio 2012, nonché, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia di titolo autorizzativo sia, per le fonti per le quali è necessaria la concessione, di titolo concessorio	Impianto che richiede una tariffa pari al 90% di quella di cui all'allegato 1 al D.M. 23 giugno 2016	Impianto avente le caratteristiche di cui all'art.4, comma 1, lett. b) del D.M. 6 luglio 2012	Titolarietà della concessione di derivazione dell'acqua e del titolo autorizzativo	Impianto realizzato su canali artificiali o condotte esistenti, senza incremento né di portata derivata dal corpo idrico naturale né del periodo in cui ha luogo il prelievo	Impianto che utilizza acque di restituzione o di scarico di utenze esistenti senza modificare il punto di restituzione o di scarico	Impianto che utilizza sali su briglie o attraverso esistenti senza sottrazione di risorsa	Impianto che utilizza parte del rilascio del deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla scala di risalita, senza sottrazione di alveo naturale	Data dichiarata di consegnamento del titolo autorizzativo	Data dichiarata di consegnamento del titolo concessorio	Potenza Impianto (MW)	Potenza conteggiata ai fini del contingente (MW)	Data e ora di completamento della richiesta di iscrizione al Registro
113	FER100568	IM_0778021	HOTEL MONT BLANC DI JEANTET CARLO	VALLE D'AOSTA	AOSTA	COGNÉ	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	23/12/2015	19/06/2014	0,479	0,479	22/09/2016 14:53
114	FER100734	IM_0771597	IDRO BAVENO S.R.L.	PIEMONTE	ALESSANDRIA	CASALE MONFERRATO	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	24/12/2015	05/06/2014	2,864	2,864	05/10/2016 17:45
115	FER100533	IM_0771549	COMUNE DI SAN TOMASO AGORDINO	VENETO	BELLUNO	SAN TOMASO AGORDINO	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	30/12/2015	24/06/2014	0,208	0,208	11/10/2016 09:40
116	FER100530	IM_0772102	COMUNE DI SANTO STEFANO DI CADORE	VENETO	BELLUNO	SANTO STEFANO DI CADORE	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	30/12/2015	24/06/2014	0,688	0,688	11/10/2016 09:43
117	FER100249	IM_0766421	IDEA SERVIZI SRL	LOMBARDIA	BRESCIA	ANGOLO TERME	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	23/01/2016	17/04/2014	0,807	0,807	03/09/2016 10:22
118	FER100303	IM_0774254	MULINO LE PIASTRE S.R.L.	EMILIA ROMAGNA	MODENA	FANANO	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	12/02/2016	27/05/2014	0,300	0,300	31/08/2016 16:57
119	FER101107	IM_0772989	IDRA S.R.L.	LOMBARDIA	LECCO	PASTURO	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	12/02/2016	18/06/2014	0,096	0,096	24/10/2016 17:02
120	FER100452	IM_0888272	IDROELETTRICA MURENS SRL	LIGURIA	GENOVA	MOCONESI	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	26/02/2016	24/02/2014	0,076	0,076	11/10/2016 15:47
121	FER101045	IM_0773830	DUEMILA S.R.L.	VALLE D'AOSTA	AOSTA	AYAS	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	26/02/2016	19/06/2014	0,281	0,281	26/10/2016 11:12
122	FER100904	IM_0683541	CENTRALE ELETTRICA DUN SOC. CONS. ARL	TRENTINO ALTO ADIGE	BOLZANO	VANDORIES - VINTEL	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	01/03/2016	04/06/2013	0,391	0,391	26/10/2016 18:27
123	FER101001	IM_0681899	CENTRALE ELETTRICA DUN SOC. CONS. ARL	TRENTINO ALTO ADIGE	BOLZANO	VANDORIES - VINTEL	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	01/03/2016	04/06/2013	0,541	0,541	26/10/2016 18:31
124	FER100613	IM_0771594	SIRP ENERGIA SRL	PIEMONTE	CUNEO	SAN DAMIANO MACRA	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	08/03/2016	05/06/2014	0,084	0,084	30/09/2016 10:29
125	FER100447	IM_0774654	AZIENDA ELETTRICA ALTA VALLE CAMONICA SRL	LOMBARDIA	BRESCIA	EDOLO	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	09/03/2016	24/06/2014	2,655	2,655	11/09/2016 10:45
126	FER101321	IM_0764633	IDROPAGLIARI S.R.L.	LOMBARDIA	BERGAMO	CARONA	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	23/03/2016	05/05/2014	0,121	0,099	25/10/2016 18:39
TOTALE:																	78,955		

Note:
La Potenza conteggiata ai fini del contingente (MW) è determinata:
-- nel caso di interventi di potenziamento, dall'incremento di potenza a seguito dell'intervento;
-- nel caso di impianti realizzati ai fini dell'adempimento all'obbligo di cui all'art. 11 del D.Lgs. 28/2011, dalla differenza tra la potenza dell'impianto e la potenza necessaria al rispetto del medesimo obbligo;
-- nel caso di impianti ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 5 del D.M. 23 giugno 2016, dalla potenza relativa al singolo "sub-impianto";
-- nel caso dell'ultimo impianto ammesso in graduatoria, dalla quota parte di potenza rientrante nel contingente.



Elenco degli impianti esclusi dal Registro previsto dall'art. 9 del D.M. 23 giugno 2016 per gli impianti idroelettrici

Codice identificativo del Registro: IDRO_RG2016

Numero Posizione	Codice di richiesta FER	Codice Censimp	Ragione Sociale	Regione	Provincia	Comune	Impianto idoneo iscritto in posizione non utile nel registro aperti ai sensi del decreto ministeriale 6 luglio 2012, munito, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia di titolo autorizzativo sia, per le fonti per le quali è necessaria la concessione, di titolo concessorio	Impianto che richiede una tariffa pari al 90% di quella di cui all'allegato 1 al D.M. 23 giugno 2016	Impianto avente le caratteristiche di cui all'art.4, comma 3, lett. b) del D.M. 6 luglio 2012	Titolarietà della concessione di derivazione e del titolo autorizzativo	Impianto realizzato su canali artificiali o condotte esistenti, senza incremento né di portata derivata dal corpo idrico naturale né del periodo in cui ha luogo il prelievo	Impianto che utilizza acque di restituzione o di scarico di utenze esistenti senza modificare il punto di restituzione o di scarico	Impianto che utilizza salti su briglie o traverse esistenti senza sottensione di alveo naturale o sottrazione di risorsa	Impianto che utilizza parte del rilascio del effluvio minimo vitale al netto della quota destinata alla scala di risalita, senza sottensione di alveo naturale	Data dichiarata di conseguimento del titolo autorizzativo	Data dichiarata di conseguimento del titolo concessorio	Potenza impianto (MW)	Data e ora di completamento della richiesta di iscrizione al Registro
1	FER100344	IM_0899572	MONTEROSA 2000 SPA	PIEMONTE	VERCELLI	ALAGNA VALSESIA	No	Si	No	No	No	No	No	No	14/07/2015		0,157	09/09/2016 14:12
2	FER100715	IM_0767848	DELLA MIA DANIELE	FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	CHIUSAFORTE	No	No	No	No	No	No	No	No		21/11/2014	0,072	04/10/2016 11:18
3	FER101037	IM_0086915	ENAS - ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA	SARDEGNA	CAGLIARI	SURGUS DONIGALA	No	Si	No	No	No	No	No	No		29/08/1961	4,321	25/10/2016 07:41
4	FER100778	IM_0592353	IGROELETTRICA ARSO S.R.L.	EMILIA ROMAGNA	PARMA	CALESTANO	Si	Si	No	Si	No	No	No	No	09/11/2015	18/06/2014	0,343	25/10/2016 15:22
5	FER101278	IM_0907026	BRIXIA ENERGIA SRL	LOMBARDIA	BRESCIA	COLLEBEATO	No	No	No	No	No	No	No	No		06/05/2014	0,358	26/10/2016 10:19
6	FER101495	IM_0907037	BRIXIA ENERGIA SRL	LOMBARDIA	BRESCIA	CONCESIO	No	No	No	No	No	No	No	No		26/05/2014	0,375	26/10/2016 10:23
7	FER100830	IM_0904900	ECOSYSTEM S.R.L.	CALABRIA	CATANZARO	MARCELLINARA	No	Si	Si	No	No	No	No	No		26/10/2016	0,031	27/10/2016 08:29
8	FER100628	IM_304C3VD	KARL. PRETZHOF MAIR	TRENTINO ALTO ADIGE	BOLZANO	VAL DI VIZZE - PFITSCH	No	No	No	No	No	No	No	No		08/06/1995	0,080	27/10/2016 10:31
9	FER100946	IM_30602DG	HYDRA S.R.L.	FRIULI VENEZIA GIULIA	GORIZIA	SAGRADO	No	No	No	No	No	No	No	No		26/10/2016	0,412	27/10/2016 11:00
10	FER101592	IM_0494878	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	PUGLIA	BARILETTA-ANDRIA-TRANI	ANDRIA	No	Si	No	No	Si	No	No	No	13/09/2011		0,560	27/10/2016 16:34
11	FER101065	IM_0711742	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	PUGLIA	BARI	GIOIA DEL COLLE	No	Si	No	No	Si	No	No	No	06/11/2009		0,300	27/10/2016 16:57
12	FER101585	IM_0461079	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	PUGLIA	BARI	GIOIA DEL COLLE	No	Si	No	No	Si	No	No	No	06/11/2009		0,390	27/10/2016 17:02
13	FER101764	IM_0461079	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	PUGLIA	BARI	GIOIA DEL COLLE	No	Si	No	No	Si	No	No	No	01/12/2009		0,390	27/10/2016 17:57
14	FER101584	IM_0534512	MALLERO ENERGIA S.R.L.	LOMBARDIA	SONDRIO	CHIESA IN VALMALENCO	Si	Si	No	Si	No	No	No	No	30/07/2015	13/12/2011	5,000	27/10/2016 18:05

Note:
Gli impianti inclusi nel presente elenco sono ordinati in base alla data e ora di completamento della richiesta.
Il GSE invierà ai Soggetti Responsabili degli impianti una comunicazione specificando i motivi di esclusione.

**Graduatoria degli impianti iscritti al Registro ai sensi dell'art. 9 del D.M. 23 giugno 2016
in posizione tale da non rientrare nel contingente di potenza previsto per impianti idroelettrici secondo quanto indicato nel Bando del 20 agosto 2016
Codice identificativo del Registro: IDRO_RG2016**

Numero Posizione	Codice di richiesta FID	Codice Campi	Ragione Sociale	Regione	Provincia	Comune	Impianti Idroei iscritti in posizione non utile nei registri ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 2012, al punto 1, comma 1, lett. a) del presente decreto, che ha autorizzato la produzione di energia elettrica, ma la cui potenza è superiore a quella necessaria per la concessione, di titolo concessorio	Impianto che richiede una tariffa pari al 90% di quella di cui all'allegato 1 al D.M. 23 giugno 2016	Impianto avente le caratteristiche di cui all'art.4, comma 1, lett. b) del D.M. 6 luglio 2012	Titolari della concessione di derivazione e del titolo autorizzativo	Impianto realizzato su canal artificiale o condotto esistente, senza incremento né di portata derivata dal corpo idrico naturale né del periodo in cui ha luogo il prelievo	Impianto che utilizza acque di reiezione o di scarico di impianti esistenti senza modificare il punto di reiezione o di scarico	Impianto che utilizza salti su briglie o traverse esistenti senza autorizzazione di nuovo naturale o estrazione di risorse	Impianto che utilizza parte del rilascio del deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla scala di risalita, senza autorizzazione di nuovo naturale	Data di dichiarazione di conseguimento del titolo autorizzativo	Data di dichiarazione di conseguimento del titolo concessorio	Potenza impianto (MW)	Potenza consegnata al fine del contingente (MW)	Data e ora di completamento della richiesta di iscrizione al Registro
1	FER103321	IM_076433	IDROFAGLIARI S.R.L.	LOMBARDIA	BERGAMO	CARONA	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	23/03/2016	06/05/2014	0,321	0,022	25/10/2016 18:39
2	FER103367	IM_076432	IDROFAGLIARI S.R.L.	LOMBARDIA	BERGAMO	CARONA	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	23/03/2016	06/05/2014	0,495	0,495	25/10/2016 18:46
3	FER100340	IM_0762957	EDI GREEN POWER SRL	PIEMONTE	CUNEO	MELLE	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	24/03/2016	17/12/2013	0,320	0,320	03/09/2016 15:50
4	FER100424	IM_0774098	SOCIETA' AUTOMAZIONE GESTIONI IDROELETTRICHE S.R.L.	PIEMONTE	TORINO	VIU'	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	15/04/2016	12/06/2014	0,319	0,319	07/09/2016 15:27
5	FER100280	IM_0681263	S.T.E. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	TRENTINO ALTO ADIGE	TRENTO	VALFRIORANA	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	22/04/2016	04/04/2014	0,451	0,451	07/09/2016 09:21
6	FER100546	IM_0688406	AYAS & BRUSSION ENERGIE S.R.L.	VALLE D'AOSTA	AOSTA	BRUSSION	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	27/04/2016	15/05/2013	3,302	3,302	13/09/2016 13:52
7	FER100675	IM_0774237	IDROPIOVA S.R.L.	PIEMONTE	TORINO	CONTANO	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	10/05/2016	26/06/2014	0,257	0,257	28/09/2016 14:06
8	FER100671	IM_0688797	CADIS SRL	VENETO	BELLUNO	SAN NICOLÒ DI COMELICO	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	12/05/2016	10/06/2013	0,752	0,752	21/10/2016 17:18
9	FER103409	IM_0767316	EUROCOM IMMOBILIARE SRL	PIEMONTE	CUNEO	RACCONIGI	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	24/05/2016	14/04/2014	0,258	0,258	25/10/2016 15:52
10	FER100417	IM_0774230	ELETTRICA SAN GIORGIO	LOMBARDIA	BRESCIA	BOVEGNO	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	27/05/2016	20/06/2014	0,250	0,250	07/09/2016 14:32
11	FER100419	IM_0774008	ELETTRICA SAN GIORGIO	LOMBARDIA	BRESCIA	BOVEGNO	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	27/05/2016	20/06/2014	0,499	0,499	07/09/2016 14:28
12	FER100672	IM_0688865	RIALCA DUE DI CHIOLERO PAOLO GIOVANNI	VALLE D'AOSTA	AOSTA	MONGEV	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	11/05/2016	14/04/2014	0,215	0,215	30/09/2016 10:42
13	FER100273	IM_0773652	HERREN & FIGLI DI HERREN ANDREA E C SNC	VALLE D'AOSTA	AOSTA	CODE	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	01/06/2016	09/06/2014	0,478	0,478	11/09/2016 00:00
14	FER100477	IM_0773884	ENERGY URTIER S.R.L.	VALLE D'AOSTA	AOSTA	CODE	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	03/06/2016	19/06/2014	0,499	0,499	13/09/2016 15:48
15	FER100464	IM_0671328	LE CHATELET S.R.L.	VALLE D'AOSTA	AOSTA	VALGRENCHEN	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	06/06/2016	05/06/2013	3,351	3,351	12/09/2016 11:12
16	FER100407	IM_0774217	ELETTRICA SAN GIORGIO	LOMBARDIA	BRESCIA	BOVEGNO	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	07/06/2016	20/06/2014	0,272	0,272	07/09/2016 14:35
17	FER100594	IM_0769621	MAUDAGNA SRL	PIEMONTE	CUNEO	FRABOSA SOTTANA	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	22/06/2016	18/06/2014	0,445	0,445	28/10/2016 15:01
18	FER103494	IM_0774219	COMUNE DI CHUISA	TRENTINO ALTO ADIGE	BOLZANO	CHUISA - KLAUSEN	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	22/06/2016	20/06/2014	0,917	0,917	27/10/2016 12:21
19	FER100485	IM_0767051	BASQUE S.P.A.	PIEMONTE	TORINO	GERMANIGIANO	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	28/06/2016	14/05/2012	0,755	0,755	11/09/2016 11:55
20	FER100645	IM_0771296	COMUNE DI VIU'	PIEMONTE	TORINO	VIU'	SI	SI	No	SI	No	No	No	No	28/06/2016	23/06/2014	0,630	0,630	07/10/2016 11:22
21	FER100335	IM_0689251	COMUNE DI CARISOLO	TRENTINO ALTO ADIGE	TRENTO	CARISOLO	SI	No	SI	No	No	No	No	No	06/04/2011	29/05/2009	0,499	0,499	07/09/2016 09:52
22	FER100473	IM_0589288	PRAGUS WAPF SRL	TRENTINO ALTO ADIGE	BOLZANO	BRAXES - PRAGS	SI	No	SI	No	No	No	No	No	30/11/2012	02/05/2012	0,479	0,479	26/09/2016 10:04
23	FER100258	IM_0604068	MARCHE ENERGIA SRL	MARCHE	MACERATA	CASTELRAIMONDO	SI	No	SI	No	No	No	No	No	03/12/2012	01/03/2013	0,450	0,450	30/09/2016 19:33
24	FER100272	IM_0763969	CONSORZIO DI BONIFICA CELLINA - MEDUNA	FRIULI VENEZIA GIULIA	PORDENONE	SAN QUIRINO	SI	No	SI	No	No	No	No	No	12/03/2013	12/03/2013	0,354	0,354	02/09/2016 12:51
25	FER100903	IM_0689905	ENERGIA IDROELETTRICA GIGANTE S.R.L.	EMILIA ROMAGNA	FORLI' / CESENA	MERCATO SARACENO	SI	No	SI	No	No	No	No	No	15/11/2013	10/06/2013	0,400	0,400	17/10/2016 00:39
26	FER100497	IM_0762608	IDRALP S.R.L.	PIEMONTE	CUNEO	PONTECHAMALE	SI	No	SI	No	No	No	No	No	27/11/2013	12/12/2013	0,388	0,388	21/09/2016 15:35
27	FER100786	IM_0772134	ENERGIE E SERVIZI	EMILIA ROMAGNA	FORLI' / CESENA	VERGHERETO	SI	No	SI	No	No	No	No	No	18/12/2013	02/08/2013	0,058	0,058	27/10/2016 15:08
28	FER100282	IM_0770098	E-WEK UNTERBERG KONGSRIAL S.R.L.	TRENTINO ALTO ADIGE	BOLZANO	SAERNTINO - SAIRNTAL	SI	No	SI	No	No	No	No	No	08/01/2014	07/01/2014	0,564	0,564	01/09/2016 09:17
29	FER100370	IM_0770934	CONSORZIO DI BONIFICA CELLINA - MEDUNA	FRIULI VENEZIA GIULIA	PORDENONE	MONTENAIAE VALCELLINA	SI	No	SI	No	No	No	No	No	21/05/2014	21/05/2014	0,497	0,497	02/09/2016 12:56
30	FER100257	IM_0773635	CONSORZIO DI BONIFICA CELLINA - MEDUNA	FRIULI VENEZIA GIULIA	PORDENONE	ARZENE	SI	No	SI	No	No	No	No	No	19/06/2014	19/06/2014	0,361	0,361	02/09/2016 12:59
31	FER100351	IM_0761775	AZENDA AGRICOLA BERTONE RENATA	PIEMONTE	TORINO	COAZZE	SI	No	SI	No	No	No	No	No	09/12/2014	20/11/2013	0,231	0,231	02/09/2016 16:26
32	FER100979	IM_0764354	AZISA S.N.C. DI ROSSANO DAVIDE E MARITANO CARLO	PIEMONTE	TORINO	CARRI	SI	No	SI	No	No	No	No	No	26/03/2015	16/10/2013	0,093	0,093	17/10/2016 13:52
33	FER100531	IM_0773726	SIEFC SPA	MOLISE	ISERNA	ISERNA	SI	No	SI	No	No	No	No	No	09/06/2015	20/06/2014	0,313	0,313	14/09/2016 15:56
34	FER103288	IM_0774319	KADOMA S.R.L.	TRENTINO ALTO ADIGE	BOLZANO	VAL DI VIZZI - PFITSCH	SI	No	SI	No	No	No	No	No	24/06/2015	23/06/2014	0,792	0,792	24/10/2016 09:23
35	FER100931	IM_0772366	MOLINO DELLE PALETTE SRL	EMILIA ROMAGNA	MODENA	PAVULLO NEL FRIGNANO	SI	No	SI	No	No	No	No	No	08/10/2015	09/06/2014	0,499	0,499	27/10/2016 18:41
36	FER100405	IM_0773275	NORD - OBA S.R.L.	PIEMONTE	VERBANO-CUSO- OSSOLA	AURANO	SI	No	SI	No	No	No	No	No	09/05/2016	20/06/2014	0,483	0,483	13/09/2016 10:11
37	FER100231	IM_0774231	IDROELETTRICA ALPINA S.R.L.	VENETO	BELLUNO	ALLEGHE	SI	No	SI	No	No	No	No	No	12/05/2016	19/06/2014	1,595	1,595	06/09/2016 12:38
38	FER100370	IM_0899682	CIMA SRL	LOMBARDIA	VARESE	MALNATE	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	26/07/2016	18/08/2014	0,121	0,121	05/09/2016 11:17
39	FER100515	IM_0905487	ENEL PRODUZIONE	MARCHE	MACERATA	CAMERINO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	30/09/2016	30/09/2016	0,097	0,097	24/10/2016 14:27
40	FER100676	IM_0676788	RE++	LIGURIA	IMPERIA	THORO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	29/01/2014	06/06/2016	0,050	0,050	27/10/2016 18:38
41	FER100977	IM_0900116	PIALEGNO S.R.L.	LOMBARDIA	BERGAMO	COLENE	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	11/08/2014	18/12/2013	0,050	0,050	20/10/2016 09:00
42	FER103439	IM_0831338	ENERGIA G11	LIGURIA	GENOVA	SAN COLOMBAO CERTINQU	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10/10/2015	29/05/2015	0,050	0,050	26/10/2016 13:21
43	FER100444	IM_0900178	IRENO POWER S.R.L.	LOMBARDIA	COMO	SAN SIRO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	27/09/2015	27/05/2015	0,049	0,049	08/09/2016 15:17
44	FER100551	IM_0894876	IDROENERGY SRL	PIEMONTE	VERBANO-CUSO- OSSOLA	GRAVILLANA TOSCI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	14/05/2015	29/04/2015	0,122	0,122	13/10/2016 16:34
45	FER103746	IM_0900102	FRISSETTI SRL	PIEMONTE	TORINO	VARSELIA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	26/06/2015	12/11/2013	0,044	0,044	28/10/2016 11:04
46	FER103680	IM_0881336	CONSORZIO VALLI ONCO E SOANA	PIEMONTE	TORINO	LOCANA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	04/11/2015	14/11/2014	0,031	0,031	28/10/2016 13:54
47	FER100312	IM_0887013	URESSO SAS DI ALBERTI E C.	PIEMONTE	VERBANO-CUSO- OSSOLA	BACENO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	18/11/2015	17/11/2015	0,040	0,040	14/10/2016 15:07
48	FER100290	IM_0884488	AZENDA AGRICOLA PAGANI VITTORIO	PIEMONTE	NOVARA	MERNA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	17/12/2015	12/10/2015	0,050	0,050	12/10/2016 13:57
49	FER100339	IM_0867246	AQA S.R.L.	LOMBARDIA	BERGAMO	SAN GIOVANNI BIANCO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	24/12/2015	06/05/2015	0,218	0,218	25/10/2016 08:26
50	FER100281	IM_0893951	RCGM SRL	LIGURIA	GENOVA	BORDONASCA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	17/03/2016	22/04/2015	0,050	0,050	20/10/2016 11:50
51	FER100307	IM_0873418	VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L.	LOMBARDIA	BRESCIA	GIANICO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	24/03/2016	02/09/2015	0,050	0,050	01/09/2016 08:04
52	FER101111	IM_0888929	7 FONTANE DI LORENZATO MARCO	VENETO	VICENZA	LAGHI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	24/05/2016	07/10/2014	0,007	0,007	21/10/2016 09:27
53	FER100533	IM_0906498	COMUNE DI RUMO	TRENTINO ALTO ADIGE	TRENTO	RUMO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	01/06/2016	02/03/2015	0,066	0,066	28/10/2016 09:54
54	FER100380	IM_0899145	SABA POWER S.R.L.S.	LIGURIA	GENOVA	ISOLA DEL CANTONE	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	21/07/2016	03/08/2012	0,037	0,037	30/08/2016 13:38
55	FER100756	IM_0902981	NEWGRO S.R.L.	LIGURIA	GENOVA	MELE	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	08/09/2016	19/09/2012	0,033	0,033	14/10/2016 08:45
56	FER100024	IM_0899588	AEDIS DI SPATTI PIETRO S.A.S.	LOMBARDIA	BRESCIA	LOZIO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	27/10/2016	29/10/2015	0,050	0,050	27/10/2016 18:13
57	FER103264	IM_0905000	CORNEA ENERGIA E INGEGNERIA SRL	CAMPANIA	SALERNO	MONTICORVINO PUGLIANO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	13/10/2016	08/07/2015	0,496	0,496	28/10/2016 14:39
58	FER100505	IM_0773789	EA IDRO SRL	CALABRIA	COSENZA	TERRANOVA DA SIBARI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	08/07/2015	08/07/2015	0,496	0,496	28/10/2016 14:39
59	FER103275	IM_0900773	EURASIA ENERGIA SRL	LAZIO	FROSINONE	ANAGNI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	28/07/2014		0,018	0,018	28/10/2016 17:23
60	FER100379	IM_0899146	BLOW SNC	PIEMONTE	VERCELLI	RIINA SAN GIUSEPPE	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	09/07/2016		0,030	0,030	05/09/2016 16:30
61	FER100933	IM_0904509	COMENENERGY LAZIO SRL	LAZIO	RIETI	MARCIANO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	2				

**Graduatoria degli impianti iscritti al Registro ai sensi dell'art. 9 del D.M. 23 giugno 2016
in posizione tale da non rientrare nel contingente di potenza previsto per impianti idroelettrici secondo quanto indicato nel Bando del 20 agosto 2016
Codice identificativo del Registro: IDRO_RG2016**

Numero Posizione	Codice di richiesta FID	Codice Campi	Ragione Sociale	Regione	Provincia	Comune	Impianto (sono) iscritto in posizione non utile nei registri aperti ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 2012, ai sensi della data di entrata in vigore del presente decreto, o di altra autorizzazione, per la quale per la quale è necessaria la concessione, di titolo concessorio	Impianto che richiede una tariffa pari al 90% di quella di cui all'allegato 1 al D.M. 23 giugno 2016	Impianto avente le caratteristiche di cui all'Art.4, comma 1, lett. b) del D.M. 6 luglio 2012	Titolari della concessione di derivazione e del titolo autorizzativo	Impianto realizzato su canali artificiali o condotte esistenti, senza incremento né di portata derivata dal corpo idrico naturale né del periodo in cui ha luogo il prelievo	Impianto che utilizza acque di reiezione o di scarico di澄清 esistenti senza modificare il punto di restituzione o di scarico	Impianto che utilizza salti su briglie o traverse esistenti senza autorizzazione di alieno naturale o estrazione di risorse	Impianto che utilizza parte del rilascio del deflusso minimo vitale al netto della quota riservata alla scala di risalita, senza sottostensione di alieno naturale	Data dichiarata di conseguimento del titolo autorizzativo	Data dichiarata di conseguimento del titolo concessorio	Potenza impianto (MW)	Potenza conteggiata al fine del contingente (MW)	Data e ora di completamento della richiesta di iscrizione al Registro
64	FER100910	IM_090490	ITALBON SRL	LAZIO	RIETI	MONTILEONE SABINO	No	Si	Si	No	No	No	No	No	02/09/2016		0,050	0,050	12/10/2016 12:20
65	FER101476	IM_0904125	ITALBON SRL	LAZIO	RIETI	CITTAREALE	No	Si	Si	No	No	No	No	No	03/09/2016		0,048	0,048	25/10/2016 15:42
66	FER100803	IM_0875269	ITALBON SRL	LAZIO	RIETI	BORGIO VELINO	No	Si	Si	No	No	No	No	No	03/10/2016		0,050	0,050	21/10/2016 11:21
67	FER101438	IM_0904293	ITALBON SRL	MOLISE	ISERNA	ISERNA	No	Si	Si	No	No	No	No	No	06/10/2016		0,048	0,048	25/10/2016 12:23
68	FER100795	IM_0904127	ITALBON SRL	MOLISE	ISERNA	MONTERODUNI	No	Si	Si	No	No	No	No	No	10/10/2016		0,048	0,048	14/10/2016 17:30
69	FER101204	IM_0904512	COMENERGY LAZIO SRL	LAZIO	RIETI	POSTA	No	Si	Si	No	No	No	No	No	24/10/2016		0,049	0,049	25/10/2016 16:20
70	FER101299	IM_0904550	HYDROWATT SRL	LAZIO	RIETI	POSTA	No	Si	Si	No	No	No	No	No	24/10/2016		0,049	0,049	26/10/2016 11:08
71	FER101207	IM_0904536	COMENERGY LAZIO SRL	LAZIO	RIETI	MOCIGLIANO	No	Si	Si	No	No	No	No	No	24/10/2016		0,050	0,050	25/10/2016 16:57
72	FER101208	IM_0904554	HYDROWATT SRL	LAZIO	RIETI	RIETI	No	Si	Si	No	No	No	No	No	24/10/2016		0,050	0,050	26/10/2016 14:55
73	FER101821	IM_0908636	LA ENERGY SRL	LAZIO	ROMA	VALLERETRA	No	Si	Si	No	No	No	No	No	24/10/2016		0,050	0,050	28/10/2016 16:28
74	FER101806	IM_0908205	IGROINNOVA SRL	CALABRIA	COSINZA	CEISANO	No	Si	Si	No	No	No	No	No	24/10/2016		0,044	0,044	28/10/2016 13:10
75	FER101261	IM_0906109	TOSCANNI ETTORI & CO S.R.L.	PIEMONTE	VERCELLI	BORGOSSELA	No	Si	Si	No	No	No	No	No	06/07/2011		0,043	0,043	26/10/2016 13:58
76	FER101245	IM_0907113	BORNO ENERGIA PULITA S.P.A.	LOMBARDIA	BERGAMO	SCHILPARIO	No	Si	Si	No	No	No	No	No	02/12/2013		0,050	0,050	25/10/2016 13:08
77	FER101113	IM_0899064	TURKIDCOWATT SRL	TOSCANA	LUCCA	FABBRICHE DI VERGEMOLI	No	Si	Si	No	No	No	No	No	27/06/2014		0,032	0,032	15/09/2016 08:36
78	FER101082	IM_0813464	EXACTO SPA	UGURIA	IMPERIA	CASTEL VITTORE	No	Si	Si	No	No	No	No	No	23/12/2014		0,049	0,049	26/10/2016 11:16
79	FER100737	IM_0904065	CONSORZIO IRRIGUO RONE CANTARENE	PIEMONTE	CUNEO	SAMPYRE	No	Si	Si	No	No	No	No	No	04/06/2015		0,014	0,014	14/10/2016 10:34
80	FER100499	IM_0903119	COMUNE DI SOCCHEVE	FRIGI VENIZIA	UDINE	SOCCHIEVE	No	Si	Si	No	No	No	No	No	12/08/2015		0,045	0,045	12/10/2016 13:22
81	FER101301	IM_0898889	IDROELETTRICA SANTEUSO SRL	UGURIA	GENOVA	COSQUETO	No	Si	Si	No	No	No	No	No	20/09/2015		0,046	0,046	25/10/2016 16:14
82	FER101111	IM_0895148	VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L.	LOMBARDIA	BRESCIA	PAISCO LOVENO	No	Si	Si	No	No	No	No	No	01/10/2015		0,050	0,050	01/09/2016 08:00
83	FER101570	IM_0907226	COMUNE DI BIENNO	LOMBARDIA	BRESCIA	BIENNO	No	Si	Si	No	No	No	No	No	28/12/2015		0,032	0,032	27/10/2016 11:04
84	FER101795	IM_0908617	COMUNE DI BERZO INFIERO	LOMBARDIA	BRESCIA	BIENNO	No	Si	Si	No	No	No	No	No	21/01/2016		0,030	0,030	28/10/2016 12:42
85	FER101111	IM_0898818	IDROELETTRICA SAN LORENZO SRL	PIEMONTE	BIELLA	OCCHIOPEPO SUPERIORE	No	Si	Si	No	No	No	No	No	20/04/2016		0,046	0,046	25/10/2016 16:19
86	FER101003	IM_0904279	ITALBON SRL	LAZIO	RIETI	ACCIAIOLI	No	Si	Si	No	No	No	No	No	09/08/2016		0,018	0,018	17/10/2016 16:18
87	FER100710	IM_0903056	IDROELETTRICA UNO SRL	LAZIO	VIITERBO	VIITERBO	No	Si	Si	No	No	No	No	No	10/08/2016		0,048	0,048	20/10/2016 16:35
88	FER101016	IM_0908123	COMENERGY LAZIO SRL	LAZIO	VIITERBO	PROCIENO	No	Si	Si	No	No	No	No	No	30/09/2016		0,050	0,050	28/10/2016 16:57
89	FER101010	IM_0908131	HYDROWATT SRL	LAZIO	VIITERBO	ACQUAPENDENTE	No	Si	Si	No	No	No	No	No	30/09/2016		0,050	0,050	28/10/2016 17:25
90	FER101019	IM_0911954	IDROWATT - CARTIERA SALS	UMBRIA	PERUGIA	NORCIA	No	Si	Si	No	No	No	No	No	17/10/2016		0,049	0,049	28/10/2016 17:04
91	FER101462	IM_0907005	LAND SRL	LOMBARDIA	BERGAMO	COSTA VOLPINO	No	Si	Si	No	No	No	No	No	20/10/2016		0,029	0,029	25/10/2016 14:09
92	FER101518	IM_0907030	ZION S.R.L.	VENETO	BELLUNO	LONGARONE (EST)	No	Si	Si	No	No	No	No	No	21/10/2016		0,036	0,036	27/10/2016 17:25
93	FER101038	IM_0906130	CEMAL ENERGIE S.R.L.	TOSCANA	PISTOIA	MARILANA	No	Si	Si	No	No	No	No	No	26/10/2016		0,041	0,041	27/10/2016 18:15
94	FER101771	IM_0906486	SWEET BAIN S.R.L.	TOSCANA	PIATO	CANTAGALLO	No	Si	Si	No	No	No	No	No	26/10/2016		0,046	0,046	27/10/2016 19:11
95	FER101185	IM_0907107	ECOSYSTEM S.R.L.	CALABRIA	CATANZARO	TIRIGLIO	No	Si	Si	No	No	No	No	No	26/10/2016		0,049	0,049	27/10/2016 08:25
96	FER101757	IM_0904297	ITALBON SRL	MOLISE	ISERNA	LONGIANO	No	Si	Si	No	No	No	No	No	27/10/2016		0,050	0,050	27/10/2016 17:50
97	FER101193	IM_0893054	ALBATROS ENERGIA SRL	EMILIA ROMAGNA	PARMA	FONTEVIVO	No	Si	Si	No	No	No	No	No	21/09/2015		0,489	0,489	28/10/2016 10:56
98	FER101472	IM_0904751	E.Y.A. S.R.L.	PIEMONTE	TOBINO	CARIE	No	Si	No	Si	No	No	Si	No	08/10/2015		0,170/2015	0,450	26/10/2016 16:57
99	FER101045	IM_0617683	BLOPOWER SRL	PIEMONTE	TOBINO	CORIO	No	Si	No	Si	No	No	No	No	22/09/2011		0,131	0,131	11/10/2016 09:45
100	FER101119	IM_0903440	EBIS ENERGIA SRL	UGURIA	IMPERIA	MOLINI DI THORICA	No	Si	Si	No	No	No	No	No	09/08/2011		0,148	0,148	26/10/2016 17:18
101	FER101730	IM_0730661	ISTITUTO PER LA DIFESA DEL PRODOTTO NAZIONALE DI QUALITE S.R.L.	MARCHE	MACERATA	URBISAGLIA	No	Si	Si	No	No	No	No	No	04/10/2011		0,079	0,079	27/10/2016 19:17
102	FER101177	IM_0911303	TONARELLI S.P.A.	TOSCANA	LUCCA	BARGA	No	Si	Si	No	No	No	No	No	11/06/2012		0,493	0,493	24/10/2016 12:54
103	FER101383	IM_0914941	E-WERK TANDSACH GMBH	TRENTINO ALTO ADIGE	BOLZANO	SAERENTINO - SANTAL	No	Si	No	Si	No	No	No	No	29/06/2012		0,930	0,930	26/10/2016 19:22
104	FER101038	IM_0900717	IDROELETTRICA VIREA SRL	PIEMONTE	TOBINO	VIREA	No	Si	Si	No	No	No	No	No	19/04/2013		1,653	1,653	18/10/2016 14:15
105	FER101028	IM_0912105	LOZEN ENERGIA SRL	TRENTINO ALTO ADIGE	TRENTO	CANAL SAN ROVO	No	Si	Si	No	No	No	No	No	07/06/2013		0,887	0,887	21/09/2016 11:22
106	FER101602	IM_0900590	GEOMOK	FRIGI VENIZIA	UDINE	MOGGIO LIONESE	No	Si	No	Si	No	No	No	No	24/06/2014		0,075	0,075	27/10/2016 11:45
107	FER101812	IM_0908113	T.F.E. (TECNOLOGIA PROGETTI ENERGIA) S.R.L.	CALABRIA	VIBO VALENTIA	VALLELONGA	No	Si	Si	No	No	No	No	No	09/07/2014		0,099	0,099	28/10/2016 12:41
108	FER101632	IM_0908232	TECHNOWATT SRL	LOMBARDIA	SONDRIO	LOVERO	No	Si	Si	No	No	No	No	No	24/07/2014		1,175	1,175	28/10/2016 14:51
109	FER101468	IM_0774997	ZORDAN GIOVANO	VENETO	VICENZA	CHIESADORSO	No	Si	Si	No	No	No	No	No	05/08/2014		0,135	0,135	28/10/2016 15:45
110	FER101506	IM_0907111	PROTECO RO ROSSE S.R.L.	VENETO	BELLUNO	ROCCA PIETRE	No	Si	No	Si	No	No	No	No	28/10/2014		0,122	0,122	26/10/2016 16:03
111	FER101034	IM_0709794	C.L. REAL ESTATE S.R.L.	BASILICATA	POTENZA	TRECCHINA	No	Si	No	Si	No	No	No	No	06/11/2014		0,476	0,476	28/10/2016 18:45
112	FER101223	IM_0763374	MAERO AUTOMAZIONI DI MAERO VALTER	PIEMONTE	CUNEO	VIRADINO	No	Si	Si	No	No	No	No	No	02/12/2014		0,135	0,135	26/10/2016 09:51
113	FER101070	IM_0854888	URIONE DEI COMUNI DEL BASSO FELTRINO SETTE VOLE	VENETO	BELLUNO	QUERO VAS	No	Si	No	Si	No	No	No	No	29/12/2014		0,078	0,078	26/10/2016 10:20
114	FER101744	IM_0907113	IDROENERGIE S.R.L.	PIEMONTE	TORINO	SAN GERMANO CHISSONE	No	Si	Si	No	No	No	No	No	29/01/2015		0,221	0,221	27/10/2016 16:50
115	FER101324	IM_0908060	DILETTI MAURIZIO & C. S.A.S.	MARCHE	MACERATA	PENNA SAN GIOVANNI	No	Si	No	Si	No	No	No	No	03/03/2015		0,136	0,136	26/10/2016 18:38
116	FER101095	IM_0905868	SIPA S.R.L.	PIEMONTE	BIELLA	CAMPAGLIA CERVO	No	Si	No	Si	No	No	No	No	27/03/2015		0,122	0,122	21/10/2016 09:33
117	FER101768	IM_0907020	IDROVALPARMA SRL	EMILIA ROMAGNA	PARMA	CORNGOLLO	No	Si	Si	No	No	No	No	No	15/04/2015		0,312	0,312	28/10/2016 16:31
118	FER101098	IM_0766430	D.E.P.A. SRL	LOMBARDIA	BRESCIA	CEDIGOLLO	No	Si	No	Si	No	No	No	No	13/08/2015		0,228	0,228	24/10/2016 16:22
119	FER101717	IM_0766445	FLUENTE S.R.L.	LOMBARDIA	BRESCIA	CEDIGOLLO	No	Si	Si	No	No	No	No	No	13/08/2015		0,228	0,228	27/10/2016 18:11
120	FER101552	IM_0907599	ENERGIE NUOVE S.R.L.	TOSCANA	LUCCA	FABBRICHE DI VERGEMOLI	No	Si	Si	No	No	No	No	No	16/09/2015		0,059	0,059	27/10/2016 18:21
121	FER101213	IM_0904044	T.F.E. (TECNOLOGIA PROGETTI ENERGIA) S.R.L.	CALABRIA	CATANZARO	CURINGA	No	Si	Si	No	No	No	No	No	29/09/2015		0,186	0,186	02/09/2016 10:28
122	FER101618	IM_0884327	MINPOWER SRL	PIEMONTE	VERBANO CURIO-OSOGIA	TRASQUERA	No	Si	No	Si	No	No	No	No	18/11/2015		0,095	0,095	07/09/2016 13:54
123	FER101737	IM_0901155	MERS ELECTRIC UNO SRL	TOSCANA	PISTOIA	PESCA	No	Si	No	Si	No	No	No	No	14/12/2015		0,142	0,142	27/10/2016 18:35
124	FER101062	IM_0899902	ASIO ENERGIA S.R.L.	PIEMONTE	CUNEO	CEVERE	No	Si	No	Si	No	No	No	No	18/12/2015		0,493	0,493	07/09/2016 17:53
125	FER101084	IM_0861894	NUOVA ENERGIA SPA	ABRUZZO	CHIETI	PALENA	No	Si	No	Si	No	No	No	No	28/12/2015		0,444	0,444	06/10/2016 18:58
126	FER101086	IM_0896739	GIOSE SRL	PIEMONTE	NOVARA	ARONA	No	Si	No	Si	No	No	No	No	28/12/2015		0,108	0,108	21/09/2016 12:34

**Graduatoria degli impianti iscritti al Registro ai sensi dell'art. 9 del D.M. 23 giugno 2016
in posizione tale da non rientrare nel contingente di potenza previsto per impianti idroelettrici secondo quanto indicato nel Bando del 20 agosto 2016
Codice identificativo del Registro: IDRO_RG2016**

Numero Posizione	Codice di richiesta FID	Codice Campi	Ragione Sociale	Regione	Provincia	Comune	Impianto Idroico iscritto in posizione non utile nei registri aperti ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 2012, ai sensi della delibera n. 100/2012/R/DEG, in quanto non in grado di produrre energia elettrica in modo stabile e continuo, o per la quale non è stata presentata la domanda di connessione, o per la quale non è stata presentata la domanda di connessione, o per la quale non è stata presentata la domanda di connessione	Impianto che richiede una tariffa pari al 90% di quella di cui all'allegato 1 al D.M. 23 giugno 2016	Impianto avente le caratteristiche di cui all'art. 4, comma 3, lett. b) del D.M. 6 luglio 2012	Escluso dalla concessione di detrazione e dal titolo autorizzativo	Impianto realizzato su canali artificiali o condotte esistenti, senza incremento né di portata derivata dal corpo idrico naturale né del periodo in cui ha luogo il prelievo	Impianto che utilizza acque di reiezione o di scarico di impianti senza modificare il punto di reiezione o di scarico	Impianto che utilizza sali su briglia o attraverso esistenti senza autorizzazione di altro naturale o estrazione di risorse	Impianto che utilizza parte del rilascio del deflusso minimo vitale al netto della quota riservata alla rete di misura, senza sottrazione di altro naturale	Data di dichiarazione di completamento del titolo autorizzativo	Data di dichiarazione di completamento del titolo autorizzativo	Potenza impianto (MW)	Potenza consegnata ai fini del contingente (MW)	Data e ora di completamento della richiesta di iscrizione al Registro
127	FER103413	IM_090706	IDRO METAURO S.R.L.	MARCHE	PIACENZA	LIBRINO	SANT'ANGELO IN VADO	No	Si	No	Si	No	No	No	13/01/2016	20/06/2016	0,198	0,198	27/10/2016 08:23
128	FER100809	IM_080546	GERMO ENERGIA SRL	PIEMONTE	VERBANO-CUSO- OSSOLA	VARZO		Si	No	Si	No	No	No	No	18/01/2016	08/01/2016	0,083	0,083	18/10/2016 09:01
129	FER100319	IM_080126	VB POWER SRL	PIEMONTE	VERBANO-CUSO- OSSOLA	TRASQUERA		Si	No	Si	No	No	No	No	22/01/2016	21/01/2016	0,241	0,241	07/09/2016 13:57
130	FER100516	IM_0803975	MANIFATTURA DEL TURCHINO	LIGURIA	GENOVA	BORZONASCA		Si	No	Si	No	No	No	No	17/03/2016	22/03/2016	0,173	0,173	13/09/2016 14:36
131	FER100841	IM_077248	IOROPADANA SRL	PIEMONTE	TORINO	IVREA		Si	No	Si	No	No	No	No	04/05/2016	11/06/2008	1,968	1,968	28/10/2016 16:48
132	FER100625	IM_0902407	SIA SRL	PIEMONTE	VERBANO-CUSO- OSSOLA	ANTRONA-SCHERANICO		Si	No	Si	No	No	No	No	25/05/2016	17/05/2016	0,078	0,078	24/10/2016 11:50
133	FER100487	IM_0808276	SOMAR ENERGY SRL	PIEMONTE	BIELLA	ROSARZA		Si	No	Si	No	No	No	No	17/06/2016	07/09/2015	0,085	0,085	26/10/2016 12:58
134	FER100888	IM_0770072	F.I.P. SRL	LOMBARDIA	LECCO	TACENO		Si	No	Si	No	No	No	No	29/06/2016	01/04/2014	0,285	0,285	18/10/2016 10:04
135	FER100736	IM_0902227	GIO COSTRUZIONI S.R.L.	PIEMONTE	NOVARA	NOVARA		Si	No	Si	No	No	No	No	01/07/2016	28/09/2016	0,426	0,426	04/10/2016 08:30
136	FER100654	IM_0803336	ECO PRA DI RIVA SRL	PIEMONTE	VERCELLI	RIVA VALDOBBIÀ		Si	No	Si	No	No	No	No	24/07/2016	11/06/2013	0,095	0,095	30/08/2016 18:22
137	FER101391	IM_1001870	ASSOCIAZIONE D'IRRIGAZIONE OVEST SEBA	PIEMONTE	TORINO	VILLAMEGGIA		Si	No	Si	No	No	No	No	28/07/2016	08/11/1990	0,853	0,853	25/10/2016 16:22
138	FER101565	IM_0706040	CLEAR ENERGY SRL	PIEMONTE	TORINO	RONCO CANAVESE		Si	No	Si	No	No	No	No	28/07/2016	12/06/2016	1,878	1,878	28/10/2016 15:44
139	FER101769	IM_0762889	C.L. REAL ESTATE S.R.L.	BASILICATA	POTENZA	NEMOLI		Si	No	Si	No	No	No	No	01/08/2016	25/11/2015	0,310	0,310	28/10/2016 18:36
140	FER101106	IM_0906783	ENERGEL SPA	PIEMONTE	BIELLA	BIELLA		Si	No	Si	No	No	No	No	10/08/2016	13/11/2015	0,079	0,079	21/10/2016 10:55
141	FER100963	IM_0772077	BETTONI S.P.A.	LOMBARDIA	BERGAMO	AZZONE		Si	No	Si	No	No	No	No	23/08/2016	17/06/2014	0,295	0,295	24/10/2016 10:25
142	FER101589	IM_0907029	COMUNE DI CAVALIESE	TRENTINO ALTO ADIGE	TRIESTE	CAVALIESE		Si	No	Si	No	No	No	No	23/08/2016	22/09/2015	0,353	0,353	28/10/2016 09:22
143	FER100224	IM_0774317	LA QUATTRO S.R.L.	LOMBARDIA	BRESCIA	COLLO		Si	No	Si	No	No	No	No	24/08/2016	06/05/2014	0,100	0,100	02/09/2016 11:16
144	FER101066	IM_0772400	ERREGI SRL	EMILIA ROMAGNA	MODENA	MONTESI		Si	No	Si	No	No	No	No	29/08/2016	08/09/2014	0,500	0,500	27/10/2016 10:36
145	FER100900	IM_0809164	AUE ST. JAKOB S.R.L.	TRENTINO ALTO ADIGE	BOLZANO	VAL DI VIZZE - PITTSCH		Si	No	Si	No	No	No	No	29/08/2016	20/04/2015	0,207	0,207	13/10/2016 18:14
146	FER101459	IM_0907813	PARADISA SRL	EMILIA ROMAGNA	PARMA	NEVIANO DEGLI ARDOUNI		Si	No	Si	No	No	No	No	10/08/2016	25/01/2016	0,120	0,120	27/10/2016 09:28
147	FER100490	IM_0900033	COSTORIO IDRO SRL	LOMBARDIA	BRESCIA	CONCESIO		Si	No	Si	No	No	No	No	08/09/2016	07/08/2015	0,220	0,220	12/09/2016 11:43
148	FER100450	IM_0907255	SOCIETA' FOSGANESI - BRADISEI S.R.L.	PIEMONTE	CUNEO	CEVRERE		Si	No	Si	No	No	No	No	21/09/2016	30/08/2012	0,498	0,498	27/10/2016 17:22
149	FER101527	IM_0773714	T.B.M. PARTICIPAZIONI SPA	LOMBARDIA	VAARESE	BISSOZZO		Si	No	Si	No	No	No	No	22/09/2016	18/06/2014	0,102	0,102	24/10/2016 17:57
150	FER101469	IM_0907572	COMUNE DI VERMIGLIO	TRENTINO ALTO ADIGE	TRIESTE	VERMIGLIO		Si	No	Si	No	No	No	No	26/09/2016	26/07/2016	0,054	0,054	27/10/2016 10:17
151	FER101331	IM_0903341	REMA SRL	LIGURIA	SAVONA	VARAZZE		Si	No	Si	No	No	No	No	13/10/2016	14/10/2016	0,249	0,249	25/10/2016 10:22
152	FER101375	IM_0774705	SHPP GRISANA S.R.L.	PIEMONTE	VERBANO-CUSO- OSSOLA	BROVEGLIO-CARPUNINO		Si	No	Si	No	No	No	No	17/10/2016	25/06/2014	0,169	0,169	25/10/2016 15:43
153	FER100454	IM_1004200	CONSORZIO ELETTRICO LOVERNATICO S.C.R.L.	TRENTINO ALTO ADIGE	TRIESTE	TON		Si	No	Si	No	No	No	No	17/10/2016	25/10/2016	0,393	0,393	25/10/2016 14:55
154	FER100047	IM_0773867	PUSTRI ENERGIA SRL	VENETO	BELLUNO	UNIVALLONGO DEL COL DI LANA		Si	No	Si	No	No	No	No	20/10/2016	13/06/2014	0,803	0,803	27/10/2016 16:31
155	FER101627	IM_0773313	ECO-POWER UNIVERSAL SRL	PIEMONTE	TORINO	CORBO		Si	No	Si	No	No	No	No	25/10/2016	21/04/2010	0,353	0,353	27/10/2016 16:47
156	FER101581	IM_0773130	REMULO ENERGIA SRL	LOMBARDIA	BRESCIA	SONICO		Si	No	Si	No	No	No	No	25/10/2016	26/05/2014	0,246	0,246	28/10/2016 10:56
157	FER101664	IM_0907494	IDROCAL VALLE DORA S.R.L.	PIEMONTE	TORINO	CELANO TORINESE		Si	No	Si	No	No	No	No	25/10/2016	24/10/2016	0,789	0,789	27/10/2016 17:36
158	FER101674	IM_0900818	BESSI ENERGY S.R.L.	LOMBARDIA	COMO	CORIRIO		Si	No	Si	No	No	No	No	26/10/2016	04/08/2015	0,386	0,386	27/10/2016 15:26
159	FER101747	IM_0904027	R2K SRL	BASILICATA	POTENZA	LASONEGRO		Si	No	Si	No	No	No	No	24/10/2016	19/10/2016	0,249	0,249	27/10/2016 17:13
160	FER101727	IM_0900858	INTERNATIONAL SERVICE SRL	PIEMONTE	CUNEO	VINADIO		Si	No	Si	No	No	No	No	24/10/2016	26/10/2016	0,499	0,499	28/10/2016 13:36
161	FER101548	IM_0905872	SIREA S.R.L.	PIEMONTE	BIELLA	ROSARZA		Si	No	Si	No	No	No	No	27/10/2016	27/10/2016	0,178	0,178	27/10/2016 15:39
162	FER100632	IM_0794922	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	PUGLIA	BARI	CONTO		Si	No	Si	No	No	No	No	12/07/2015		0,390	0,390	27/10/2016 16:43
163	FER101483	IM_0909172	SOCIETA' IDROELETTRICA MERIDIONALE SPA	BASILICATA	MATERA	TURSI		Si	No	Si	No	No	No	No	04/12/2012		0,886	0,886	25/10/2016 16:55
164	FER101492	IM_0909170	SOCIETA' IDROELETTRICA MERIDIONALE SPA	BASILICATA	POTENZA	SENISE		Si	No	Si	No	No	No	No	04/12/2012		1,685	1,685	25/10/2016 16:52
165	FER101232	IM_0774521	CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE BACINI DELLO JONIO COSENTINO	CALABRIA	COSENZA	ROSSANO		Si	No	Si	No	No	No	No		18/06/2014	1,839	1,839	27/10/2016 16:49
166	FER101408	IM_0904615	AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA S.P.A.	TRENTINO ALTO ADIGE	TRIESTE	SPORMAGGIORE		Si	No	Si	No	No	No	No		21/06/2016	0,160	0,160	25/10/2016 12:14
167	FER101624	IM_0904031	CHAMPDOCHER ENERGIE SRL	PIEMONTE	TORINO	CANTORIA		Si	No	Si	No	No	No	No	27/10/2016		1,390	1,390	28/10/2016 16:58
168	FER100730	IM_0903443	SORGENA HYDRO POWER SRL	PIEMONTE	TORINO	SANT'ANTONIO DI SUSA		Si	No	Si	No	No	Si	No	13/09/2016		0,317	0,317	27/10/2016 14:28
169	FER101156	IM_0903363	EDISON SPA	PIEMONTE	TORINO	QUASSOLO		Si	No	Si	No	No	No	No	22/09/2016		1,664	1,664	25/10/2016 19:51
170	FER101580	IM_0903611	VARAT SRL	CALABRIA	COSENZA	TARSIA		Si	No	Si	No	No	Si	No	21/10/2016		0,416	0,416	28/10/2016 10:12
171	FER101658	IM_0903228	EDISON SPA	LOMBARDIA	PAVIA	PALESTRO		Si	No	Si	No	No	No	Si	25/10/2016		1,205	1,205	28/10/2016 17:21
172	FER100847	IM_0904709	S.E.V.A. S.R.L.	CALABRIA	COSENZA	BISIGNANO		Si	No	Si	No	No	Si	No		06/02/2015	0,138	0,138	25/10/2016 14:45
173	FER100297	IM_0809206	WATER FLOW	LOMBARDIA	PAVIA	ZINASCO		Si	No	Si	No	No	Si	No		17/02/2016	0,335	0,335	06/09/2016 08:47
174	FER100985	IM_0906034	HYDRO GLOBAL ENERGY SRL	LOMBARDIA	MILANO	MILANO		Si	No	Si	No	No	No	No		12/09/2016	0,188	0,188	14/10/2016 17:46
175	FER101130	IM_0906789	CASTELLAZZO SRL	PIEMONTE	ALESSANDRIA	CASTELLAZZO BORRIGIA		Si	No	Si	No	No	Si	No		10/10/2016	0,457	0,457	27/10/2016 12:22
176	FER101389	IM_0806341	AGSM VERONA SPA	VENETO	VERONA	VERONA		Si	No	Si	No	No	Si	No		17/10/2016	1,538	1,538	25/10/2016 13:50
177	FER101667	IM_0908120	I.E.S. SRL	TOSCANA	LUCCA	LUCCA		Si	No	Si	No	No	Si	No		24/10/2016	0,220	0,220	27/10/2016 12:41
178	FER100711	IM_0611673	COMUNE DI VIGONE	LOMBARDIA	BRESCIA	VIGONE		Si	No	Si	No	No	No	No		24/06/2013	0,152	0,152	14/10/2016 16:37
179	FER101545	IM_0773983	THE POWER COMPANY SRL	VALLE D'AOSTA	AOSTA	GROSSIGNY- LA TRINITE'		Si	No	Si	No	No	No	No		06/12/2013	0,175	0,175	27/10/2016 15:33
180	FER100971	IM_0903884	D.P.3 S.R.L.	MOLISE	CAMPOROSSO	SAN MARINO		Si	No	Si	No	No	No	No		23/06/2014	0,143	0,143	27/10/2016 13:11
181	FER100214	IM_0809217	ENERGY 3 DI GAIA ALBERTO & C. SAS	PIEMONTE	CUNEO	CASTELDEFINO		Si	No	Si	No	No	No	No		22/12/2014	0,101	0,101	13/08/2016 15:25
182	FER101698	IM_0906094	S.I.C.M.A. S.P.A.	PIEMONTE	CUNEO	MONDOVI'		Si	No	Si	No	No	No	No		23/06/2015	0,059	0,059	28/10/2016 16:06
183	FER100554	IM_0901393	EUROPAR SRL	PIEMONTE	CUNEO	FOSSANO		Si	No	Si	No	No	No	No		18/08/2015	0,498	0,498	27/09/2016 17:36
184	FER101380	IM_0904493	SINNI ENERGIA S.R.L.	BASILICATA	POTENZA	EPISCOPIA		Si	No	Si	No	No	No	No		01/10/2015	0,860	0,860	27/10/2016 19:06
185	FER100286	IM_0805623	THOMPORA S.R.L.	TOSCANA	AREZZO	CHITIGNANO		Si	No	Si	No	No	No	No		23/10/2015	0,102	0,102	01/09/2016 12:03
186	FER101032	IM_0906291	COMUNE DI CERVENO	LOMBARDIA	BRESCIA	CERVENO		Si	No	Si	No	No	No	No		22/12/2015	0,100	0,100	25/10/2016 16:35
187	FER100874	IM_0904318	COSTRUZIONI MARTIN S.R.L.	PIEMONTE	VERCELLI	BAICIS		Si	No	Si	No	No	No	No		04/03/2016	0,078	0,078	13/10/2016 13:06
188	FER100406	IM_0809668	SORGENA HYDRO POWER SRL	EMILIA ROMAGNA	PARMA	BEDONIA		Si	No	Si	No	No	No	No		19/04/2016	0,115	0,115	18/10/2016 18:19
189	FER101062	IM_0808608	LANIFICIO ERMENEGILDO ZEGNA & FIGLI SPA	PIEMONTE	BIELLA	VALLE SAN NICOLA'		Si	No	Si	No	No	No	No		30/06/2016	0,491	0,491	30/08/2016 17:44

**Graduatoria degli impianti iscritti al Registro ai sensi dell'art. 9 del D.M. 23 giugno 2016
in posizione tale da non rientrare nel contingente di potenza previsto per impianti idroelettrici secondo quanto indicato nel Bando del 20 agosto 2016
Codice identificativo del Registro: IDRO_RG2016**

Numero Posizione	Codice di richiesta FID	Codice Campi	Ragione Sociale	Regione	Provincia	Comune	Impianto (sono iscritti in posizione non utile nei registri aperti a sensi del decreto ministeriale 8 luglio 2012, punto 1, alla data di entrata in vigore del presente decreto, cioè di data anteriore al 10/10/2012, per le quali per le quali è necessaria la concessione, di titolo concessorio	Impianto che richiede una tariffa pari al 90% di quella di cui all'allegato 1 al D.M. 23 giugno 2016	Impianto avente le caratteristiche di cui all'Art.4, comma 3, lett. b) del D.M. 6 luglio 2012	Titolari della concessione di derivazione e del titolo autorizzativo	Impianto realizzato su canali artificiali o condotte esistenti, senza incremento né di portata derivata dal corpo idrico naturale né del periodo in cui ha luogo il prelievo	Impianto che utilizza acque di reiezione o di scarico di澄清 esistenti senza modificare il punto di reiezione o di scarico	Impianto che utilizza salti su briglie o traverse esistenti senza sottoporre di nuovo naturale o estrazione di nuova	Impianto che utilizza parte del rilascio del deflusso minimo vitale al netto della quota riservata alla scala di risalita, senza sottoporre di nuovo naturale	Data dichiarata di conseguimento del titolo autorizzativo	Data dichiarata di conseguimento del titolo concessorio	Potenza impianto (MW)	Potenza consegnata al fine del contingente (MW)	Data e ora di completamento della richiesta di iscrizione al Registro
190	FER105536	IM_076823	VALDENIA SRL	PIEMONTE	TORINO	STRAMBELLO	No	Si	No	No	No	No	No	No	28/07/2016		0,208	0,208	28/10/2016 11:20
191	FER105783	IM_0904327	HYDROWATT LOMBARDIA SRL	LOMBARDIA	BERGAMO	CAVERNAGO	Si	No	No	No	No	No	No	No	29/07/2016		0,170	0,170	08/10/2016 18:25
192	FER105244	IM_0907023	MARTINETTO ENERGIE SAS	PIEMONTE	CUNEO	ROCCAFORTE MONDOVI'	Si	No	No	No	No	No	No	No	04/08/2016		0,208	0,208	26/10/2016 14:57
193	FER105394	IM_0900531	SCI SRL	PIEMONTE	CUNEO	CEVA	Si	No	No	No	No	No	No	No	04/08/2016		0,877	0,877	09/09/2016 16:09
194	FER105018	IM_0899893	SORGENIA HYDRO POWER SRL	TOSCANA	AREZZO	CAPOLONA	Si	No	No	No	No	No	No	No	10/08/2016		0,278	0,278	20/10/2016 17:39
195	FER105060	IM_0896239	CORTESOL ENERGY GROUP S.R.L.	LOMBARDIA	VARESE	DUMENZA	No	Si	No	No	No	No	No	No	17/08/2016		0,258	0,258	30/08/2016 29:09
196	FER105328	IM_0905284	COMUNE DI ARTOGNE	LOMBARDIA	BRESCIA	ARTOGNE	Si	No	No	No	No	No	No	No	15/09/2016		0,072	0,072	26/10/2016 08:28
197	FER105628	IM_0908563	IDROEMILIA SRL	EMILIA ROMAGNA	MODENA	PALAGANO	Si	No	No	No	No	No	No	No	14/10/2016		0,674	0,674	27/10/2016 13:13
198	FER100796	IM_0904560	VISO BLU POWER	PIEMONTE	CUNEO	PAESANA	No	Si	No	No	No	No	No	No	24/10/2016		0,099	0,099	26/10/2016 15:15
199	FER105562	IM_0907935	CENTRALE ELETTRICA ABRISON S.R.L.	VALLE D'AOSTA	AOSTA	POLLER	Si	No	No	No	No	No	No	No	28/10/2016		0,174	0,174	28/10/2016 17:28
200	FER103440	IM_0898619	C.E.G.SOC.COOP.	VALLE D'AOSTA	AOSTA	GIGNOD	No	Si	No	No	No	No	No	No	28/10/2016		0,087	0,087	26/10/2016 17:16
201	FER100915	IM_0763500	IDROELETTRICA TORMENTE OTTO S.R.L.	PIEMONTE	VERCELLI	RIVA VALDOBBI	No	Si	No	No	No	No	No	No		28/03/1960	1,583	1,583	28/10/2016 13:21
202	FER105514	IM_0772662	LUCCA ENERGIA SRL	TOSCANA	LUCCA	SILLANO	No	Si	No	No	No	No	No	No	04/11/2010		0,093	0,093	27/10/2016 10:50
203	FER103741	IM_0900842	COMUNE SAINT-MARCEL	VALLE D'AOSTA	AOSTA	SAINT-MARCEL	Si	No	No	No	No	No	No	No	20/07/2011		0,937	0,937	27/10/2016 17:23
204	FER105617	IM_0907615	COMUNE DI MAZZO DI VALTELINA	LOMBARDIA	SONDRIO	MAZZO DI VALTELINA	Si	No	No	No	No	No	No	No	28/11/2011		0,262	0,262	27/10/2016 18:56
205	FER100378	IM_0908700	SANT'ANNA S.R.L.	PIEMONTE	VERBANO CUSO- OSSOLA	CAVAGLIO- SPOCCIA	Si	No	No	No	No	No	No	No	13/03/2012		1,849	1,849	08/09/2016 10:26
206	FER102293	IM_0904005	ENERGIA FUTURO SRL	LOMBARDIA	LECCO	PREMANA	No	Si	No	No	No	No	No	No	29/12/2012		0,496	0,496	25/10/2016 10:38
207	FER102787	IM_0895130	VERDESINA S.R.L.	TOSCANA	MASSA CARRARA	PONTREMOLI	No	Si	No	No	No	No	No	No	08/05/2013		0,406	0,406	28/10/2016 16:53
208	FER100535	IM_0891354	COMUNE DI COMELICO SUPERIORE	VENETO	BELLUNO	COMELICO SUPERIORE	Si	No	No	No	No	No	No	No	07/06/2013		0,611	0,611	04/10/2016 07:48
209	FER103332	IM_0903983	ALFA ENERGIA BLU	CALABRIA	COSENZA	MARZI	Si	No	No	No	No	No	No	No	10/06/2013		0,456	0,456	27/10/2016 15:24
210	FER100454	IM_0765280	COMUNALITA DI PONTIOL	EMILIA ROMAGNA	PARMA	BORGIO VAL DI TARO	Si	No	No	No	No	No	No	No	10/02/2014		0,063	0,063	28/10/2016 19:33
211	FER103202	IM_0774564	VALDIERI FORZE MOTRICI S.R.L.	PIEMONTE	CUNEO	VALDIERI	No	Si	No	No	No	No	No	No	16/04/2014		0,932	0,932	21/10/2016 15:37
212	FER100944	IM_0764472	ERI ANNUNZIATA S.R.L.	CALABRIA	REGGIO DI CALABRIA	REGGIO DI CALABRIA	Si	No	No	No	No	No	No	No	18/04/2014		0,129	0,129	24/10/2016 14:41
213	FER100992	IM_0764405	ERI COSIERE 2 S.R.L.	CALABRIA	COSENZA	CIROPALATI	Si	No	No	No	No	No	No	No	30/04/2014		0,174	0,174	24/10/2016 14:56
214	FER100607	IM_0768873	DOLOMITI DERIVAZIONI S.R.L.	VENETO	BELLUNO	CORTINA D'AMPEZZO	Si	No	No	No	No	No	No	No	22/05/2014		0,371	0,371	21/09/2016 16:50
215	FER103149	IM_0906995	ECOEENERGY S.R.L.	PIEMONTE	CUNEO	ELVA	Si	No	No	No	No	No	No	No	12/06/2014		0,160	0,160	21/10/2016 14:12
216	FER100522	IM_0772795	ENERGIE COMUNI SRL	VENETO	BELLUNO	VAL DI ZOLD	Si	No	No	No	No	No	No	No	13/06/2014		0,259	0,259	28/09/2016 10:46
217	FER105591	IM_0899317	CONSORZIO DI BONIFICA BACINI SETTENTRIONALI DEL COSENTINO	CALABRIA	COSENZA	SPEZZANO ARABESE	No	Si	No	No	No	No	No	No	18/06/2014		0,369	0,369	26/10/2016 15:59
218	FER105375	IM_0899548	CONSORZIO DI BONIFICA BACINI SETTENTRIONALI DEL COSENTINO	CALABRIA	COSENZA	ALMOTOME	No	Si	No	No	No	No	No	No	18/06/2014		0,391	0,391	26/10/2016 13:12
219	FER100808	IM_0899279	CONSORZIO DI BONIFICA BACINI SETTENTRIONALI DEL COSENTINO	CALABRIA	COSENZA	SAN LORENZO DEL VALLO	No	Si	No	No	No	No	No	No	18/06/2014		0,498	0,498	26/10/2016 12:03
220	FER100129	IM_0768149	CALIFORNIA SRL UNIPERSONALE	VENETO	BELLUNO	GOSIADDO	No	Si	No	No	No	No	No	No	18/06/2014		0,499	0,499	01/09/2016 17:20
221	FER103633	IM_0774372	CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE BACINI DELLO JONIO COSENTINO	CALABRIA	COSENZA	CIROPALATI	Si	No	No	No	No	No	No	No	18/06/2014		2,908	2,908	27/10/2016 16:45
222	FER100095	IM_0762958	S.E.V.A. S.R.L.	VALLE D'AOSTA	AOSTA	COURMAYEUR	No	Si	No	No	No	No	No	No	10/06/2014		0,283	0,283	03/10/2016 13:03
223	FER100694	IM_0403603	S.E.V.A. S.R.L.	VALLE D'AOSTA	AOSTA	COURMAYEUR	No	Si	No	No	No	No	No	No	10/06/2014		0,491	0,491	03/10/2016 12:55
224	FER100843	IM_0900262	S.E.V.A. S.R.L.	CALABRIA	COSENZA	AMPIGUANO	No	Si	No	No	No	No	No	No	23/06/2014		0,173	0,173	21/10/2016 09:39
225	FER103414	IM_0774585	VALDIERI FORZE MOTRICI S.R.L.	LOMBARDIA	BERGAMO	GRODNO	No	Si	No	No	No	No	No	No	23/06/2014		0,369	0,369	25/10/2016 11:14
226	FER100851	IM_0900944	IDROPIS SRL	CALABRIA	COSENZA	COSENZA	Si	No	No	No	No	No	No	No	23/06/2014		0,495	0,495	21/10/2016 09:28
227	FER100789	IM_0772293	EDISAMAR S.R.L.	PIEMONTE	TORINO	IVREA	Si	No	No	No	No	No	No	No	23/06/2014		4,264	4,264	14/10/2016 12:09
228	FER100886	IM_0764488	ERI COSIERE 1 S.R.L.	CALABRIA	COSENZA	CIROPALATI	No	Si	No	No	No	No	No	No	24/06/2014		0,136	0,136	24/10/2016 14:49
229	FER105150	IM_0774015	SOCIETA' ELETTRICA DAUGNESE SRL	LOMBARDIA	BRESCIA	TEMU'	Si	No	No	No	No	No	No	No	24/06/2014		0,494	0,494	26/10/2016 17:09
230	FER105059	IM_0907068	EA GINO SRL	CALABRIA	COSENZA	AMENDOLARA	No	Si	No	No	No	No	No	No	25/06/2014		0,243	0,243	28/10/2016 14:23
231	FER105510	IM_0772761	EA GINO SRL	CALABRIA	COSENZA	AMENDOLARA	No	Si	No	No	No	No	No	No	25/06/2014		0,494	0,494	28/10/2016 14:21
232	FER103162	IM_0774801	ZECCA PREFABBRICATI S.P.A.	LOMBARDIA	LECCO	TACENO	Si	No	No	No	No	No	No	No	25/06/2014		0,647	0,647	27/10/2016 11:32
233	FER103101	IM_0774602	TAVERNOLE IDROELETTRICA S.R.L.	LOMBARDIA	BRESCIA	TAVERNOLE SUL MELLA	Si	No	No	No	No	No	No	No	22/07/2014		0,243	0,243	21/10/2016 15:50
234	FER103391	IM_0907566	PMI ENERGIE SRL	CALABRIA	CATANZARO	SERRAFRETTA	No	Si	No	No	No	No	No	No	31/07/2014		0,136	0,136	25/10/2016 11:15
235	FER100445	IM_0898654	ELETTRICA LUCANA SRL	BASILICATA	POTENZA	CASTELLUCCO INFERIORE	No	Si	No	No	No	No	No	No	04/09/2014		0,139	0,139	15/09/2016 10:20
236	FER105559	IM_0907939	SORDATO S.R.L.	VENETO	VICENZA	VALU DEL PASUBIO	Si	No	No	No	No	No	No	No	31/10/2014		0,065	0,065	26/10/2016 14:26
237	FER100443	IM_0898652	IDROELETTRICA MORENS SRL	LIGURIA	GENOVA	CAMPO LIGURE	No	Si	No	No	No	No	No	No	14/11/2014		0,084	0,084	02/10/2016 14:49
238	FER100892	IM_0905483	LA RAFFAELLO DI MANCUSO RAFFAELE	CALABRIA	CATANZARO	SERSALE	No	Si	No	No	No	No	No	No	16/12/2014		0,320	0,320	21/10/2016 08:44
239	FER103827	IM_0908638	COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA	LOMBARDIA	SONDRIO	BERBENNO DI VALTELLINA	Si	No	No	No	No	No	No	No	14/04/2015		0,063	0,063	28/10/2016 16:22
240	FER100800	IM_0904692	LUCCHINI COSTRUZIONI SRL	LOMBARDIA	BRESCIA	COLLIO	No	Si	No	No	No	No	No	No	05/05/2015		0,252	0,252	06/10/2016 15:43
241	FER103729	IM_0906776	COMUNE DI VILLE D'ANUNIA	TRENTINO ALTO ADIGE	TRENTO	VALLE D'ANUNIA	No	Si	No	No	No	No	No	No	08/06/2015		0,099	0,099	28/10/2016 16:02
242	FER100939	IM_0904901	ITALBON SRL	LADRO	BIETI	MONTENERO SABINO	No	Si	No	No	No	No	No	No	22/06/2015		0,079	0,079	13/10/2016 13:02
243	FER105027	IM_0901113	EDISON SPA	CALABRIA	REGGIO DI CALABRIA	MAMMOLA	No	Si	No	No	No	No	No	No	03/08/2015		0,452	0,452	25/10/2016 20:03
244	FER103119	IM_0906816	HYDROMONT S.N.C. DI CHIZZALI LUCA & C.	VENETO	BELLUNO	ROCCA PIETONE	No	Si	No	No	No	No	No	No	28/08/2015		0,168	0,168	23/10/2016 12:22
245	FER103307	IM_0906739	BESSI ENERGY S.R.L.	LOMBARDIA	BRESCIA	PONTE DI LEGNO	No	Si	No	No	No	No	No	No	11/09/2015		0,648	0,648	25/10/2016 10:49
246	FER100296	IM_0873432	VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L.	LOMBARDIA	BRESCIA	NARDO	No	Si	No	No	No	No	No	No	17/09/2015		0,196	0,196	01/09/2016 08:13
247	FER105025	IM_0901349	EDISON SPA	CALABRIA	REGGIO DI CALABRIA	MAMMOLA	No	Si	No	No	No	No	No	No	28/09/2015		0,493	0,493	25/10/2016 19:59
248	FER103373	IM_0899302	DOLOMITI DERIVAZIONI S.R.L.	VENETO	BELLUNO	BORCA DI CADORE	No	Si	No	No	No	No	No	No	22/10/2015		0,367	0,367	24/10/2016 21:55
249	FER100466	IM_0898495	F.LLI GALDINA SNC	PIEMONTE	TORINO	QUINCINETTO	No	Si	No	No	No	No	No	No	18/11/2015		0,055	0,055	20/09/2016 18:19
250	FER105077	IM_0900513	GOSALDA S.R.L.	LOMBARDIA	BERGAMO	BRACCA	Si	No	No	No	No	No	No	No	16/12/2015		0,611	0,611	21/10/2016 11:32
251	FER100360	IM_0899273	IRMA ENERGY S.R.L.	TOSCANA	LUCCA	CARNARONI	No	Si	No	No	No	No	No	No	28/12/2015		0,498	0,498	02/09/2016 17:24
252	FER100279	IM_0897940	FATENERE ENERGY SRL	VALLE D'AOSTA	AOSTA	AYAS	No	Si	No	No	No	No	No	No	26/02/2016		0,099	0,099	05/09/2016 18:29

**Graduatoria degli impianti iscritti al Registro ai sensi dell'art. 9 del D.M. 23 giugno 2016
in posizione tale da non rientrare nel contingente di potenza previsto per impianti idroelettrici secondo quanto indicato nel Bando del 20 agosto 2016
Codice identificativo del Registro: IDRO_RG2016**

Numero Posizione	Codice di richiesta FER	Codice Campi	Ragione Sociale	Regione	Provincia	Comune	Impianto (sono iscritti in posizione non utile nei registri aperti ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 2012, in quanto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non è stata autorizzato né, per le finalità per le quali è necessaria la concessione, il titolo concessorio	Impianto che richiede una tariffa pari al 90% di quella di cui all'allegato 1 al D.M. 23 giugno 2016	Impianto avente le caratteristiche di cui all'Art.4, comma 1, lett. b) del D.M. 6 luglio 2012	Titolarità della concessione di derivazione e del titolo autorizzativo	Impianto realizzato su canali artificiali o condotte esistenti, senza incremento né di portata derivata dal corpo idrico naturale né del periodo in cui ha luogo il prelievo	Impianto che utilizza acque di reiduzione o di scarico di澄清 esistenti senza modificare il punto di restituzione o di scarico	Impianto che utilizza salti su briglie o traverse esistenti senza autorizzazione di alieno naturale o estrazione di rocce	Impianto che utilizza parte del rilascio del deflusso minimo vitale al netto della quota riservata alla scala di risalita, senza sottosezione di alieno naturale	Data dichiarata di conseguimento del titolo autorizzativo	Data dichiarata di conseguimento del titolo concessorio	Potenza impianto (MW)	Potenza conteggiata ai fini del contingente (MW)	Data e ora di completamento della richiesta di iscrizione al Registro
253	FER100662	IM_0883820	FURCOLARI LADURNI S.R.L.	TRENTINO ALTO ADIGE	BOLZANO	BRENNERO - BRENNER	No	Si	No	No	No	No	No	No	04/03/2016	0,181	0,181	08/09/2016 14:46	
254	FER100374	IM_088796	FO.PI. GROUP	MOLISE	ISERNA	PIZZONE	No	Si	No	No	No	No	No	No	27/06/2016	0,140	0,140	27/09/2016 10:23	
255	FER100602	IM_0897164	FO.PI. GROUP	MOLISE	CAMPORASSO	CASTELROTACCIO	No	Si	No	No	No	No	No	No	27/06/2016	0,086	0,086	25/10/2016 19:55	
256	FER102724	IM_0908370	GMS ENERGIE S.R.L.	CALABRIA	CATANZARO	CERVA	No	Si	No	No	No	No	No	No	29/06/2016	0,258	0,258	28/10/2016 16:41	
257	FER102701	IM_0908339	GMS ENERGIE S.R.L.	CALABRIA	CATANZARO	CERVA	No	Si	No	No	No	No	No	No	29/06/2016	0,324	0,324	28/10/2016 16:38	
258	FER102497	IM_0908359	COMUNE DI TRE VILLE	TRENTINO ALTO ADIGE	TRENTO	TRE VILLE	No	Si	No	No	No	No	No	No	18/07/2016	0,234	0,234	26/10/2016 11:24	
259	FER100593	IM_0900279	TEMAC SRL	PIEMONTE	VERBANO-CUSO-OSSOLA	CREVALDASSOLA	No	Si	No	No	No	No	No	No	04/08/2016	0,466	0,466	28/10/2016 14:48	
260	FER101109	IM_0727238	SOCIETA' IDROELETTRICA CALABRESE S.R.L.	CALABRIA	COSENZA	MARZI	No	Si	No	No	No	No	No	No	04/08/2016	0,944	0,944	26/10/2016 18:21	
261	FER100991	IM_0902062	MS ENERGIE S.R.L.	CALABRIA	CROTONE	MESORACA	No	Si	No	No	No	No	No	No	23/08/2016	0,099	0,099	17/10/2016 09:47	
262	FER100876	IM_0903211	DI LULIO S.R.L.	MOLISE	ISERNA	MACCHIA D'ISERNA	No	Si	No	No	No	No	No	No	31/08/2016	0,325	0,325	11/10/2016 12:39	
263	FER100622	IM_0888801	FO.PI. GROUP	MOLISE	ISERNA	ROCCAMANDOLFI	No	Si	No	No	No	No	No	No	31/08/2016	0,406	0,406	07/10/2016 18:11	
264	FER100774	IM_0901541	IDROELETTRICA CAVIGLIO SRL	PIEMONTE	VERBANO-CUSO-OSSOLA	CANIGLIO SPOCCA	No	Si	No	No	No	No	No	No	08/09/2016	0,499	0,499	18/10/2016 19:20	
265	FER100688	IM_0908707	SERIANA POWER SRL	LOMBARDIA	BERGAMO	VALBONEDIO	No	Si	No	No	No	No	No	No	16/09/2016	0,410	0,410	28/10/2016 17:53	
266	FER100882	IM_0908730	SERIANA POWER SRL	LOMBARDIA	BERGAMO	VALBONEDIO	No	Si	No	No	No	No	No	No	16/09/2016	0,500	0,500	28/10/2016 18:25	
267	FER101317	IM_0907491	ELETTROLIRI SRL	LAZIO	FROSINONE	ISOLA DEL LIRI	No	Si	No	No	No	No	No	No	26/09/2016	0,351	0,351	26/10/2016 17:05	
268	FER100847	IM_0907943	ITALBON SRL	LAZIO	ROMA	NEROIA	No	Si	No	No	No	No	No	No	30/09/2016	0,178	0,178	28/10/2016 14:33	
269	FER102669	IM_0908057	LA ENERGY SRL	LAZIO	ROMA	SAMRUCI	No	Si	No	No	No	No	No	No	30/09/2016	0,233	0,233	28/10/2016 15:25	
270	FER100604	IM_0907946	IDROELETTRICA IONICA SRL	CALABRIA	CROTONE	BELVEDERE DI SPINELLO	No	Si	No	No	No	No	No	No	12/10/2016	0,087	0,087	27/10/2016 10:56	
271	FER102291	IM_0907080	COMUNE VALDAONE	TRENTINO ALTO ADIGE	TRENTO	VALDAONE	No	Si	No	No	No	No	No	No	13/10/2016	0,436	0,436	27/10/2016 09:45	
272	FER103799	IM_0908606	QUATTORDICI SRL	LOMBARDIA	MILANO	CASANO D'ADDA	No	Si	No	No	No	No	No	No	14/10/2016	0,498	0,498	28/10/2016 13:19	
273	FER101369	IM_0907236	DOLOMITI DERIVAZIONI S.R.L.	VENETO	BELLUNO	CORTINA D'AMPEZZO	No	Si	No	No	No	No	No	No	17/10/2016	0,495	0,495	24/10/2016 21:52	
274	FER100763	IM_0908442	EDISON SPA	CALABRIA	CATANZARO	SATRIANO	No	Si	No	No	No	No	No	No	17/10/2016	2,328	2,328	28/10/2016 17:25	
275	FER100661	IM_0907088	LOBERTO SRL	PIEMONTE	CUNEO	BUSCA	No	Si	No	No	No	No	No	No	21/10/2016	0,148	0,148	28/10/2016 17:23	
276	FER103467	IM_0907852	DOLOMITI DERIVAZIONI S.R.L.	VENETO	BELLUNO	VAL DI ZOLDO	No	Si	No	No	No	No	No	No	21/10/2016	0,355	0,355	25/10/2016 16:21	
277	FER100631	IM_0907895	CONSORZIO DI BONIFICA DEI BACINI MERIDIONALI DEL COSENTINO	CALABRIA	COSENZA	BISIGNANO	No	Si	No	No	No	No	No	No	21/10/2016	0,456	0,456	27/10/2016 09:54	
278	FER100695	IM_0908324	CONSORZIO DI BONIFICA DEI BACINI MERIDIONALI DEL COSENTINO	CALABRIA	COSENZA	BISIGNANO	No	Si	No	No	No	No	No	No	21/10/2016	0,483	0,483	27/10/2016 13:11	
279	FER100705	IM_0908335	CONSORZIO DI BONIFICA DEI BACINI MERIDIONALI DEL COSENTINO	CALABRIA	COSENZA	BISIGNANO	No	Si	No	No	No	No	No	No	21/10/2016	0,490	0,490	27/10/2016 14:26	
280	FER100571	IM_0756396	CLEAR ENERGY SRL	PIEMONTE	TORINO	LEMMI	No	Si	No	No	No	No	No	No	24/10/2016	0,131	0,131	28/10/2016 15:59	
281	FER100845	IM_0908313	COMUNE DI CEDEGOLLO	LOMBARDIA	BRESCIA	CAPO DI PONTE	No	Si	No	No	No	No	No	No	24/10/2016	0,174	0,174	28/10/2016 15:24	
282	FER100460	IM_0906362	IDROVALSASSERA S.C.A.R.L.	PIEMONTE	BIELLA	PORTILLA	No	Si	No	No	No	No	No	No	24/10/2016	0,316	0,316	25/10/2016 15:40	
283	FER100735	IM_0908412	DOLOMITI DERIVAZIONI S.R.L.	VENETO	BELLUNO	CORTINA D'AMPEZZO	No	Si	No	No	No	No	No	No	24/10/2016	0,488	0,488	27/10/2016 16:35	
284	FER100360	IM_0907275	DOLOMITI DERIVAZIONI S.R.L.	VENETO	BELLUNO	CANALE D'ACORDO	No	Si	No	No	No	No	No	No	24/10/2016	0,685	0,685	24/10/2016 21:50	
285	FER100599	IM_0908066	SAP - SEAM ALTA POVERENA S.R.L.	LOMBARDIA	LECCO	CREMENO	No	Si	No	No	No	No	No	No	24/10/2016	1,010	1,010	26/10/2016 20:31	
286	FER100573	IM_0907584	IDRO ENERGIA & AMBIENTE S.R.L.	VENETO	BELLUNO	LONGARONE (M342)	No	Si	No	No	No	No	No	No	25/10/2016	0,147	0,147	27/10/2016 18:50	
287	FER100634	IM_0921224	F.I.E. ELETTRICITA' SRL	EMILIA ROMAGNA	FORLI' / CESENA	VERGHENETO	No	Si	No	No	No	No	No	No	25/10/2016	0,175	0,175	28/10/2016 11:12	
288	FER100675	IM_0908214	IDRO ENERGIA & AMBIENTE S.R.L.	VENETO	BELLUNO	LA VALLE AGORDINA	No	Si	No	No	No	No	No	No	25/10/2016	0,246	0,246	27/10/2016 18:14	
289	FER100522	IM_0907304	DOLOMITI DERIVAZIONI S.R.L.	VENETO	BELLUNO	VOLTAGO AGORDINO	No	Si	No	No	No	No	No	No	25/10/2016	0,496	0,496	26/10/2016 10:05	
290	FER100508	IM_0688198	MERCURE ENERGIA S.R.L.	BASILICATA	POTENZA	CASTELLUCCO INFERIORE	No	Si	No	No	No	No	No	No	25/10/2016	0,497	0,497	27/10/2016 18:47	
291	FER100725	IM_0908088	GRUENE ENERGIE S.R.L.	TRENTINO ALTO ADIGE	BOLZANO	VAL VIZI - PYTSCH	No	Si	No	No	No	No	No	No	26/10/2016	0,215	0,215	27/10/2016 15:21	
292	FER100672	IM_0903820	ALLIGRA SRL	PIEMONTE	VERBANO-CUSO-OSSOLA	TRASQUERA	No	Si	No	No	No	No	No	No	26/10/2016	0,249	0,249	28/10/2016 12:09	
293	FER100203	IM_0907085	LINEONE SRL	LOMBARDIA	BERGAMO	AZZONE	No	Si	No	No	No	No	No	No	26/10/2016	0,322	0,322	27/10/2016 19:04	
294	FER100765	IM_0908451	EDISON SPA	CALABRIA	CATANZARO	ZAGARISE	No	Si	No	No	No	No	No	No	26/10/2016	1,903	1,903	28/10/2016 17:28	
295	FER100831	IM_0900512	LA ENERGY SRL	MOLISE	ISERNA	LONGIANO	No	Si	No	No	No	No	No	No	27/10/2016	0,136	0,136	28/10/2016 15:47	
296	FER100826	IM_0900518	LA ENERGY SRL	MOLISE	ISERNA	LONGIANO	No	Si	No	No	No	No	No	No	27/10/2016	0,222	0,222	28/10/2016 16:11	
297	FER100790	IM_0372886	PIXEL SRL	PIEMONTE	TORINO	TORRE PELUCE	No	Si	No	No	No	No	No	No	27/10/2016	0,238	0,238	28/10/2016 11:37	
298	FER100760	IM_0908420	AZIENDA AGRICOLA TOMIO ALBERTO	PIEMONTE	TORINO	VILLAR PELUCE	No	Si	No	No	No	No	No	No	27/10/2016	0,367	0,367	27/10/2016 20:26	
299	FER100775	IM_0908200	AQA S.R.L.	LOMBARDIA	BRESCIA	BOVESINO	No	Si	No	No	No	No	No	No	27/10/2016	0,432	0,432	28/10/2016 12:01	
300	FER100861	IM_0908709	IDROCCI S.R.L.	LOMBARDIA	BRESCIA	COLLO	No	Si	No	No	No	No	No	No	28/10/2016	0,500	0,500	28/10/2016 16:42	
301	FER100889	IM_0906213	ENEL PRODUZIONE	PIEMONTE	CUNEO	DEMONTE	No	Si	No	Si	Si	No	No	No	24/10/2016	0,112	0,112	28/10/2016 10:55	
302	FER100524	IM_0658098	ENERGIE E SERVIZI	EMILIA ROMAGNA	FORLI' / CESENA	ROCCA SAN CASCIANO	No	Si	No	Si	No	No	No	No	24/06/2013	0,048	0,048	27/10/2016 15:50	
303	FER100511	IM_0884642	ERGON SRL	LOMBARDIA	BERGAMO	MEZZOLDIO	No	Si	No	Si	No	No	No	No	14/08/2013	0,026	0,026	26/10/2016 11:50	
304	FER100537	IM_0901458	ERGON SRL	LOMBARDIA	BERGAMO	MEZZOLDIO	No	Si	No	Si	No	No	No	No	18/09/2013	0,043	0,043	25/10/2016 17:34	
305	FER100880	IM_0900913	ENERGIE NUOVE S.R.L.	LAZIO	LATINA	MONTI SAN BIAGIO	No	Si	No	Si	No	No	No	No	20/06/2014	0,024	0,024	20/10/2016 16:06	
306	FER100773	IM_0908461	IDROGENERA S.R.L.	TOSCANA	AREZZO	CASTEL SAN NICCOLO'	No	Si	No	Si	No	No	No	No	27/04/2015	11/06/2015	0,032	0,032	28/10/2016 11:03
307	FER100956	IM_0904773	BERTINI MARIA CRISTINA	EMILIA ROMAGNA	FORLI' / CESENA	ROCCA SAN CASCIANO	No	Si	No	No	No	No	No	No	04/06/2015	15/05/2015	0,043	0,043	27/10/2016 14:12
308	FER100889	IM_0783668	ENERGIA D11	LUIGIA	GENOVA	SAN COLOMBANO CERTINOLI	No	Si	No	Si	Si	No	No	No	10/06/2015	22/06/2015	0,050	0,050	25/10/2

**Graduatoria degli impianti iscritti al Registro ai sensi dell'art. 9 del D.M. 23 giugno 2016
in posizione tale da non rientrare nel contingente di potenza previsto per impianti idroelettrici secondo quanto indicato nel Bando del 20 agosto 2016
Codice identificativo del Registro: IDRO_RG2016**

Numero Posizione	Codice di richiesta FID	Codice Campop	Ragione Sociale	Regione	Provincia	Comune	Impianto (sono) iscritto (e) in posizione non utile nei registri aperti ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 2012, ai sensi della data di entrata in vigore del presente decreto, o di altra autorizzazione, per la quale per la quale è necessaria la concessione, di titolo concessorio	Impianto che richiede una tariffa pari al 90% di quella di cui all'allegato 1 al D.M. 23 giugno 2016	Impianto avente le caratteristiche di cui all'art.4, comma 1, lett. b) del D.M. 6 luglio 2012	Titolari della concessione di derivazione e del titolo autorizzativo	Impianto realizzato su canali artificiali o condotte esistenti, senza incremento né di portata derivata dal corpo idrico naturale né del periodo in cui ha luogo il prelievo	Impianto che utilizza acque di reiezione o di scarico di澄清 esistenti senza modificare il punto di reiezione o di scarico	Impianto che utilizza salti su briglie o traverse esistenti senza autorizzazione di alieno naturale o estrazione di roccia	Impianto che utilizza parte del rilascio del deflusso minimo vitale al netto della quota riservata alla scala di risalita, senza sottosezione di alieno naturale	Data dichiarata di conseguimento del titolo autorizzativo	Data dichiarata di conseguimento del titolo concessorio	Potenza impianto (MW)	Potenza consegnata al fine del contingente (MW)	Data e ora di completamento della richiesta di iscrizione al Registro	
316	FER100187	IM_0891246	CANTONFICO DI SOVERE SRL	LIIGURIA	GENOVA	CAMPOMORIONE	No	No	Si	Si	No	No	No	No	01/07/2016	23/02/2016	0,035	0,035	14/10/2016 11:58	
317	FER103432	IM_0903035	SALVADORI FELICE & C	LOMBARDIA	BRESCIA	BAGLINO	No	No	Si	Si	No	No	No	No	05/07/2016	17/07/2016	0,050	0,050	27/10/2016 08:43	
318	FER100855	IM_0904581	CAMPING ANTHOLZ DI WIESER RUDOLF ADGE	TRENTINO ALTO ADIGE	BOLZANO	RADUN INTERSEVIA - RASEN ANTHOLZ	No	No	Si	Si	No	No	No	No	24/09/2016	20/09/2011	0,028	0,028	24/10/2016 12:57	
319	FER103384	IM_0904766	CARENERGY SRL	TOSCANA	LUCCA	CAREGGINE	No	No	Si	Si	No	No	No	No	07/10/2016	22/04/2016	0,050	0,050	25/10/2016 23:12	
320	FER100968	IM_0905865	TNP ENERGY SRL	TOSCANA	LUCCA	SILANO GUANCIONANO	No	No	Si	Si	No	No	No	No	13/10/2016	02/08/2016	0,050	0,050	14/10/2016 11:21	
321	FER103544	IM_0906204	COOP. LA PAMA DI CORFINO SOC. COOP. AGR. FOR.	TOSCANA	LUCCA	BAGNI DI LUCCA	No	No	Si	Si	No	No	No	No	25/10/2016	14/03/2012	0,050	0,050	27/10/2016 13:01	
322	FER103563	IM_0889098	MISE ENERGIA SRL	LOMBARDIA	MANTOVA	GOTTO	No	No	Si	No	Si	No	No	No	25/10/2012		0,083	0,083	28/10/2016 09:13	
323	FER100656	IM_0864099	ACQUA & SOLE SRL	LOMBARDIA	PAVIA	VELLEZZO BELLINI	No	No	Si	No	No	No	Si	No	07/10/2015		0,044	0,044	18/10/2016 11:23	
324	FER103142	IM_0905848	SOCIETA' AGRICOLA MONTE ASEREL S.R.L.	EMILIA ROMAGNA	PIACENZA	FABINI	No	No	Si	No	No	No	Si	No	22/07/2016		0,044	0,044	26/10/2016 15:22	
325	FER100660	IM_0903238	EMIS SRL	MARCHE	ANCONA	SASSOFERRATO	No	No	No	No	No	No	Si	No	21/09/2016		0,050	0,050	13/10/2016 16:33	
326	FER103051	IM_0878095	ACQUA & SOLE SRL	LOMBARDIA	PAVIA	CERTOSA DI PAVIA	No	No	Si	No	No	No	Si	No	22/09/2016		0,036	0,036	20/10/2016 16:02	
327	FER103064	IM_0891587	BERNARDI HYDRO & FISH SAS DI BERNARDI GIOVANNI & C.	LOMBARDIA	BRESCIA	CASIO	No	No	Si	No	No	No	No	No	18/06/2015		0,020	0,020	26/10/2016 00:30	
328	FER100183	IM_0851273	SIME PRODUZIONE S.R.L.	UMBRIA	PERUGIA	NORCIA	No	No	Si	No	No	No	No	No	29/07/2015		0,050	0,050	30/09/2016 10:49	
329	FER100488	IM_0866635	SIVAL SRL	PIEMONTE	TORINO	GROSCAVALLO	No	No	Si	No	No	No	No	No	17/05/2016		0,049	0,049	14/09/2016 18:10	
330	FER103153	IM_0904942	REMAA SRL	LIIGURIA	IMPERIA	PIGNA	No	No	Si	No	No	No	No	No	18/07/2016		0,049	0,049	27/10/2016 18:10	
331	FER103162	IM_0907585	REMAA SRL	LIIGURIA	GENOVA	REZZANO	No	No	Si	No	No	No	No	No	11/10/2016		0,050	0,050	27/10/2016 18:05	
332	FER103152	IM_0902710	TONARELLI S.P.A.	TOSCANA	LUCCA	BAGNI DI LUCCA	No	No	Si	No	No	No	No	No		02/11/2011	0,050	0,050	27/10/2016 13:14	
333	FER103206	IM_0907238	COOP. LA PAMA DI CORFINO SOC. COOP. AGR. FOR.	TOSCANA	LUCCA	VILLA BASILICA	No	No	Si	No	No	No	No	No	07/06/2013		0,050	0,050	27/10/2016 08:14	
334	FER103448	IM_0884882	SENECA SRL	TOSCANA	LUCCA	FOCIANDORIA	No	No	Si	No	No	No	No	No	02/08/2013		0,050	0,050	25/10/2016 13:19	
335	FER103849	IM_0888265	LA TUA ENERGIA S.R.L.	TOSCANA	LUCCA	GALLICIANO	No	No	Si	No	No	No	No	No	27/05/2014		0,046	0,046	28/10/2016 18:30	
336	FER100441	IM_0897500	TURBOKCOWATT SRL	TOSCANA	LUCCA	FABBRICHE DI VERGEMOLI	No	No	Si	No	No	No	No	No	27/05/2014		0,047	0,047	13/10/2016 11:24	
337	FER100163	IM_0888211	MICROENERGY S.R.L.	LOMBARDIA	COMO	CASINO D'ERBA	No	No	Si	No	No	No	No	No	11/06/2014		0,050	0,050	06/09/2016 15:50	
338	FER103059	IM_0905874	ITAKA S.R.L.	VENETO	TREVISO	FOLLINA	No	No	Si	No	No	No	No	No	18/06/2014		0,049	0,049	21/10/2016 18:27	
339	FER103415	IM_0906795	CATTOSI IVO	EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	VENEGNO	No	No	Si	No	No	No	No	No	23/12/2015		0,033	0,033	27/10/2016 18:10	
340	FER103564	IM_0907518	IMPRESA AGRICOLA MOURANT VIVAI DI CICCOTELLI MICHELE	MOLISE	CAMPOBASSO	FERRAZZANO	No	No	Si	No	No	No	No	No	31/12/2015		0,018	0,018	27/10/2016 13:00	
341	FER100668	IM_0880092	BRAINWAVE CONSULTING SRL	EMILIA ROMAGNA	PIACENZA	CERIGNALE	No	No	Si	No	No	No	No	No	14/03/2016		0,019	0,019	26/10/2016 12:09	
342	FER100177	IM_0884868	INDAR SRL	PIEMONTE	CUNEO	GARESSIO	No	No	Si	No	No	No	No	No	27/06/2016		0,049	0,049	30/08/2016 12:59	
343	FER103110	IM_0907046	G. & F. ARREDI SRL	CALABRIA	COSENZA	TORTORA	No	No	Si	No	No	No	No	No	12/08/2016		0,047	0,047	26/10/2016 12:30	
344	FER103621	IM_0906009	IDROELETTRICA GG SRLS	CALABRIA	COSENZA	MONTALTO UFFUGO	No	No	Si	No	No	No	No	No	02/10/2016		0,037	0,033	27/10/2016 13:26	
345	FER103555	IM_0907555	LEDNANI S.A.S. DI PERRI REGAMO & PERRI RICOLE	CALABRIA	COSENZA	MONTALTO UFFUGO	No	No	Si	No	No	No	No	No	05/10/2016		0,037	0,033	28/10/2016 11:24	
346	FER103772	IM_0907347	BELMONTI GROUP DI BELMONTI GIANFRANCO	CALABRIA	COSENZA	MONTALTO UFFUGO	No	No	Si	No	No	No	No	No	05/10/2016		0,037	0,033	28/10/2016 15:10	
347	FER103767	IM_0907575	DITTA GRECO FRANCESCO	CALABRIA	COSENZA	MONTALTO UFFUGO	No	No	Si	No	No	No	No	No	05/10/2016		0,038	0,034	28/10/2016 10:41	
348	FER103770	IM_0907346	BELMONTI GROUP DI BELMONTI GIANFRANCO	CALABRIA	COSENZA	MONTALTO UFFUGO	No	No	Si	No	No	No	No	No	05/10/2016		0,038	0,034	28/10/2016 16:09	
349	FER103657	IM_0907564	SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA TORRE CAMAROTTORRE	CALABRIA	COSENZA	PAIENZI	No	No	Si	No	No	No	No	No	06/10/2016		0,037	0,023	28/10/2016 14:16	
350	FER103531	IM_0907904	TP COSTRUZIONI SRL	TOSCANA	LUCCA	BAGNA	No	No	Si	No	No	No	No	No	24/10/2016		0,035	0,035	28/10/2016 10:06	
351	FER103839	IM_0908338	TIPOLITOGRAFIA CAVALLERO GIOVANNI	PIEMONTE	CUNEO	CORTEMILIA	No	No	Si	No	No	No	No	No	24/10/2016		0,048	0,048	28/10/2016 16:00	
352	FER103807	IM_0908311	VIOLA SUL RENO S.R.L.	EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	VENEGATO	No	No	Si	No	No	No	No	No	26/10/2016		0,028	0,028	28/10/2016 14:49	
353	FER100549	IM_0901509	UNICANERGIA S.R.L.	VENETO	VICENZA	BASSANO DEL GRAPPA	No	No	No	Si	No	No	No	No	03/03/2015		16,05/2016	0,494	0,494	20/09/2016 20:56
354	FER103437	IM_0907386	CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA	VENETO	VICENZA	ROSA'	No	No	Si	Si	No	No	No	No	22/06/2016		16,05/2016	0,112	0,112	28/10/2016 11:10
355	FER103814	IM_0906309	SPOWERS S.R.L.	PIEMONTE	BIELLA	VIAGLIANO BIELLESE	No	No	Si	No	No	No	Si	No	09/11/2015		0,288	0,288	28/10/2016 12:00	
356	FER100891	IM_0904209	ENERMAT ENERGIE NATURALI SRL	PIEMONTE	CUNEO	BAGNASCIO	No	No	Si	No	No	No	Si	No	28/09/2016		0,116	0,116	12/10/2016 15:14	
357	FER103326	IM_0903952	B. E. P. ALTO LOMELI SRL	FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	SAURIS	No	No	Si	No	No	No	No	No	17/08/2009		16,06/2014	0,089	0,089	24/10/2016 13:07
358	FER103603	IM_0905498	MAURO DE PIZZOL	VENETO	BELLUNO	PIEVE D'ALFAGO	No	No	No	Si	No	No	No	No	06/11/2012		25/10/2016	0,088	0,088	28/10/2016 17:07
359	FER100610	IM_0576265	INDEL S.R.L.	FRIULI VENEZIA GIULIA	GORIZIA	SAGRADO	No	No	No	Si	No	No	No	No	14/11/2012		28/08/2013	0,710	0,710	06/10/2016 16:05
360	FER100621	IM_0576263	INDEL S.R.L.	FRIULI VENEZIA GIULIA	GORIZIA	SAGRADO	No	No	No	Si	No	No	No	No	27/03/2013		26/11/2014	0,800	0,800	06/10/2016 16:09
361	FER103085	IM_0750506	COMUNE DI ZIANO DI FIEMME	TRENTINO ALTO ADIGE	TRENTO	ZIANO DI FIEMME	No	No	No	Si	No	No	No	No	22/07/2013		12/12/2013	0,107	0,107	20/10/2016 15:35
362	FER103078	IM_0757302	COMUNE DI ZIANO DI FIEMME	TRENTINO ALTO ADIGE	TRENTO	ZIANO DI FIEMME	No	No	No	Si	No	No	No	No	22/07/2013		12/12/2013	0,168	0,168	20/10/2016 15:33
363	FER103699	IM_0772779	GURARDI S.R.L.	TOSCANA	MASSA CARRARA	PONTREMOLI	No	No	No	Si	No	No	No	No	26/06/2014		24/10/2016	0,219	0,219	27/10/2016 17:30
364	FER103602	IM_0889399	CONSORZIO DI BONIFICA CELLINA - MEDUNA	FRIULI VENEZIA GIULIA	PORDENONE	ROVEREDO IN PIANO	No	No	No	Si	No	No	No	No	02/04/2015		01/04/2015	0,213	0,213	02/09/2016 12:48
365	FER100171	IM_0883208	G & G ENERGIA S.A.S. DI GERBALDO DOMENICO E C.	PIEMONTE	CUNEO	BENE VAGENNA	No	No	No	Si	No	No	No	No	20/10/2015		05/02/2016	0,184	0,184	31/08/2016 19:04
366	FER100526	IM_0889638	RIOFREDDO SRL	FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	TARVISIO	No	No	No	Si	No	No	No	No	20/05/2016		12/04/2016	0,192	0,192	14/09/2016 10:04
367	FER100289	IM_0880211	BRALLO ENERGIA SRL	LOMBARDIA	PAVIA	BRALLO DI PIRESOLA	No	No	No	Si	No	No	No	No	14/06/2016		09/05/2016	0,168	0,168	15/09/2016 22:05
368	FER103624	IM_0762813	ENERGIA ITALIA S.R.L.	CAMPANIA	BENEVENTO	CUSANO MUTRI	No	No	No	Si	No	No	No	No	26/09/2016		25/06/2014	0,495	0,495	27/10/2016 15:55
369	FER103876	IM_0908698	SEIKO POWER SRL	FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	MALBORGHETTO VALBRUNA	No	No	No	Si	No	No	No	No	04/10/2016		17/10/2016	0,064	0,064	28/10/2016 18:21
370	FER103153	IM_0907872	AHR SOCIETA' CONSORTILI ARL	TRENTINO ALTO ADIGE	BOLZANO	VALLE AURINA - AHNTAL	No	No	No	Si	No	No	No	No	25/10/2016		05/07/2016	2,490	2,490	27/10/2016 17:29
371	FER103480	IM_0764545	BEUFIORE '90 DI BORTOLI ANTONIO & C. SNC	VENETO	VICENZA	BASSANO DEL GRAPPA	No	No	No	Si	No	No	No	No	27/10/2016		17/02/2012	0,157	0,157	28/10/2016 11:49
372	FER100642	IM_0902576	ACQUIDOTTO PUGLIESE SPA	PUGLIA	BARI	CORATO	No	No	No	No	Si	No	No	No	13/04/2012			0,375	0,375	27/10/2016 16:46
373	FER100387	IM_0757585	DOMUS FLOW SRL	VENETO	PADOVA	PIAZZOLA SUL BRENTA	No	No	No	No	Si	No	No	No				0,089	0,089	11/10/2016 10:21
374	FER100654	IM_0757583	DOMUS FLOW SRL	VENETO	PADOVA	PIAZZOLA SUL BRENTA	No	No	No	No	Si	No	No	No				0,242	0,242	12/10/2016 10:00
375	FER103040	IM_0905422	DOMUS BRENTA SRL	VENETO	TREVISO	FONTEANILLE	No	No	No	No	No	No	Si	No	17/12/2015		0,090	0,090	28/10/2016 11:17	
376	FER103411	IM_0900535	LAUT	FRIULI VENEZIA GIULIA	PORDENONE	SPILUMBERGO	No	No	No	No	No	No	Si	No	14/10/2016			0,249	0,249	25/10/2016 18:13
377	FER103153	IM_0900542	LAUT	FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	MANZANO	No	No	No	No	No	No	Si	No	20/10/2016			0,165	0,165	26/10/2016 10:51
378	FER100745	IM_0863613	CAMPINO ENERGIA S.A.S.	TOSCANA	PIRENZE	MARRADI	No	No	No	No	No	No	No	No	08/07/2013			0,103	0,103	03/10/2016 1

**Graduatoria degli impianti iscritti al Registro ai sensi dell'art. 9 del D.M. 23 giugno 2016
in posizione tale da non rientrare nel contingente di potenza previsto per impianti idroelettrici secondo quanto indicato nel Bando del 20 agosto 2016
Codice identificativo del Registro: IDRO_RG2016**

Numero Posizione	Codice di richiesta FID	Codice Campi	Ragione Sociale	Regione	Provincia	Comune	Impianto (sono iscritti in posizione non utile nei registri aperti a sensi del decreto ministeriale 8 luglio 2012, ai sensi della delibera del 12/12/2012, in caso di mancato completamento dell'obbligo di cui all'art. 11 del D.Lgs. 28/2011, dalla differenza tra la potenza dell'impianto e la potenza necessaria al rispetto del medesimo obbligo; nel caso di impianti ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 5 del D.M. 23 giugno 2016, dalla potenza relativa al singolo "sub-impianto"; nel caso dell'ultimo impianto ammesso in graduatoria, dalla quota parte di potenza rientrante nel contingente.	Impianto che richiede una tariffa pari al 90% di quella di cui all'allegato 1 al D.M. 23 giugno 2016	Impianto avente le caratteristiche di cui all'Art. 4, comma 3, lett. b) del D.M. 6 luglio 2012	Titolare della concessione di derivazione e del titolo autorizzativo	Impianto realizzato su canali artificiali o condotte esistenti, senza incremento né di portata derivata dal corpo idrico naturale nel periodo in cui ha luogo il prelievo	Impianto che utilizza acque di reiezione o di scarico di澄清 esistenti senza modificare il punto di reiezione o di scarico	Impianto che utilizza salti su briglie o traverse esistenti senza autorizzazione di alieno naturale o estrazione di risorse	Impianto che utilizza parte del rilascio del deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla rete di misura, senza autorizzazione di alieno naturale	Data dichiarata di conseguimento del titolo autorizzativo	Data dichiarata di conseguimento del titolo autorizzativo	Potenza impianto (MW)	Potenza conteggiata ai fini del contingente (MW)	Data e ora di completamento della richiesta di iscrizione al Registro
379	FER100192	IM_0899130	COMUNE DI PELLUGO	TRENTINO ALTO ADIGE	TRENTO	PELLUGO	No	No	No	No	No	No	No	No	10/12/2015		0,499	0,499	30/06/2016 13:25
380	FER100411	IM_0900392	AMMINISTRAZIONE SEPARATA BENI USO CIVICO DI PENNA - ASSUE DI PENNA	TRENTINO ALTO ADIGE	TRENTO	CANAZE	No	No	No	No	No	No	No	No	02/03/2016		0,097	0,097	08/09/2016 14:30
381	FER100461	IM_0907812	NATURE S.R.L.	CALABRIA	COSENZA	FUSCALDO	No	No	No	No	No	No	No	No	04/04/2016		0,099	0,099	26/10/2016 11:51
382	FER100997	IM_0773366	S.I.V. SOCIETA' IDROELETTRICA VERRES SRL	VALLE D'AOSTA	AOSTA	VERRES	No	No	No	No	No	No	No	No	05/05/2016		0,430	0,430	14/10/2016 17:22
383	FER100629	IM_0902408	ARKEE SRLS	EMILIA ROMAGNA	MODENA	PALAGIANO	No	No	No	No	No	No	No	No	29/08/2016		0,157	0,157	22/09/2016 16:02
384	FER100420	IM_0900046	TONARELLI S.P.A.	TOSCANA	LUCCA	BAGNI DI LUCCA	No	No	No	No	No	No	No	No	21/12/2000		0,770	0,770	08/09/2016 20:04
385	FER100710	IM_0678791	VALLE ASDI S.R.L.	CALABRIA	CATANZARO	GUARDIAVALE	No	No	No	No	No	No	No	No	22/05/2003		1,068	1,068	27/10/2016 17:51
386	FER100712	IM_0678809	VALLE ASDI S.R.L.	CALABRIA	CATANZARO	GUARDIAVALE	No	No	No	No	No	No	No	No	22/05/2003		1,168	1,168	27/10/2016 18:02
387	FER100715	IM_0678661	SIEEM S.R.L.	CALABRIA	REGGIO DI CALABRIA	BIVONDI	No	No	No	No	No	No	No	No	25/06/2009		1,850	1,850	27/10/2016 18:15
388	FER100615	IM_104949P	STEIN AN STEIN ITALIA S.R.L.	TRENTINO ALTO ADIGE	BOLZANO	FORTITZZA - FRANZISFESTE	No	No	No	No	No	No	No	No	22/03/2010		1,231	1,231	27/10/2016 18:33
389	FER100176	IM_0899153	E-LECTRIQUE SRL	VALLE D'AOSTA	AOSTA	MORMEX	No	No	No	No	No	No	No	No	21/09/2010		0,176	0,176	30/08/2016 09:54
390	FER100928	IM_0780318	COMUNE DI GESSOPALENA	ABRUZZO	CHieti	GESSOPALENA	No	No	No	No	No	No	No	No	10/11/2010		0,912	0,912	27/10/2016 09:45
391	FER100427	IM_0597212	EURICOM IMMOBILIARE SRL	PIEMONTE	CUNEO	MORONDOV	No	No	No	No	No	No	No	No	30/08/2012		0,657	0,657	25/10/2016 16:30
392	FER100322	IM_0659677	HPE SRL	LOMBARDIA	MANTOVA	MARMIROLO	No	No	No	No	No	No	No	No	13/02/2013		0,994	0,994	01/09/2016 11:24
393	FER100166	IM_0774868	F.I.E. S.R.L.	PIEMONTE	CUNEO	MONTE ROSSO GRANA	No	No	No	No	No	No	No	No	27/03/2013		0,062	0,062	24/10/2016 12:49
394	FER100341	IM_0807741	PAPALEO GEOM. VINCENZO GAETANO - S.R.L.	CALABRIA	COSENZA	LAINO CASTELLO	No	No	No	No	No	No	No	No	06/05/2013		0,461	0,461	25/10/2016 10:38
395	FER100566	IM_0902425	TECHNOTIAM GE	CALABRIA	COSENZA	FAGNANO CASTELLO	No	No	No	No	No	No	No	No	22/08/2013		0,099	0,099	24/10/2016 13:06
396	FER100673	IM_0761130	RIALCA DUE DI CHIOLENO PAOLO GIOVANNI	PIEMONTE	TORINO	RIBORZONE	No	No	No	No	No	No	No	No	18/12/2013		0,097	0,097	28/10/2016 10:14
397	FER100953	IM_0763414	HYDROS LOCANA SRL	PIEMONTE	TORINO	LOCANA	No	No	No	No	No	No	No	No	05/03/2014		0,929	0,929	26/10/2016 16:12
398	FER100607	IM_0773603	ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI SAN FRANCESCO S.R.L.	CALABRIA	VIBO VALENTIA	CARSTRAND	No	No	No	No	No	No	No	No	24/03/2014		0,491	0,486	26/10/2016 16:31
399	FER100169	IM_0899004	SAN CARLO S.R.L.	LOMBARDIA	BRESCIA	BOVEGNO	No	No	No	No	No	No	No	No	22/04/2014		0,339	0,339	02/09/2016 12:20
400	FER100449	IM_0773648	EURICOM IMMOBILIARE SRL	PIEMONTE	CUNEO	PIVOLA	No	No	No	No	No	No	No	No	11/06/2014		0,438	0,438	25/10/2016 16:37
401	FER100063	IM_0900548	ENERGIA AMBIENTE SRL	CALABRIA	COSENZA	SCIGLIANO	No	No	No	No	No	No	No	No	24/06/2014		0,379	0,379	19/10/2016 15:42
402	FER100694	IM_0772734	SETA S.R.L.	PIEMONTE	TORINO	NOVARA	No	No	No	No	No	No	No	No	25/06/2014		0,491	0,491	27/10/2016 16:54
403	FER100346	IM_0907371	IDRO ENERGY GRSOL SRL	VENETO	BELLUNO	BELLUNO	No	No	No	No	No	No	No	No	26/06/2014		0,653	0,653	25/10/2016 14:52
404	FER100363	IM_0767848	DELLA MEA DANIELE	FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	CHIUSAFORTE	No	No	No	No	No	No	No	No	21/11/2014		0,072	0,072	24/10/2016 16:35
405	FER100014	IM_0905914	NIEDERKOFER FRIEDRICH	TRENTINO ALTO ADIGE	BOLZANO	VALLE AURINA - AHRNTAL	No	No	No	No	No	No	No	No	23/04/2015		0,087	0,087	27/10/2016 08:40
406	FER100676	IM_0908061	CONSORZIO CENTRALE ELETTRICA ALPENBAH SRL	TRENTINO ALTO ADIGE	BOLZANO	SAERNTINO - SAIRNTAL	No	No	No	No	No	No	No	No	05/05/2015		0,136	0,136	28/10/2016 08:13
407	FER100704	IM_0907905	IDROELETTRICA VAL POSINA SRL	VENETO	VICENZA	POSINA	No	No	No	No	No	No	No	No	13/08/2015		0,134	0,134	28/10/2016 10:43
408	FER100759	IM_0903030	IDROELETTRICA TORRENTE UPTTA SRL	CAMPANIA	AVELLINO	MELITO IRPINO	No	No	No	No	No	No	No	No	26/10/2015		0,975	0,975	06/10/2016 12:00
409	FER100686	IM_0903214	SIPRE SAS DI GENRE GABRIELE & C.	PIEMONTE	CUNEO	CRISOLLO	No	No	No	No	No	No	No	No	28/10/2015		0,084	0,084	12/10/2016 17:04
410	FER100429	IM_0773168	PAPALEO GEOM. VINCENZO GAETANO - S.R.L.	BASILICATA	POTENZA	LATRONICO	No	No	No	No	No	No	No	No	25/11/2015		0,500	0,500	25/10/2016 13:35
411	FER100863	IM_0771707	UNDERGROUND SYSTEM	LOMBARDIA	VARSE	DUMENZA	No	No	No	No	No	No	No	No	17/12/2015		2,600	2,600	28/10/2016 17:39
412	FER100336	IM_0907513	COMUNE DI TENNO	TRENTINO ALTO ADIGE	TRENTO	TENNO	No	No	No	No	No	No	No	No	21/12/2015		0,203	0,203	26/10/2016 12:14
413	FER100390	IM_0907644	CONSORZIO F. WERN KUHBERG SRL	TRENTINO ALTO ADIGE	BOLZANO	SAERNTINO - SAIRNTAL	No	No	No	No	No	No	No	No	04/03/2016		0,181	0,181	24/10/2016 11:08
414	FER100442	IM_0907332	EURICOM IMMOBILIARE SRL	PIEMONTE	NOVARA	CEBRANO	No	No	No	No	No	No	No	No	31/03/2016		0,243	0,243	25/10/2016 16:23
415	FER100300	IM_0906266	ENEL PRODUZIONE	LOMBARDIA	BRESCIA	IGRO	No	No	No	No	No	No	No	No	04/10/2016		0,861	0,861	28/10/2016 10:47
416	FER100608	IM_0904575	AMGA ENERGIA SERVIZI SRL	EMILIA ROMAGNA	FORLI' / CESENA	VERGHENETO	No	No	No	No	No	No	No	No	07/10/2016		0,062	0,062	27/10/2016 14:17
417	FER100967	IM_0905144	IDROELETTRICA FELLA SRL	FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	PONTEBBA	No	No	No	No	No	No	No	No	12/10/2016		2,470	2,470	18/10/2016 11:33
418	FER100358	IM_0906720	ORIOLO SRL	VENETO	BELLUNO	DOMGEGE DI CADORE	No	No	No	No	No	No	No	No	17/10/2016		0,414	0,414	25/10/2016 15:01
419	FER100213	IM_0906473	IREN ENERGIA S.P.A.	PIEMONTE	TORINO	NOVARA	No	No	No	No	No	No	No	No	18/10/2016		0,310	0,310	27/10/2016 15:19
420	FER100083	IM_0906300	ISPE ENERGIE SRL	MOLISE	ISERNA	MACCHIA D'ISERNA	No	No	No	No	No	No	No	No	18/10/2016		0,981	0,981	20/10/2016 16:36
421	FER100725	IM_0903208	CHPOWER S.R.L.	PIEMONTE	TORINO	VENARIA REALE	No	No	No	No	No	No	No	No	24/10/2016		0,158	0,158	27/10/2016 19:28
422	FER100794	IM_0908360	REGELBERGBAU GMBH	VENETO	BELLUNO	BORCA DI CADORE	No	No	No	No	No	No	No	No	24/10/2016		0,226	0,226	28/10/2016 11:28
423	FER100470	IM_0903887	GREEN FACTORY S.R.L.	TOSCANA	LUCCA	BAGNI DI LUCCA	No	No	No	No	No	No	No	No	24/10/2016		0,294	0,294	27/10/2016 12:15
424	FER100801	IM_0908491	AZIENDA ENERGETICA AVAS SRL	TRENTINO ALTO ADIGE	BOLZANO	SAN LEONARDO IN PASSIRIA - ST. LEONHARD IN PASSIRIER	No	No	No	No	No	No	No	No	28/10/2016		0,215	0,215	28/10/2016 15:44
TOTALE:																		556,625	

Note:

La Potenza conteggiata ai fini del contingente (MW) è determinata:

- nel caso di interventi di potenziamento, dall'incremento di potenza a seguito dell'intervento;

- nel caso di impianti realizzati ai fini dell'adempimento all'obbligo di cui all'art. 11 del D.Lgs. 28/2011, dalla differenza tra la potenza dell'impianto e la potenza necessaria al rispetto del medesimo obbligo;

- nel caso di impianti ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 5 del D.M. 23 giugno 2016, dalla potenza relativa al singolo "sub-impianto";

- nel caso dell'ultimo impianto ammesso in graduatoria, dalla quota parte di potenza rientrante nel contingente.



Elenco degli impianti idroelettrici iscritti al Registro ai sensi dell'art. 9 del D.M. 23 giugno 2016 e oggetto di rinuncia

Codice identificativo del Registro: IDRO_RG2016

Numero Posizione	Codice di richiesta FER	Codice Consumo	Ragione Sociale	Regione	Provincia	Comune	Impianto idoneo iscritto in posizione non utile nei registri aperti ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 2012, mentre, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ha di titolo autorizzativo sia, per le fonti per le quali è necessaria la concessione, di titolo concesso	Impianto che richiede una tariffa pari al 90% di quella di cui all'allegato 1 al D.M. 23 giugno 2016	Impianto avente le caratteristiche di cui all'art.4, comma 1, lett. b) del D.M. 6 luglio 2012	Titolari della concessione di derivazione e del titolo autorizzativo	Impianto realizzato su campi artificiali e condotte esistenti, senza intervento su di portata derivata dal corpo idrico naturale né del periodo in cui ha luogo il prelievo	Impianto che utilizza acque di rimborsione e di scarico di clienti esistenti senza modificare il punto di restituzione e di scarico	Impianto che utilizza valti su briglie o traverse esistenti senza sottensione di avveo naturale e autorazione di riserva	Impianto che utilizza parte del rinficio del delusore stesso visto al vertice della quota destinata alla scala di risalita, senza sottensione di avveo naturale	Data dichiarata di consegnaimento del titolo autorizzativo	Data dichiarata di consegnaimento del titolo concessorio	Potenza Impianto (MW)	Data e ora di completamento della richiesta di iscrizione al Registro	Potenza oggetto di rinuncia (MW)	Data di fine della Richiesta di Rinuncia
1	FER300324	RM_0734886	CONSORZIO ELETTRICO DI POZZA DI FASSA SOC. COOPERATIVA	TRENTINO ALTO ADIGE	TRENTO	POZZA DI FASSA	Si	Si	No	Si	No	No	No	No	18/05/2014	18/05/2014	0,465	31/8/16 20:15	0,240	14/04/2017
2	FER300650	RM_0902759	TOMARELLI S.P.A.	TOSCANA	LUCCA	BADIN DI LUCCA	No	No	Si	No	No	No	No	No	02/11/2011	02/11/2011	0,049	12/10/16 17:09	(*)	28/10/2016
3	FER301503	RM_0773236	IRONDOIA VALPI S.R.L.	TOSCANA	MASSA CARRARA	VILAFRANCA IN LUNIGIANA	Si	Si	No	Si	No	No	No	No	20/04/2014	05/12/2014	0,098	27/10/16 16:35	(*)	28/10/2016

Note:
- Gli impianti inclusi nel presente elenco sono ordinati in base alla data e ora di completamento della richiesta.
(*) Rinuncia effettuata prima della data di pubblicazione della graduatoria; potenza non oggetto di scorrimento.

N. ____/____ REG.PROV.PRES.
N. 07816/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7816 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Soc Idroelettrica Ivrea Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Germana Cassar, Andrea Leonforte, Alessandro Boso Caretta, con domicilio eletto presso lo studio Alessandro Boso Caretta in Roma, via Due Macelli, 66;

contro

Gse Spa - Gestore dei Servizi Energetici, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluca Maria Esposito, Maria Antonietta Fadel, Antonio Pugliese, con domicilio eletto presso lo studio Gianluca Maria Esposito in Roma, Lungotevere Arnaldo Da Brescia, 11;

nei confronti di

Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge

dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare non costituito in giudizio;

per l'annullamento

della nota prot. gseweb/p20160035309 del 13.4.16 recante il rigetto della richiesta di riconoscimento dell'incentivo previsto dal dm 6.7.12 in relazione all'impianto idroelettrico di proprietà del ricorrente sito sul naviglio d'ivrea (to) - codice fer 000652 - risarcimento danni -

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza di autorizzazione alla notifica del secondo ricorso per motivi aggiunti ai controinteressati per pubblici proclami del 3.8.2017;

Preso atto della dichiarazione resa da parte ricorrente in ordine al numero elevato dei controinteressati (126 + 424), soggetti inclusi nella tabella A e nella tabella C di cui al registro RG-IDRO 2016 del DM 23 giugno 2016;

Considerato che, in ragione dell'elevato numero dei controinteressati la notifica individuale assume i caratteri di particolare difficoltà ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 co. 4 e 49 co. 3 c.p.a.;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate;

Atteso che l'art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che "il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile";

Ritenuto che la norma sia applicabile anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami consentendo al giudice adito di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (in giurisprudenza, v., tra le altre, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I

ter, ordinanza n. 07680/2015);

Considerato inoltre che, al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati, non appare necessaria la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, dell'intero contenuto del ricorso e delle sue conclusioni;

Ritenuto, pertanto, di determinare le seguenti modalità per l'effettuazione della notifica per pubblici proclami:

- nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento, (II) il nome della parte ricorrente, (III) gli estremi del ricorso, del provvedimento impugnato, (IV) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente, (V) l'indicazione che il testo integrale del ricorso può essere consultato sul sito internet dell'amministrazione competente (VI) l'indicazione nominativa dei soggetti controinteressati;
- l'Amministrazione avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dell'elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza, individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;
- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;
- l'amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si

confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso.

Le dette pubblicazioni dovranno avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza e dispone l'integrazione del contraddittorio secondo quanto indicato in parte motiva.

Conferma per la trattazione del merito del giudizio l'udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2018.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 19 settembre 2017.

Il Presidente
Giampiero Lo Presti

IL SEGRETARIO



Avv. Germana Cassar
Avv. Andrea Leonforte
Avv. Alessandro Boso Caretta

MANDATO

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL
LAZIO – SEDE DI ROMA
RICORSO**

Nell'interesse di Idroelettrica Ivrea S.r.l. (C.F. e P.IVA 12125441001), con sede legale in Roma Via Abruzzi 25, 00187, in persona del proprio legale rappresentante p.t Ing. Armando Manca di Villahermosa (di seguito, anche la "Società"), rappresentata e difesa dagli avv.ti Germana Cassar (CSSGMN66S64F952A), Andrea Leonforte (LNFNDR79S29G273X) ed Alessandro Boso Caretta (BSCLSN69R06H501W), con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo (DLA Piper Studio Legale Tributario Associato) in Roma, Via dei Due Macelli 66, 00187, come da mandato a margine del presente atto.

Ai sensi dell'art. 136 del D.lgs. 104/2010 si indica l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. Germana Cassar: germana.cassar@milano.pecavvocati.it ed il seguente numero di fax +39 02 80 61 82 01

- **ricorrente**

contro

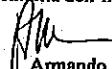
- Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito "GSE"), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

dandone notificazione a

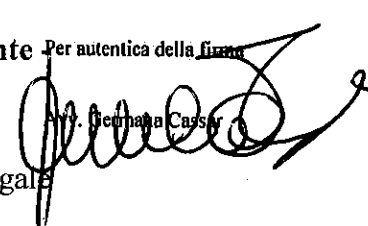
- Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

Io sottoscritto Ing. Armando Manca di Villahermosa (C.F. MNCRND51P03H501Q), nella mia qualità di legale rappresentante p.t. di Idroelettrica Ivrea S.r.l. (C.F. e P.IVA 12125441001), con sede legale in Roma Via Abruzzi 25, 00187, delego gli avv.ti Germana Cassar (C.F. CSSGMN66S64F952A), Andrea Leonforte (LNFNDR79S29G273X) ed Alessandro Boso Caretta (BSCLSN69R06H501W) a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio proposto innanzi al TAR Lazio, sede di Roma, conferendo loro, anche disgiuntamente, ogni più ampia facoltà di legge, incluso il potere di proporre motivi aggiunti, istanze cautelari, domande risarcitorie ed ogni altra domanda connessa e consequenziale, memorie difensive e note per l'udienza, nonché il potere di farsi sostituire in udienza.

Al fini del presente giudizio, eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Alessandro Boso Caretta (DLA Piper Studio Legale Tributario Associato) in Roma, Via dei Due Macelli 66, 00187. Dichiaro inoltre, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, di essere stato reso edotto che i dati personali richiesti direttamente o raccolti presso terzi verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e conseguentemente presto il necessario consenso al loro trattamento. Prendo atto che il trattamento avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche correlate alle finalità dell'incarico.


Ing. Armando Manca di Villahermosa

- **resistente** Per autentica della firma


Avv. Germana Cassar

- **Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

- **Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

per l'annullamento, previa sospensione cautelari degli effetti

- della nota del GSE prot. GSEWEB/P20160035309 del 13 aprile 2016, ricevuta dalla ricorrente in pari data a mezzo PEC, recante il rigetto della richiesta di riconoscimento dell'incentivo previsto dal DM 6 luglio 2012 in relazione all'impianto idroelettrico di proprietà del ricorrente sito sul Naviglio d'Ivrea nel Comune di Ivrea (TO) - codice FER 000652 (**doc. 1**), nonché tutti gli atti presupposti, conseguenti e/o connessi, ivi incluso la nota del GSE prot. GSEWEB/P20160000096 del 4 gennaio 2016, ricevuta dalla ricorrente in pari data a mezzo PEC, recante la comunicazione del preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241/1990 (**doc. 2**),

anche eventualmente previa disapplicazione

delle Procedure Applicative del D.M. 6 luglio 2012 contenenti i regolamenti operativi per le procedure d'asta e per le procedure di iscrizione ai registri adottate dal GSE - versione aggiornata del 13 gennaio 2014 (**doc. 3**) a seguito di accertamento del diritto della ricorrente a che l'esame del possesso del criterio di priorità di cui all'art. 10, comma 3 lett. e), i. del D.M. 6 luglio 2012 venga svolto alla stregua delle sole previsioni contenute nello stesso D.M. 6 luglio 2012 e nelle Procedure Applicative del D.M. 6 luglio 2012 contenenti i regolamenti operativi per le procedure d'asta e per le procedure di iscrizione ai registri del 24 agosto 2012 adottate

dal GSE (**doc. 4**) (versione vigente al momento della pubblicazione sul sito web del GSE del bando relativo alla procedura IDRO_RG2012 dell'8 settembre 2012 e della domanda di iscrizione al registro presentata dalla ricorrente in data 27 novembre 2012), senza prendere in considerazione ulteriori aggiornamenti, ovvero, in subordine

per l'annullamento, previa sospensione cautelare degli effetti,
delle Procedure Applicative del D.M. 6 luglio 2012 contenenti i regolamenti operativi per le procedure d'asta e per le procedure di iscrizione ai registri adottate dal GSE - versione aggiornata del 13 gennaio 2014, in parte *qua* (**doc. 3**) e di ogni ulteriore presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto (con riserva di proporre ricorso per motivi aggiunti).

per la condanna

del GSE al risarcimento dei danni derivanti dai provvedimenti gravati.

* * * *

FATTO

1-. L'odierna ricorrente è una società attiva nella produzione di energia elettrica da fonte idroelettrica, i cui soci sono l'Associazione d'Irrigazione Est Sesia (costituita con atto R.D. 13 agosto 1926 n. 1907, riconosciuta consorzio di irrigazione con R.D. 7 aprile 1927 n. 648, consorzio di miglioramento fondiario con D.M. 3 settembre 1940 n. 3721/4631 e autorizzata con D.M. 13 dicembre 1955 n. 34500 ad assumere le funzioni di consorzio di bonifica acquisendo anche la figura e le prerogative di organismo di diritto pubblico, il cui Statuto è approvato con Deliberazioni

delle Giunte regionali di Piemonte e Lombardia, con sede in Novara, operante sul comprensorio irriguo ad est del fiume Sesia, delimitato dai fiumi Sesia, Ticino e Po, nell'"Alta Pianura Novarese" e nella "Pianura dell'Oltrepò Pavese", con funzioni anche di difesa del suolo e di salvaguardia e razionale utilizzazione delle risorse idriche) e Energia Italia S.r.l. (socio privato industriale) (**doc. 5**).

2-. In data 27 novembre 2012, la ricorrente, essendo titolare del titolo concessorio ai sensi dell'art. 166 del D.lgs 152/2006 (TU Ambiente) per l'uso dell'acqua del canale Naviglio d'Ivrea e per la costruzione e gestione di un impianto idroelettrico giusto atto a rogito del Notaio Dott. Gian Vittorio Cafagno rep. 53557/16985 del 15 novembre 2012, presentava domanda di iscrizione del proprio Impianto idroelettrico di potenza pari a 1,653 MW ubicato nel Comune di Ivrea (di seguito, l'"Impianto") nel registro IDRO_RG2012 pubblicato dal GSE unitamente al bando pubblico del 8 settembre 2012, ai sensi del D.M. 6 luglio 2012 (**doc. 6**).

3-. Ai fini del possesso dei criteri di priorità per la formazione della graduatoria da parte del GSE, la Società dichiarava di essere in possesso del titolo concessorio sin dal 15 novembre 2012 e opzionava la sub-tipologia di cui all'art. 10, comma 3 lett. e), i. del D.M. 6 luglio 2012, i.e., "impianti realizzati su canali o condotte esistenti, senza incremento di portata derivata" (**doc. 7**).

4-. L'Impianto della ricorrente risultava incluso in posizione n. 14 nella graduatoria degli impianti ammessi (Tabella A), pubblicata dal GSE in data 15 gennaio 2013 e successivamente aggiornata in data 8 marzo 2013 e 5

giugno 2013, ai fini della prenotazione dell'incentivo previsto dal D.M. 6 luglio 2012 (**doc. 8**).

5.- In ragione del collocamento dell'Impianto in posizione utile nella graduatoria nei limiti di costo annuo, la Società dava avvio ai lavori di realizzazione dell'Impianto.

6.- In data 10 settembre 2014, il GSE, con nota prot. GSE/P20140133671, avviava l'attività di controllo mediante verifica documentale ai sensi del D.M. 31 gennaio 2014, chiedendo di trasmettere tutta la documentazione relativa ai documenti rilevanti per la richiesta di iscrizione al registro (titolo concessorio, autorizzazione, varianti etc..) (**doc. 9**).

In riscontro a tale richiesta, la Società, in data 25 settembre 2014, forniva al GSE alcuni chiarimenti in merito al titolo concessorio e tutta la documentazione, tra cui anche la Determinazione n. 520-702162/2007 del 22 giugno 2007 e anche la planimetria dell'Impianto con evidenza delle opere di presa e di restituzione, allegata al doc. 9 dei suddetti chiarimenti (**doc. 10**).

Con nota prot. GSE/P20140153818 del 29 ottobre 2014, il GSE, esaminata tutta la documentazione, si limitava a richiedere ulteriori chiarimenti in merito alla titolarità in capo alla Società della concessione di derivazione d'acqua dal 15 novembre 2012 e richiedeva documentazione integrativa e nella specie *"comunicazione da parte della Provincia di Torino - Area Risorse Idriche e Qualità dell'Aria Servizio Risorse Idriche dalla quale si evinca che sin dalla data del 15.11.2012 la Idroelettrica Ivrea S.r.l. fosse*

titolare della concessione di derivazione n. 520 - 702162/2007 del 22 giugno 2007" (doc. 11).

In riscontro a tale richiesta, la ricorrente, a mezzo dei propri legali, con nota del 8 novembre 2014, inviava al GSE documentate osservazioni in merito alla natura giuridica dell'atto notarile n. 53557/16985 del 15.11.2012 e alla sua valenza di "titolo concessorio" ai sensi dell'art. 166 del D.lgs 152/2006 e, in via subordinata, chiedeva al GSE la sospensione del procedimento di verifica, in attesa delle determinazioni della Provincia di Torino (oggi Città Metropolitana di Torino) in merito alla domanda di sub-ingresso richiesta dalla ricorrente nella Determinazione n. 520 - 702162/2007 del 22 giugno 2007 e relativo disciplinare n. 11741 (doc. 12).

Con D.D. n. 227-9641/2015 del 9 aprile 2015, la Città Metropolitana di Torino (già Provincia di Torino) riconosceva espressamente alla Società quale titolare dell'utenza di cui alla citata D.D. n. 520-702162/2007 del 22/6/2007 di concessione di derivazione d'acqua, dando atto che, in forza dell'atto notarile in data 15/11/2012 prodotto in allegato alla domanda di subingresso, esiste in capo alla medesima Società e con decorrenza da detta data, il titolo concessorio di cui al combinato disposto degli artt. 135 e 134 del R.D. 8/5/1904 n. 368 e dell'art. 166 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per la realizzazione dell'intervento idroelettrico (doc. 13).

In data 24 aprile 2015, la Società, a mezzo dei suoi legali, inviava, via PEC, al GSE tale D.D. n. 227-9641/2015 del 9 aprile 2015 (doc. 14).

In riscontro di tali chiarimenti e del contenuto della D.D. n. 227-9641/2015 del 9 aprile 2015, il GSE, con nota prot. GSE/P20150050603 del 18 maggio

2015, accoglieva le osservazioni della ricorrente comunicando la positiva conclusione del procedimento di verifica documentale (doc. 15).

7.- Ottenuta dal GSE la conferma espressa della correttezza della procedura di iscrizione dell'Impianto nel registro del GSE e facendo legittimo affidamento sulla positiva conclusione del procedimento di verifica effettuato dal GSE, la Società proseguiva i lavori di realizzazione dell'Impianto in piena conformità ai titoli autorizzativi ottenuti, investendo ingenti capitali e risorse economiche.

L'Impianto veniva quindi completato ed entrava in esercizio in data 8 settembre 2015 (doc. 16).

8.- In data 5 ottobre 2015, nei tempi previsti dal DM 6 luglio 2012, la Società presentava al GSE la richiesta di riconoscimento dell'incentivo previsto dal citato D.M. (doc. 17).

Per quanto qui di interesse, in conformità alle Procedure Applicative del GSE, la Società trasmetteva al GSE tutta la documentazione confermando il possesso del criterio di priorità di cui all'art. 10 comma 3 lett. e)-i) del D.M. 6 luglio 2012 indicato nella richiesta di iscrizione nel registro (*"impianto realizzato su canali o condotte esistenti, senza incremento di portata derivata"*).

In particolare, in allegato alla predetta istanza, la Società trasmetteva al GSE la relazione tecnica a firma dell'ing. Mario Marongiu (doc. 18) attestante il pieno rispetto da parte dell'Impianto del sopra indicato criterio di priorità dal momento che: i) l'Impianto è realizzato sul canale artificiale denominato Naviglio d'Ivrea; ii) tale canale è esistente come dimostrato dal

fatto che viene citato già nel Decreto Ministeriale n. 2347 del 8 novembre 1990; iii) la realizzazione dell'Impianto non ha comportato alcun incremento della portata derivata rispetto ai titoli concessori pregressi.

9.- Del tutto inaspettatamente, con nota prot. GSEWEB/P20160000096 del 4 gennaio 2016, il GSE trasmetteva al ricorrente il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241/1990 in relazione alla richiesta di incentivazione sopra citata (**doc. 2**).

Secondo il GSE, l'Impianto della ricorrente non rientrerebbe nella sub-tipologia relativa al criterio di priorità di cui all'art. 10 comma 3 lett. e) punto i. del DM 6 luglio 2012 indicato nella richiesta di iscrizione nel registro (*"impianto realizzato su canali o condotte esistenti, senza incremento di portata derivata"*), dal momento che l'Allegato 21 della versione aggiornata delle Procedure Applicative del GSE, introdotto solamente in data 13 gennaio 2014, prevede che, per integrare il suddetto criterio di priorità, sarebbe anche *"necessario che sia la presa sia la restituzione dell'impianto si trovino sul medesimo canale o sulla medesima condotta ovvero sia che non siano intervenute modifiche del punto di restituzione al recettore (corpo idrico naturale) rispetto alla situazione esistente prima dell'intervento"*.

Sulla base di tale premessa, il GSE riteneva che la documentazione fornita dalla ricorrente avrebbe dimostrato invece che la restituzione dell'Impianto non si trova sul medesimo canale delle opere di presa, così come richiederebbe il nuovo Allegato 21 delle Procedure applicative nella versione aggiornata del 13 gennaio 2014.

Oltre a tale circostanza, il GSE affermava anche di non avere potuto verificare la condizione dell'assenza di incremento di portata derivata e, a tale fine, si limitava a richiedere alla ricorrente la trasmissione del disciplinare di concessione di derivazione originario.

10.- In data 14 gennaio 2016 la Società presentava al GSE le proprie motivate e documentate osservazioni al preavviso di rigetto, inviando la documentazione richiesta dal GSE (**doc. 19**).

In primo luogo, la Società contestava l'applicazione dell'Allegato 21 nella parte in cui richiede che anche **la restituzione** (e non solo le opere di presa e l'impianto stesso) debba trovarsi *"sul medesimo canale o sulla medesima condotta ovverosia che non siano intervenute modifiche del punto di restituzione al ricettore (corpo idrico naturale) rispetto alla situazione esistente prima dell'intervento"* evidenziando il fatto che **tale definizione non è presente nel D.M. 6 luglio 2012 e nella versione delle Procedure Applicative del 24 agosto 2012 applicabili *ratione temporis*, ed non rispecchia la tipologia degli "Impianti realizzati su canale"**.

La ricorrente eccepiva che la contestata previsione contenuta nell'Allegato 21 aveva introdotto per la prima volta una condizione diversa ed ulteriore rispetto alla norma originariamente vigente ed applicabile *ratione temporis* e, per tale ragione, non poteva essere applicata dal GSE alla fattispecie *de quo*.

La Società' argomentava che, di contro, **come attestato da tutti i titoli autorizzativi** rilasciati alla Società e forniti al GSE, tutti gli enti competenti hanno sempre qualificato **l'Impianto** della ricorrente **come Impianto**

realizzato sul Naviglio d'Ivrea. Di conseguenza, l'Impianto e' da ritenersi pienamente conforme al criterio di priorità indicato nell'art. 10 comma 3 lett. e) punto i. del DM 6 luglio 2012.

Peraltro, nelle medesime osservazioni del 14 gennaio 2016, nonostante dovesse ritenersi pacifico che il nuovo e ulteriore requisito introdotto per la prima volta dall'Allegato 21 nelle Procedure Applicative del 13 gennaio 2014 non si applicasse al caso di specie *ratione temporis*, la ricorrente **faceva espressa riserva di svolgere un accertamento** tecnico, se ritenuto opportuno dal GSE, sulla sussistenza anche del requisito dell'assenza di modifiche della restituzione al recettore rispetto alla situazione esistente prima dell'intervento.

Quanto all'assenza di incremento di portata derivata, la ricorrente faceva presente al GSE che sia il titolo concessorio del 15 novembre 2012 sia la concessione di derivazione di cui alla DD n. 520-702162/2007 del 22 giugno 2007, nella cui titolarità la ricorrente era subentrata, specificava espressamente il diritto di derivare 400 moduli massimi e che tale portata rientrava entro le portate derivabili stabilite dal Decreto Ministeriale n. 2347 del 8 novembre 1990 e cioè fino a 520 moduli massimi.

11.- Senza garantire alla ricorrente un pieno ed effettivo diritto di partecipazione procedimentale, né svolgere i dovuti approfondimenti istruttori (necessari anche in ragione della gravità del provvedimento poi adottato) in aperta violazione anche dei doveri imposti al GSE dal D.M. 31 gennaio 2014, **travisando palesemente i fatti**, il GSE, con la impugnata nota prot. GSEWEB/P20160035309 del 13 aprile 2016, disponeva "la

decadenza dell'impianto dalla graduatoria del Registro" e la mancata ammissione dell'impianto agli incentivi.

Secondo il GSE, la ricorrente avrebbe indebitamente beneficiato del criterio di priorità di cui all'art. 10 comma 3 lett.e) punto i. del DM 6 luglio 2012, in quanto l'ulteriore requisito introdotto nell'Allegato 21 delle Procedure Applicative del 13 gennaio 2014 relativo alle modalità e limiti della "restituzione delle acque" costituirebbe una mera esplicitazione di quanto già previsto dall'art. 10, comma 3, lettera e) romanino i. del D.M. 6 luglio 2012. Sicchè, a detta del GSE, non risulterebbe verificata la condizione di impianto realizzato su canale o condotta esistente dal momento che, nel caso di specie, la sola opera di presa è realizzata sul canale esistente e il "canale di restituzione nel Fiume Dora Baltea in Comune di Ivrea" si svilupperebbe, invece, al di fuori del Naviglio d'Ivrea.

Secondo il GSE, non risulterebbe verificata neppure la condizione del mancato incremento di portata derivata in quanto, a suo dire, *"la portata derivata dal Naviglio di Ivrea con concessione rilasciata con Decreto Ministeriale n. 2347 dell'8 novembre 1990 era pari alla capienza del canale alla medesima data (pari a 250 moduli); la massima portata derivabile dal fiume, pari a 520 moduli, deriva dall'aumento della capienza del Naviglio d'Ivrea a seguito di progetti redatti dall'amministrazione demaniale di cui l'impianto in oggetto risulta esserne parte. Infatti, la portata concessa per il solo impianto in oggetto, pari a 400 moduli, risulta essere collegata al progetto di ampliamento del canale di Ivrea come specificato nel Disciplinare di concessione, "detti valori sono ricompresi in*

quelli già assentiti alla Coutenza medesima con D.M. 8.11.1990 n. 2347 a decorrere dal completamento dei lavori di ampliamento del Naviglio d'Ivrea, tali da consentire al Naviglio stesso l'utilizzo dell'intera portata prevista".

12.- Ricevuto il provvedimento di diniego, la Società si rivolgeva alla Città Metropolitana di Torino, unico ente competente (i.e., la Città Metropolitana di Torino, già Provincia di Torino) ad esprimersi in merito alla sussistenza della condizione del *"mancato incremento di portata derivata"*.

Conseguentemente, in data 5 maggio 2016, la Società, ripercorrendo ancora una volta tutti i titoli concessori di derivazione delle acque in relazione al Naviglio d'Ivrea, già comunque consegnati e in possesso del GSE in sede di procedimento per l'ammissione all'incentivo, chiedeva alla Città Metropolitana di Torino (**doc. 20**) di attestare che:

"- alla data di rilascio dell'atto notarile in data 15/11/2012 quale titolo concessorio di cui al combinato disposto degli artt. 135 e 134 del R.D. 8/5/1904 n. 368 e dell'art. 166 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per la realizzazione dell'intervento idroelettrico e utilizzato per l'iscrizione a registro per la prenotazione dell'incentivo, la portata massima derivabile dal Fiume Dora Baltea a mezzo del Naviglio di Ivrea era già stata determinata in complessivi 520 moduli (52.000 l/s) e la portata media in complessivi 369 moduli (36.900 l/s); e

- il titolo concessorio di cui all'atto notarile del 15/11/2012 non ha comportato alcun incremento di portata derivata rispetto alle portate assentite dal D.D. n. 520-702162/2007 del 22 giugno 2007 e dal Decreto

Ministeriale n. 2347 del 8 novembre 1990."

13.- Dando riscontro a tale richiesta di chiarimento ed esaminando i documenti nella loro interezza, la Città Metropolitana di Torino, con nota prot. 71778 del 9 giugno 2016 attestava, oltre ogni ragionevole dubbio, che:

"[.] ai sensi del D.M. 8/11/1990 n. 2347, a decorrere dal 7/11/2010, termine assegnato dal medesimo Decreto per la conclusione dei lavori di completamento e consolidamento del Naviglio di Ivrea, la competenza assentita al Naviglio stesso ed in base alla quale avviene la corresponsione del canone demaniale è stabilita in misura pari a 52.000 litri/s massimi e 36.900 litri/s medi" e precisato che i titoli concessori in base ai quali viene esercitato l'Impianto "non comportano alcun incremento della competenza già in precedenza assentita per il prelievo dell'acqua dal Fiume Dora Baltea a mezzo del Naviglio di Ivrea" (doc. 21).

In effetti, l'art. 8 del suddetto Decreto Ministeriale n. 2347 del 8 novembre 1990 (allegato al doc. 19 consegnato al GSE in sede di presentazione delle osservazioni ex art. 10 bis della Legge 241/90, doc. 21-bis) prevede che, a decorrere dal completamento dei lavori di allargamento del Naviglio d'Ivrea e in ogni caso decorsi venti anni dal 8 novembre 1990 e **dunque a partire dal 7 novembre 2010**, la derivazione sarebbe aumentata di ulteriori moduli medi 190, corrispondenti ad ulteriori moduli massimi 270. Nelle more del termine ventennale sopra indicato ed in seguito ad eventi di alluvioni e piene del Fiume Dora Baltea, prima l'Amministrazione Generale dei Canali Demaniali di Irrigazione e successivamente le

Associazioni d'Irrigazione Est Sesia ed Ovest Sesia completavano i lavori di ripristino ed adeguamento della prima parte (Tronco A) del Naviglio d'Ivrea, a valle della traversa di derivazione, al fine di poter utilizzare la massima capacità prevista di 520 moduli già assentita dal citato Decreto Ministeriale n. 2347 del 8 novembre 1990 (doc. 22).

Il GSE, invece, prendendo erroneamente a riferimento il solo disciplinare di concessione derivazione n. 520 - 702162/2007 del 22 giugno 2007 (*"detti valori sono ricompresi in quelli già assentiti alla Coutenza medesima con D.M. 8.11.1990, n. 2347 a decorrere dal completamento dei lavori di ampliamento del Naviglio di Ivrea, tali da consentire al Naviglio stesso l'utilizzo dell'intera portata prevista"*) e **non il titolo concessorio del 15.11.2012 (invece utilizzato ai fini dell'iscrizione al registro) e dichiarato dalla Città Metropolitana di Torino quale "titolo concessorio di cui al combinato disposto degli artt. 135 e 134 del R.D. 8/5/1904 n. 368 e dell'art. 166 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per la realizzazione dell'intervento idroelettrico"**, **travisando la valenza della locuzione ivi contenuta** ma anche senza interpellare gli enti competenti (i.e., Città Metropolitana di Torino) o chiedere ulteriori chiarimenti alla Società, **traeva le proprie arbitrarie, frettolose e palesemente errate conclusioni**, poi, riflesse nel diniego, qui impugnato, che, come dimostrato, sono state categoricamente smentite dalla Città Metropolitana di Torino in risposta alla specifica richiesta della Società.

14.- Per quanto concerne la qualificazione dell'Impianto come "impianto realizzato su canale", la Società commissionava una **perizia tecnica all'ing.**

Valter Pascucci, **massimo e indiscusso esperto nella materia oggetto della presente controversia**, essendo stato per decenni dirigente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Registro Italiano Dighe ed alla Direzione Dighe del Ministero infrastrutture e Trasporti ed attualmente riveste incarichi di consulenza a livello governativo in materia di dighe, acque ed opere idriche, come risulta dal curriculum vitae del professionista che si allega (**doc. 3**).

La perizia tecnica asseverata dall'ing. Pascucci, sulla base degli opportuni approfondimenti tecnici sulla localizzazione e funzionamento delle opere idrauliche dell'Impianto della ricorrente proprio con riferimento alle previsioni regolamentari dello stesso D.M. 6 luglio 2012 e alle Procedure Applicative del GSE, **conclude che l'Impianto della Società "rientra a pieno titolo nella definizione di "impianti idroelettrici realizzati su canale" (doc. 23).**

* * * *

I provvedimenti gravati sono gravemente illegittimi ed idonei ad arrecare al ricorrente un ingente danno e perciò meritano di essere annullati per i seguenti motivi di

DIRITTO

Sull'impugnazione del provvedimento di diniego prot. GSEWEB/P20160035309 del 13 aprile 2016 e del presupposto preavviso di rigetto prot. GSEWEB/P20160000096 del 4 gennaio 2016

MOTIVO PRIMO: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DM 31 GENNAIO 2014 - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, 6, 10 E 10-

**BIS DELLA LEGGE 241/1990 E S.M.I. - VIOLAZIONE DEL
PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO PROCEDIMENTALE,
DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E DEL PRINCIPIO DI BUON
ANDAMENTO DELLA P.A. E DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO
PROCEDIMENTO - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA
COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DELL'ART. 41 COMMA 2
DELLA CARTA FONDAMENTALE DEI DIRITTI DELL'UNIONE
EUROPEA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI - ECCESSO
DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA - VIOLAZIONE DEL
PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO - VIOLAZIONE
DEL PRINCIPIO DI LEALTA' E CORRETTEZZA**

I.1. Dall'esame dei provvedimenti adottati dal GSE nel corso del procedimento di ammissione all'incentivo si evince che:

- a) con riferimento all'asserita mancanza del requisito relativo all'assenza di aumento di portata derivata", il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i. emesso dal GSE (**doc. 2**) si limita a richiedere copia del disciplinare del decreto di concessione di derivazione originario ovvero del D.M. n. 2347 del 8 novembre 1990, **senza chiarire sin da subito la motivazione sottesa alla propria richiesta documentale (esplicitata solo nel successivo diniego, qui gravato)**;
- b) quanto all'asserita mancanza del requisito relativo alla circostanza che l'impianto non sarebbe un "impianto realizzato su canale", le osservazioni ex art. 10-bis presentate dalla Società ricorrente al GSE in data 14 gennaio 2016 - oltre a contenere argomentazioni giuridiche

puntuali in merito all'inapplicabilità, *ratione temporis*, alla fattispecie degli ulteriori e nuovi requisiti introdotti per la prima volta dall'Allegato 21 alle Procedure Applicative del GSE del 13 gennaio 2014 e dunque all'obbligo del GSE di non poterne tenere conto nella valutazione dell'istanza della ricorrente - contengono, in una prospettiva subordinata, **l'espressa riserva, nel caso in cui tale argomentazione non dovesse essere accolta, di fare pervenire documentazione tecnica in merito al rispetto del criterio di priorità sotto il profilo dell'esatta collocazione anche del canale di restituzione dell'Impianto (doc 19); riserva che non è stata minimamente presa in considerazione dal GSE, a cui non è quindi seguito alcun approfondimento tecnico in contraddittorio prima dell'adozione del diniego qui impugnato.**

Così facendo, il GSE ha però violato la legge e i principi fondamentali che regolano l'esercizio della potestà amministrativa.

Sotto un primo profilo, la condotta del GSE risulta in aperto contrasto con gli artt. 1 e 8.4 del D.M. 31 gennaio 2014 e gli artt. 1, 6, 10 e 10-bis della Legge 241/1990 e s.m.i..

Nello specifico, l'art. 10 della Legge 241/90 prevede infatti che: "*i soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto:*
"a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24;
b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetti del procedimento".

Lo stesso articolo 8.4 del D.M. 31 gennaio 2014 stabilisce che: *"ai sensi dell'articolo 10 della legge 241/1990, il titolare dell'impianto ha diritto di presentare memorie scritte e documenti, che il GSE ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti ai fini dell'attività di controllo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni il GSE dà ragione nella motivazione dell'atto finale"*.

Tali norme e principi che regolano lo svolgimento del procedimento amministrativo non consentono alla p.a. di adottare un provvedimento conclusivo dal contenuto sfavorevole e pregiudizievole degli interessi del privato senza garantire il rispetto delle prerogative del giusto procedimento. Tali prerogative garantiscono al privato non solo il diritto di contestare il provvedimento amministrativo con una tutela giurisdizionale ex post ma di influenzare ex ante lo svolgimento della funzione amministrativa fornendo il proprio apporto procedimentale e contribuire alla formazione della decisione conclusiva.

Affinché tali garanzie possano dirsi rispettate è necessario che la p.a. instauri **un contraddittorio non formale** ma riconosca al privato il diritto di partecipare al procedimento in modo effettivo e sostanziale.

Il diritto alla partecipazione procedimentale e ad una buona amministrazione costituisce altresì un diritto fondamentale essendo richiamato espressamente dall'art. 41 comma 2 della Carta fondamentale dei Diritti dell'Unione Europea Carta dei diritti fondamentali, trattato che ha forza giuridicamente vincolante ai sensi dell'art. 6 del Trattato UE.

Tale previsione rubricata "Diritto ad una buona amministrazione" stabilisce infatti che:

1. Ogni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, organi e organismi dell'Unione.

Tale diritto comprende in particolare:

- a) il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio;*
- b) il diritto di ogni persona di accedere al fascicolo che la riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale e commerciale;*
- c) l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni.*

[..]".

Come già enunciato, la motivazione resa dal GSE nel provvedimento di diniego qui gravato si fonda, in parte, su argomentazioni ulteriori rispetto a quanto esplicitato nel preavviso di rigetto e su cui evidentemente ogni contraddittorio è mancato e, in parte, è carente di istruttoria e di motivazione, avendo omesso (i) di spiegare per quale ragione gli ulteriori requisiti introdotti nell'Allegato 21 sarebbero una mera esplicitazione della nozione di "impianto realizzato su canale" contenuta nell'art. 10, comma 3, lett. e) romanino i. del D.M. 6 luglio 2012 e (ii) ogni contraddittorio in merito alla documentazione tecnica dell'Impianto della ricorrente.

Si riporta di seguito lo schema esemplificativo:

Temi	Preavviso di rigetto del 4.1.2016	Diniego del 13.4.2016	Motivi delle violazioni contestate con il presente motivo di diritto
Presunta assenza del requisito del mancato aumento della portata derivata	Il GSE ha richiesto copia del disciplinare del decreto di concessione di derivazione originario ovvero del D.M. Decreto Ministeriale n. 2347 del 8 novembre 1990	Il mancato aumento della portata derivata deriverebbe, a detta del GSE, dal Disciplinare del D.D n. 520-702162/2007 del 22 giugno 2007 che riporta che "detti valori sono ricompresi in quelli già assentiti alla Coutenza medesima con D.M. 8 novembre 1990 n. 2347 a decorrere dal completamento dei lavori di ampliamento del Naviglio d'Ivrea, tali da consentire al Naviglio stesso l'utilizzo dell'intera portata prevista".	La motivazione del diniego avrebbe dovuto essere esplicitata sin dal preavviso di rigetto, essendo contenuta in un documento già in possesso del GSE sin dal procedimento di verifica e comunque allegato all'istanza di accesso all'incentivo. Nel preavviso di rigetto il GSE si è limitato a chiedere solo la copia del D.M. 8 novembre 1990 n. 2347, senza esplicitare le ragioni per le quali non riteneva verificata la condizione. Ragioni che avrebbe potuto già esplicitare nel preavviso di rigetto essendo formulate richiamando il disciplinare del DD 520-702162/2007 del 22 giugno 2007 già in suo possesso.
Presunta assenza del requisito relativo alla circostanza che l'impianto non sarebbe un "impianto realizzato su canale"	Il preavviso di diniego si limita a richiamare i soli requisiti contenuti nell'Allegato 21 delle Regole Applicative del 13 gennaio 2014 per motivare la non accoglienza della domanda di ammissione all'incentivo, senza specificare per quale ragione il GSE ritiene applicabile tale Allegato 21 anche alla domanda di iscrizione al registro della ricorrente presentata in data 27.11.2012 coerentemente con le Regole Applicative del 24 agosto 2012 che non conteneva alcun Allegato 21 e non prevedeva i relativi ulteriori requisiti.	Il Diniego esplicita per la prima volta il motivo per cui ritiene applicabile l'Allegato 21 e esplicita per la prima volta che, secondo il GSE, il canale di restituzione si svilupperebbe fuori dal Naviglio d'Ivrea.	Il Diniego non ha consentito alla ricorrente di esplicitare le motivazioni per le quali l'Allegato 21 delle Regole Applicative del 13 gennaio 2014 non può ritenersi una mera esplicitazione delle Regole Applicative del 24 agosto 2012 né di controdedurre sulle ragioni tecniche della conformità dell'impianto anche ai requisiti dell'Allegato 21 di cui si era espressamente riservata nelle osservazioni ex art. 10 bis della Legge 241/90.

Ed infatti, la ricorrente, con le osservazioni del 14 gennaio 2016, ha compiutamente risposto a quanto contenuto nel preavviso di diniego.

Tuttavia, il GSE, nel provvedimento di diniego, ha introdotto nuove motivazioni non espresse nel preavviso di diniego del 4 gennaio 2016. Per quanto riguarda l'assenza di aumento di portata derivata, il GSE sapeva, sin dall'adozione del preavviso di rigetto, che avrebbe richiamato nel Diniego il contenuto del disciplinare (già in suo possesso) della D.D. 520-702162/2007 del 22 giugno 2007 nella parte in cui, a suo dire, avrebbe subordinato l'aumento di portata a 520 moduli solo a completamento dei lavori di ampliamento del Naviglio d'Ivrea ma **non lo ha esplicitato nel preavviso di rigetto limitandosi a chiedere alla ricorrente di produrre solo la copia del D.M. n. 2347 dell'8 novembre 1990. Così facendo, il GSE non ha consentito alla ricorrente di difendersi veramente e puntualmente sul punto che il GSE riteneva effettivamente controverso.** La ricorrente non aveva infatti contezza di quali fossero i dubbi del GSE in merito all'asserita mancata verifica dell'assenza di aumento della portata derivata. Solo con il Diniego il GSE ha esplicitato le reali motivazioni, fino a quel momento rimaste non espresse.

Con riferimento alla questione tecnica relativa all'impianto realizzato su canale, il GSE ha totalmente omesso di chiarire nel preavviso di rigetto le motivazioni per le quali riteneva comunque applicabile l'Allegato 21 e non rispettato il requisito (nonostante gli atti di assenso ricevuti qualificassero l'impianto della ricorrente come impianto realizzato su canale), non consentendo alla ricorrente di difendersi compiutamente sul motivo

controverso, espresso solo nel successivo diniego (ovverosia il presunto "sviluppo" del canale di restituzione fuori dal Naviglio d'Ivrea).

In questo contesto, non si può non rilevare come **la funzione del contraddittorio e l'obbligo di motivazione del preavviso di rigetto sia stata chiaramente elusa.**

Non solo. L'art. 6 della Legge 241/90 impone al responsabile del procedimento il compito di valutare, ai fini istruttori, tutti i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento nonché di accertare d'ufficio i fatti, disponendo il compimento di tutti gli atti all'uopo necessario.

Tali compiti sono preordinati a garantire che l'adozione del provvedimento amministrativo venga basato su un'istruttoria completa, rigorosa ed esaustiva avente ad oggetto tutti i presupposti rilevanti per la decisione del caso.

Il GSE non ha rispettato tali obblighi perché non si è premurato di compiere un approfondimento di istruttoria, chiedendo o attendendo i chiarimenti da parte della ricorrente o compiendo accertamenti d'ufficio, al fine di verificare se le opere di restituzione dell'Impianto fossero realmente situate al di fuori del Naviglio d'Ivrea o comunque non rispettose delle ulteriori condizioni dell'Allegato 21, sebbene successivamente adottato.

Di conseguenza, il GSE ha palesemente violato gli artt. 1, 6, 10 e 10 bis della Legge 241/1990 oltre che lo stesso art. 8 comma 4 del D.M. 31 gennaio 2014, e principi cardine del nostro ordinamento giuridico, anche di derivazione comunitaria e internazionale, come sopra esplicitati.

Tali norme hanno infatti il precipuo scopo di strumento attraverso il quale è garantita una fattiva collaborazione del privato il quale deve essere messo in condizione di esporre le proprie ragioni a tutela dei propri interessi nei casi in cui l'Amministrazione imponga limitazione ai suoi diritti (Consiglio di Stato, 16 giugno 2009, n. 3681).

Di conseguenza, la ricorrente non ha potuto fornire i dovuti chiarimenti in merito e, se li avesse forniti, avrebbe senza dubbio potuto superare i rilievi contenuti nel Diniego.

In particolare, se la ricorrente fosse stata avvisata dei "veri" rilievi oggetto del Diniego con un preavviso o una richiesta di documenti contenente **tutte le puntuali richieste e motivazioni**, la stessa avrebbe sicuramente collaborato con il GSE illustrando tempestivamente quanto poi qui dedotto. Ne deriva l'illegittimità del Diniego qui gravato.

I.2. Sotto un secondo profilo, il comportamento del GSE è contrario ai principi di buona amministrazione e di correttezza e trasparenza nei confronti del cittadino. Tali principi, richiamati dall'art. 97 Cost. e dall'art. 1 della legge 241/1990, impongono alla p.a. di agire temperando nel miglior modo possibile tutti gli interessi coinvolti ed adottando le misure che arrechino il minor danno possibile per i destinatari dell'atto.

Nel caso di specie, il mancato riconoscimento degli incentivi sulla base di una istruttoria carente e non completa è in contrasto sia con l'interesse generale che con l'interesse particolare della ricorrente che ha subito un grave pregiudizio dalla condotta del GSE.

I.3. Si aggiunge che la condotta posta in essere dal GSE è anche in violazione del principio del legittimo affidamento.

Si fa notare a riguardo che, come risulta agli atti, il GSE aveva condotto una verifica mediante controllo documentale della domanda di iscrizione al registro della ricorrente. In quella sede, il GSE aveva ricevuto tutta la documentazione utile per lo svolgimento delle verifiche sulla correttezza dell'iscrizione a registro, incluso il disciplinare della D.D. 520-702162/2007 del 22 giugno 2007 e la planimetria dell'impianto, e, proprio su tali documenti, aveva concluso positivamente il procedimento di verifica senza rilevare alcuna scorrettezza in relazione alla domanda di iscrizione a registro.

Il provvedimento conclusivo di tale procedimento di verifica ha dunque ingenerato nella ricorrente il legittimo affidamento di aver svolto correttamente l'iscrizione al registro e di poter proseguire l'investimento, dispiegando ingenti capitali e risorse economiche, nella convinzione di aver diritto all'incentivo.

A distanza di mesi e dopo che la ricorrente ha completato l'impianto facendo affidamento sulla conclusione positiva del procedimento di verifica, il GSE torna a svolgere la medesima verifica ma questa volta, pur con la medesima documentazione già oggetto di verifica, giunge a diverse conclusioni negando l'incentivo.

Non vi è chi non veda come tale condotta, oltre ad essere in aperto contrasto con i principi di lealtà e correttezza, sia in palese violazione

dell'affidamento ingenerato nella ricorrente sulla correttezza della domanda di iscrizione al registro.

Sull'impugnazione del provvedimento di diniego prot. GSEWEB/P20160035309 del 13 aprile 2016 e del presupposto preavviso di rigetto prot. GSEWEB/P20160000096 del 4 gennaio 2016 in relazione al presunto e indimostrato mancato rispetto dei requisiti stabiliti dall'Allegato 21 alle Regole Applicative del GSE del 13 gennaio 2014

MOTIVO SECONDO:

(I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DM 6 LUGLIO 2012 E DELLE PROCEDURE APPLICATIVE DEL GSE DEL 24 AGOSTO 2012 E DI QUELLE AGGIORNATE -OVE RITENUTE APPLICABILI - DEL 13 GENNAIO 2014 - ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO - CARENZA DI ISTRUTTORIA - CARENZA DI MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DEL DM 31 GENNAIO 2014 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA E DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO;

(II) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DM 6 LUGLIO 2012 E DELLE PROCEDURE APPLICATIVE DEL GSE DEL 24 AGOSTO 2012 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PARAGRAFO 4.2 DELLE PROCEDURE APPLICATIVE DEL GSE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS COSTITUITA DAL BANDO PUBBLICO DEL GSE DEL 8

**SETTEMBRE 2012 E DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO
DEI CONCORRENTI - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE
DEL REGIO DECRETO 11 DICEMBRE 1933, N. 1775 RECANTE
"TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE SULLE
ACQUE E IMPIANTI ELETTRICI" ("RD 1775"), DELL'ART. 166
DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 RECANTE
"NORME IN MATERIA AMBIENTALE" E S.M.I. ("D.LGS 152") E
DEI RICHIAMATI ARTT. 135 E 134 DEL R.D. 8/5/1904 N. 368 -
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 12 DELLE
DISPOSIZIONI PRELIMINARI AL CODICE CIVILE - ECCESSO
DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI
FATTO E DI DIRITTO - CARENZA DI ISTRUTTORIA -
DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO
DI CERTEZZA DEL DIRITTO E DEL LEGITTIMO
AFFIDAMENTO, BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - CARENZA
DI MOTIVAZIONE**

II.1. Il D.M. 6 luglio 2012, recante *il regime di incentivazione per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili diverse dalla fotovoltaica*, stabilisce una modalità di accesso agli incentivi basata sull'iscrizione in specifici registri pubblicati dal GSE a seguito di bandi pubblici e sul successivo collocamento dell'impianto in una graduatoria formata con l'applicazione di determinati criteri di priorità.

L'art. 10 comma 1 del DM 6 luglio 2012 chiarisce che i titolari di impianti idroelettrici avrebbero potuto effettuare l'iscrizione nel registro anche se in

possesso del solo titolo concessorio ed il successivo comma 3 del medesimo articolo del DM 6 luglio 2012 esplicitava criteri di priorità per la formazione della graduatoria di ciascun registro.

Per quanto qui di interesse, la medesima previsione prevedeva che la priorità potesse essere accordata:

"...e) per gli impianti idroelettrici, nell'ordine:

i. realizzati su canali o condotte esistenti, senza incremento di portata derivata;

ii. che utilizzano acque di restituzioni o di scarico;

iii. che utilizzano salti su briglie o traverse esistenti senza sottensione di alveo naturale o sottrazione di risorsa;

iv. che utilizzano una quota parte del DMV senza sottensione di alveo naturale; "

Una definizione di impianto idroelettrico è contenuta nell'allegato 2 del D.M. 6 luglio 2012. Ancorché la definizione riguardi un impianto ricadente nelle categorie di integrale ricostruzione, riattivazione, potenziamento, rifacimento (e non in quella di nuovo impianto), l'allegato fornisce le definizioni puntuali di ciascun impianto alimentato da fonti rinnovabili.

Per gli impianti idroelettrici, la definizione rileva che *"gli impianti idroelettrici possono essere del tipo ad acqua fluente, a bacino e a serbatoio secondo la terminologia dell'UNIPEDE"*.

Nel medesimo allegato, l'impianto idroelettrico viene funzionalmente suddiviso in due parti:

"1. centrale di produzione con uno o più gruppi turbina alternatore e opere elettromeccaniche connesse;

2. opere idrauliche.

Le principali opere idrauliche degli impianti idroelettrici sono esemplificativamente le seguenti:

a) traverse, dighe, bacini, opere di presa, canali e gallerie di derivazione, vasche di carico, scarichi di superficie e di fondo, pozzi piezometrici, condotte forzate, opere di restituzione, opere di dissipazione;

b) organi di regolazione e manovra, meccanici ed elettromeccanici, delle portate d'acqua fluenti nell'impianto (paratoie fisse e mobili, organi di regolazione e intercettazione varia, griglie e altri)".

In attuazione dell'art. 24 del D.M. 6 luglio 2012, in data 24 agosto 2012 il GSE pubblicava sul proprio sito internet le Procedure Applicative del D.M. 6 luglio 2012 contenenti i regolamenti operativi per le procedure d'asta e per le procedure di iscrizione ai registri.

In tale documento, l'unico riferimento effettuato agli impianti idroelettrici era contenuto nel paragrafo 1.3.4 in cui, ai fini della definizione dei criteri di priorità per la formazione delle graduatorie, venivano richiamate le medesime sub-tipologie di impianti idroelettrici ad acqua fluente già elencate nell'art. 10, comma 3, lett. e) del D.M. 6 luglio 2012 sopra riportato e precisamente (testualmente):

a) impianti realizzati su canali o condotte esistenti, senza incremento di portata derivata;

b) impianti che utilizzano acque di restituzioni o di scarico;

c) impianti che utilizzano salti su briglie o traverse esistenti senza sottensione di alveo naturale o sottrazione di risorsa;

d) impianti che utilizzano una quota parte del DMV (Deflusso Minimo Vitale) senza sottensione di alveo naturale.

In data 8 settembre 2012, il GSE pubblicava sul proprio sito internet il primo bando pubblico per l'iscrizione nei registri informatici dell'anno 2012 istituendo, per gli impianti idroelettrici, l'apposito registro IDRO_RG2012.

Il predetto bando, oltre a stabilire che le richieste di iscrizione potevano essere presentate dal giorno 8 ottobre 2012 al 6 dicembre 2012, precisa a pagina 4 che *"Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando, valgono le disposizioni del Decreto e delle Procedure Applicative del D.M. 6 luglio 2012 contenenti i regolamenti operativi per le procedure d'asta e per le procedure di iscrizione ai registri pubblicate dal GSE sul proprio sito internet in data 24 agosto 2012 e consultabili all'indirizzo www.gse.it".*

In data 27.11.2012, la ricorrente presentava la domanda di iscrizione a registro IDRO_RG2012 e, in applicazione delle norme allora vigenti, opzionava il possesso del criterio di priorità di cui all'art. 10 comma 3 lett. e) punto i. del DM 6 luglio 2012, facendo affidamento sulla regolamentazione vigente e sul fatto incontestabile che tutti i titoli concessori e abilitativi hanno qualificato tale Impianto come "impianto realizzato su canale".

In data 13 gennaio 2014, il GSE emanava un aggiornamento delle Regole Applicative del 24 agosto 2012, introducendo per la prima volta l'Allegato

21, nel quale per la prima volta e per quanto qui di interesse viene precisato che, *"ai fini dell'appartenenza alla sub-tipologia in oggetto, l'impianto deve essere realizzato direttamente sul canale o condotta esistente o svilupparsi a latere dello stesso/a, mediante soluzioni cosiddette di bypass. È quindi necessario che sia la presa sia la restituzione dell'impianto si trovino sul medesimo canale o sulla medesima condotta, ovverosia che non siano intervenute modifiche del punto di restituzione al recettore (corpo idrico naturale) rispetto alla situazione esistente prima dell'intervento."*

Come già evidenziato in punto di fatto, l'Impianto della ricorrente rispetta tale requisito anche sulla base delle precisazioni fornite nel summenzionato Allegato 21.

La perizia asseverata dall'ing. Valter Pascucci (**doc. 23**) mostra che l'Impianto della ricorrente è, dal punto di vista tecnico, realizzato su canale. Rinviano alla perizia tecnica come qui integralmente trascritta (**doc. 23**) in cui diffusamente si fornisce ogni elemento utile **per concludere che "l'Impianto della ricorrente si qualifica come un impianto realizzato su canale"**, le motivazioni per le quali l'Impianto della ricorrente rientra a pieno titolo tra gli "Impianti realizzati su canale" possono essere così sintetizzate:

(I) la centrale di produzione (gruppo turbina alternatore e opere elettromeccaniche) è situata sulla sponda del Naviglio d'Ivrea, così come le stesse opere idrauliche (opere di presa e di restituzione) come risultante dal titolo concessorio del 15.11.2012 (cui occorre fare riferimento, essendo il

titolo concessorio con il quale la Società ha presentato l'istanza di ammissione al Registro);

(II) le acque sono derivate dal Naviglio d'Ivrea e sono scaricate nel medesimo corpo ricettore dello stesso Naviglio d'Ivrea e dei relativi scaricatori (i.e., Fiume Dora Baltea).

La formulazione dell'Allegato 21 delle cit. Regole Applicative deve infatti **essere applicata con ragionevolezza** con specifico riferimento alla necessità che la restituzione avvenga nel medesimo punto di restituzione senza modifiche *al recettore (corpo idrico naturale) rispetto alla situazione esistente prima dell'intervento.*

L'Articolo 1 del D.M. 31 gennaio 2014 prevede infatti che "*1. Il presente decreto, in conformità ai principi di efficienza, efficacia, proporzionalità e ragionevolezza, disciplina le attività inerenti i controlli sulla documentazione e sugli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, per i quali è presentata istanza di accesso o richiesta di incentivo, ovvero che percepiscono incentivi la cui erogazione è di competenza del Gse.*"

L'applicazione del principio di ragionevolezza è assolutamente necessaria nel caso che ci occupa anche in ragione della particolare natura e della scansione temporale del procedimento di accesso agli incentivi del DM 6 luglio 2012 che prevede che i soggetti responsabili: a) partecipino ai meccanismi di selezione dei registri/aste per la prenotazione dell'incentivo secondo determinati criteri fissati dalla normativa a quel tempo vigente; b) realizzino l'impianto entro termini massimi prestabiliti investendo ingenti

risorse finanziarie; c) ricevano il riscontro da parte del GSE sulla richiesta di accesso agli incentivi solamente dopo che l'impianto sia stato realizzato. A ciò si aggiunge che, nel caso che ci occupa, lo stesso GSE aveva avviato un procedimento di verifica documentale, che si è concluso con esito positivo, grazie al quale era stata verificata la corrispondenza dell'Impianto e delle dichiarazioni rese dalla ricorrente nel corso della richiesta di iscrizione al registro (**docc. 9-15**).

Nel caso di specie, dalla documentazione in atti così come descritta nella perizia dell'ing. Pascucci (**doc. 23**), è evidente che la restituzione avviene nel medesimo corpo ricettore ove scarica il Naviglio d'Ivrea, in adiacenza al punto di restituzione dello scaricatore esistente.

Non vi è quindi alcun dubbio che l'Impianto della ricorrente rispetti pienamente il criterio di priorità di cui all'art. 10 comma 3 lett. e) punto i. del DM 6 luglio 2012, anche alla luce delle precisazioni dell'Allegato 21, ed abbia quindi diritto di ottenere l'incentivo richiesto.

II.2. In una prospettiva subordinata, nell'ipotesi in cui si ritenesse che l'Impianto della ricorrente, pur essendo stato qualificato da tutte le amministrazioni competenti al rilascio dei titoli concessori come "impianto realizzato su canale", non soddisfi perfettamente tutti i requisiti previsti nell'Allegato 21 per i motivi indicati nel Diniego, si rileva che il Diniego è comunque illegittimo in quanto la domanda della ricorrente di ammissione al registro e nella specie il possesso del criterio di priorità di cui all'art. 10 comma 3 lett. e) punto i. del DM 6 luglio 2012 avrebbe dovuto essere valutata alla stregua delle uniche previsioni applicabili *ratione temporis*.

Al momento della presentazione della domanda di iscrizione al Registro e della formazione della graduatoria degli impianti ammessi, le uniche previsioni applicabili erano quelle contenute nel D.M. 6 luglio 2012 e nelle Regole Applicative del 24 agosto 2012 che **nulla dispongono o specificano in merito alle caratteristiche degli "Impianti realizzati su canale o condotta esistente" né tanto meno alle modalità di restituzione delle acque derivata dai canali.**

La normativa afferente all'utilizzo di acque dei canali anche a scopo idroelettrici è rinvenibile sia nel Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 recante "*Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici*" ("**RD 1775**"), sia dell'art. 166 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i. ("**D.lgs 152**") e dei richiamati artt. 135 e 134 del R.D. 8/5/1904 n. 368.

Nello specifico, l'art. 69 del RD 1775 prevede che:

"Per le acque distribuite mediante canali demaniali, unico utente di fronte al consorzio è il Demanio dello Stato, ed il catasto degli immobili serviti dai canali demaniali viene approvato e pubblicato a cura del Ministero delle finanze.

Al Demanio stesso spetta sugli immobili dei propri utenti il diritto reale stabilito in favore del consorzio."

L'unica norma che disciplina gli impianti idroelettrici su canali è l'art.166 del D.lgs 152 intitolato "*Usi delle acque irrigue e di bonifica*".

Tale previsione normativa prevede che:

"1. I consorzi di bonifica ed irrigazione, nell'ambito delle loro

competenze, hanno facoltà di realizzare e gestire le reti a prevalente scopo irriguo, gli impianti per l'utilizzazione in agricoltura di acque reflue, gli acquedotti rurali e gli altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica e, previa domanda alle competenti autorità corredata dal progetto delle opere da realizzare, hanno facoltà di utilizzare le acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di energia idroelettrica e l'approvvigionamento di imprese produttive. L'Autorità di bacino esprime entro centoventi giorni la propria determinazione. Trascorso tale termine, la domanda si intende accettata. Per tali usi i consorzi sono obbligati al pagamento dei relativi canoni per le quantità di acqua corrispondenti, applicandosi anche in tali ipotesi le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 36 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

2. I rapporti tra i consorzi di bonifica ed irrigazione ed i soggetti che praticano gli usi di cui al comma 1 sono regolati dalle disposizioni di cui al capo I del titolo VI del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368.

3. Fermo restando il rispetto della disciplina sulla qualità delle acque degli scarichi stabilita dalla parte terza del presente decreto, chiunque, non associato ai consorzi di bonifica ed irrigazione, utilizza canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi, anche se depurati e compatibili con l'uso irriguo, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire alle spese sostenute dal consorzio tenendo conto della portata

di acqua scaricata.

4. Il contributo di cui al comma 3 è determinato dal consorzio interessato e comunicato al soggetto utilizzatore, unitamente alle modalità di versamento."

Le parole utilizzate dall'art. 166 e il significato proprio delle stesse non inducono a ritenere che la restituzione delle acque debba avvenire necessariamente nel medesimo canale o nel medesimo punto di restituzione del canale ovvero senza modifiche al punto di restituzione nel corpo ricettore.

Le disposizioni di cui al capo I del titolo VI del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368, richiamato dall'art. 166 del D.lgs 152, regolano con atti di natura concessoria i rapporti tra Consorzi di bonifica e irrigazione e utenti delle acque nei canali di loro competenza, prevedendo che, all'art. 135, comma 1, l'atto con cui il Consorzio di bonifica e irrigazione concede a terzi "i lavori, atti o fatti specificati alle lettere a), b), d), g) h) e k) dell'art. 134" ha natura di "concessione". 9

L'art. 134, lett. g) riguarda:

"g) qualunque apertura, rottura, taglio od opera d'arte, ed in genere qualunque innovazione nelle sponde ed argini dei corsi d'acqua, diretta a derivare o deviare le acque a pro dei fondi adiacenti per qualsivoglia uso, od a scaricare acqua di rifiuto di case, opifici industriali e simili, senza pregiudizio delle disposizioni contenute nell'art. 133, lettera f);"

Nell'esperienza dei Consorzi di Bonifica e Irrigazione, **sono impianti idroelettrici su canale quelli che utilizzano acqua fluente dai canali**

anche se situati sui manufatti di regolazione delle portate e/o sugli scaricatori della rete irrigua funzionanti con acque di supero rispetto alle necessità irrigue, ma sempre all'interno dei limiti fissati dal disciplinare e dal decreto di concessione per uso promiscuo. Peraltro detti manufatti di regolazione delle portate di canali irrigui, che possono avere pure funzione di scaricatori, assolvono anche la funzione di presidi di sicurezza idraulica nei confronti degli eventi di piena che potrebbero indurre condizioni di rischio diretto per le opere (sponde, opere d'arte, canali secondari, ecc...) ovvero, soprattutto, per i territori dominati. Inoltre nel caso i canali irrigui siano soggetti a variazioni continue dei livelli idrici, anche al di fuori di eventi di piena in senso stretto, e ciò per variazione degli afflussi connessi all'esercizio discontinuo di impianti posti a monte, come è appunto il caso del Naviglio d'Ivrea, questi manufatti di regolazione e/o scarico finiscono per avere un funzionamento non discontinuo ma continuo. Con ciò l'elemento ricettore delle acque in esubero rispetto agli usi irrigui, nel caso specifico il tratto di Dora Baltea da Ivrea a Villareggia, viene a configurarsi come un'asta idraulica integrata con il canale irriguo, costituito nella fattispecie dal Naviglio d'Ivrea, per lo specifico dell'omologo tratto. In tale tratto, infatti, tutte le derivazioni d'acqua esistenti sono di pertinenza della Coutenza Canali Cavour o delle Associazioni Est e Ovest Sesia in solido tra loro.

Si fa notare che analoga dizione di "impianto su canale" è stata utilizzata dai funzionari statali nell'emanare il DM. 2347/1990 (**doc. 21-bis**) e relativo disciplinare allorquando hanno riconosciuto le utilizzazioni per

produzione idroelettrica praticate dalle due Associazioni, **qualificando come “impianti su canali”** (art.3 del D.M. e art. 3 lett. B del disciplinare) **46 centrali tra le quali l'impianto sul salto Rocca (elenco B3 del disciplinare), in Comune di Cigliano (VC), che preleva le acque proprio dal Naviglio di Ivrea e le restituisce, dopo un salto di 20 m, al canale del Rotto e da qui, nel periodo non irriguo, attraverso lo scaricatore “Casotto Vecchio”, al Fiume Dora Baltea (in modo del tutto analogo al caso dell'Impianto della ricorrente).**

Ne discende che la qualifica di "impianti su canale" prescinde dall'esame del punto di restituzione delle acque. Per dare esempi concreti, gli impianti sul salto idraulico “Oderio” (elenco B1 del disciplinare), sul salto “Veveri” (elenco B2 del disciplinare) sono impianti che prelevano da un canale e restituiscono in un altro canale della rete di distribuzione consorziale.

Ancora l'impianto idroelettrico denominato “Vallunga” è stato recentemente autorizzato dalla Regione Lombardia, con Decreto 13643 del 27 dicembre 2010, all'Associazione Irrigazione Est Sesia come uso plurimo della acque già concesse con il citato D.M 2347/1990 (impianto su canale) e, quindi, **aggiunto agli impianti classificati su canale** di cui alle tabelle dell'art. 3 punto B del disciplinare allegato al D.M. (impianti su canali). Anche l'impianto “Vallunga”, che deriva le acque dalla roggia Biraga e restituisce nel torrente Agogna, risulta un "impianto realizzato su canale" anche se il punto di restituzione non è situato nel medesimo canale, come invece preteso dal GSE nel caso di specie.

Un altro esempio è quello dell'impianto "Travacca di Villanova" che è stato autorizzato, con medesimo provvedimento del 2010 della centrale "Vallunga", **come impianto su canale** che si aggiunge a quelli riconosciuti dal D.M. 2347/1990 e deriva le acque del subdiramatore Pavia restituendole nella Roggia Castellana (peraltro concessa con altro provvedimento).

Sulla base di quanto esposto, l'Allegato 21, avendo introdotto requisiti specifici con riferimento al punto di restituzione degli impianti realizzati su canale, non può ritenersi una mera specificazione già contenuta nella definizione di "impianto realizzato su canale", dal momento che l'esperienza degli "impianti realizzati su canale" comprende anche impianti che scaricano in altri corpi idrici diversi dal canale ove prelevano le acque.

Alla luce di quanto esposto, non vi sono dubbi che l'Impianto della ricorrente rientri nella nozione di "*impianti realizzati su canale*" sulla base della normativa applicabile *ratione temporis*.

Peraltro, già solo il fatto che la Città Metropolitana di Torino abbia qualificato il titolo concessorio alla derivazione di acque quale concessione ex art. 166 del D.lgs 152/2006 e s.m.i. deve ritenersi eloquente della natura e collocazione dell'Impianto della ricorrente come "Impianto realizzato su canale".

Conseguentemente, per i motivi sopra esposti, il diniego è illegittimo e va annullato.

II.3 La previsione dell'Allegato 21 delle Regole Applicative del 13 gennaio 2014 deve ritenersi non applicabile alla fattispecie anche sotto un altro profilo.

L'accesso agli incentivi previsti dal DM 6 luglio 2012 avviene attraverso l'indizione e lo svolgimento di procedure di iscrizione alle aste o ai registri le quali, come riconosciuto dallo stesso GSE e da codesto Ecc.mo TAR in pronunce su casi simili, si configurano come procedure concorsuali di tipo selettivo tra i vari titolari di impianti che chiedono di partecipare.

In linea generale, le procedure selettive devono essere svolte sulla base della c.d. *lex specialis*, costituita dal bando di gara e da eventuali previsioni normative o regolamentari ivi richiamate al fine di garantire il fondamentale principio della certezza del diritto e della parità di trattamento tra tutti i partecipanti. Le previsioni della *lex specialis* di gara sono vincolanti non soltanto per i privati concorrenti ma anche per la pubblica amministrazione che è chiamata a compiere la propria valutazione solamente sulla base di dette previsioni (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 29 gennaio 2008, n. 263).

Fatta questa doverosa premessa sui principi generali applicabili alle procedure selettive, si precisa che il bando relativo alla procedura IDRO_RG2012 pubblicato dal GSE sul proprio sito web in data 8 settembre 2012 rinvia, "*per quanto non espressamente previsto, alle previsioni del DM 6 luglio 2012 ed alle Procedure Applicative pubblicate dal GSE sul proprio sito internet in data 24 agosto 2012*" (cfr. pagina 4 del bando).

Come può notarsi, il bando rinvia alla versione originaria delle Procedure Applicative del 24 agosto 2012 senza fare riferimento, in

modo né esplicito né implicito, ad eventuali successive modifiche o integrazioni di tali regole.

Sulla base di tali previsioni regolamentari, la ricorrente ha correttamente indicato il possesso del criterio di priorità in questione in quanto, come dimostrato dai titoli autorizzativi ottenuti dalla ricorrente e forniti al GSE e dal fatto che tutte le opere insistono su aree demaniali costituenti pertinenza del Naviglio d'Ivrea, l'Impianto rispetta pienamente le condizioni stabilite dal DM 6 luglio 2012 e confermate nelle Procedure Applicative del 24 agosto 2012.

L'impianto della ricorrente è, infatti, realizzato su un canale esistente (Naviglio d'Ivrea) e la sua realizzazione non ha comportato alcun incremento della portata derivata rispetto alla concessione originaria.

Il GSE **non nega** che l'Impianto della ricorrente sia realizzato sul Naviglio d'Ivrea, così come richiesto nelle previsioni del DM 6 luglio 2012 e delle Procedure Applicative del 24 agosto 2012, ma, pretendendo di applicare al caso di specie l'Allegato 21 delle Procedure Applicative nella versione aggiornata pubblicata dal GSE in data 13 gennaio 2014, **esige dalla ricorrente il rispetto di un criterio ulteriore e distinto** rispetto a quello originario ovvero che le opere di presa e di restituzione dell'impianto si trovino sul medesimo canale.

L'Allegato 21 delle Regole Applicative del 13 gennaio 2014, nella parte qui di interesse, ha infatti modificato in modo sostanziale ed innovativo il criterio di priorità del DM 6 luglio 2012 perché ne ha stabilito l'applicazione **ai soli impianti realizzati direttamente su canali e per i**

**quali le opere di presa e restituzione si trovino sul medesimo canale
ovverosia senza che siano intervenute modifiche del punto di
restituzione al recettore (corpo idrico naturale) rispetto alla situazione
esistente prima dell'intervento.**

L'Allegato 21, non ricompreso nella versione originaria delle Procedure Applicative, non si limita a riproporre quanto stabilito dall'art. 10 comma 3 lett. e) punto i. perché alla condizione della mera realizzazione dell'impianto su canale ne ha aggiunto una ulteriore e diversa ovvero quella che la restituzione si trovi sul medesimo canale *"ovverosia senza che siano intervenute modifiche del punto di restituzione al recettore (corpo idrico naturale) rispetto alla situazione esistente prima dell'intervento"*.

L'ulteriore e diversa condizione secondo cui la presa e la restituzione dell'impianto devono trovarsi sul medesimo canale non può però applicarsi al caso di specie, essendo stato introdotto solo in data 13 gennaio 2104 e quindi molto dopo la pubblicazione del bando, l'iscrizione al registro ed anche la stessa formazione della graduatoria nella quale l'Impianto si è collocato in posizione utile.

Si tratta infatti di una previsione non ricompresa, neanche implicitamente, nel DM 6 luglio 2012 e nella versione originaria del 24 agosto 2012 della Procedure Applicative e neppure nella normativa di riferimento sopra citata sicché deve ritenersi che il GSE abbia introdotto una vera e propria **modifica normativa sopravvenuta** rispetto alla procedura selettiva avviata in data 8 settembre 2012 con la pubblicazione del bando.

L'Allegato 21 non si è quindi limitato - come vorrebbe far credere il GSE -

a precisare **la portata del criterio di priorità**, come erroneamente asserito dal GSE, ma **ne ha mutato la formulazione letterale ed il campo di applicazione, limitandolo drasticamente**.

L'esclusione illegittima ed immotivata degli impianti con restituzione nel medesimo ricettore (corpo idrico superficiale) in punti diversi, seppur indubbiamente realizzati su canale o condotta esistente, in quanto aventi tutte le opere idrauliche sulla sponda del canale stesso o della condotta stessa, non può dirsi rispettosa del criterio di priorità del DM 6 luglio 2012, ma deve ritenersi una previsione innovativa sopravvenuta e come tale non applicabile alla fattispecie *de quo* ovvero sia a bandi pubblicati dal GSE prima del 13 gennaio 2014 (data di pubblicazione dell'Allegato 21 e della versione aggiornata delle Regole Applicative del GSE).

L'illegittimità della condotta del GSE, consistente nel volere applicare ad una procedura selettiva concorsuale un requisito di gara introdotto da una norma sopravvenuta, è resa evidente dal costante orientamento giurisprudenziale in tema di gare e *ius superveniens*.

Al riguardo, si premette che lo svolgimento di ogni procedura di gara è assoggettato al rigoroso rispetto dei principi generali in materia di procedure selettive e segnatamente i principi della *par condicio* dei concorrenti e del *favor participationis* unitamente ai principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento dei concorrenti.

Per garantire il rispetto di tali principi è fondamentale che i requisiti di partecipazione ed i criteri di aggiudicazione di una gara (le c.d. "regole del

gioco") siano chiari e prestabiliti al momento dell'avvio della gara e che gli stessi non subiscano mutamenti nel corso della procedura stessa.

Sul rapporto tra procedure concorsuali e normativa sopravvenuta si è espressa autorevole e consolidata giurisprudenza amministrativa statuendo che: "secondo gli approdi della giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, IV, 12.1.2011 n.124) la gara, così come ogni altra procedura concorsuale, deve essere espletata sulla base della normativa e delle regole vigenti alla data di pubblicazione del bando, sulla base del principio tempus regit actum in quanto il bando è atto normativo ed obbliga l'amministrazione alla sua puntuale applicazione. Lo ius superveniens pertanto non ha un effetto diretto sul procedimento di gara dovendosi valorizzare anche il principio di tutela dell'affidamento delle imprese partecipanti, essendo evidente che verrebbero sacrificati principi di certezza e buon andamento, con sconcerto delle stesse e assoluta imprevedibilità di esiti, ove si imponesse alle amministrazioni di modificare in corso di procedimento le regole di gara per seguire le modificazioni normative o fattuali intervenute successivamente alla adozione del bando. Pertanto va ribadito il principio secondo cui le norme sopravvenute non possono incidere su una procedura già in corso né sulle singole fasi autonome di essa che si siano già chiuse, che restano interamente disciplinate dalla normativa vigente al momento del loro inizio" (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 1 settembre 2014 n. 4449).

Nei casi di modifiche di norme che stabiliscono i requisiti di partecipazione e di aggiudicazione di una determinata procedura selettiva, come avvenuto

nel caso di specie con l'introduzione dell'Allegato 21 nella versione aggiornata del 13 gennaio 2014 delle Procedure Applicative, è consolidato l'orientamento della giurisprudenza amministrativa che afferma **la rigorosa intangibilità dei requisiti contenuti nella "lex specialis"** della procedura selettiva proprio per lo scopo di salvaguardare la parità di trattamento tra i concorrenti ed evitare mutamenti *in corsa* delle regole di gara (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 24 agosto 2009 n. 5032; Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 giugno 2008 n. 2909; Cons. Giust. Amm. Sicilia, 14 settembre 2007, n. 836; TAR Marche, Sez. I, 27 gennaio 2006 n. 4; TAR Catania, Sez. IV, 21 ottobre 2005 n. 1854).

Tale basilare principio giurisprudenziale costituisce un diretto corollario del fondamentale principio *tempus regit actionem* secondo cui ogni procedura concorsuale di tipo selettivo (come la procedura di iscrizione nei registri del GSE e la conseguente richiesta di riconoscimento degli incentivi di cui al DM 6 luglio 2012) deve essere governata dalle sole norme vigenti alla data di avvio della procedura stessa.

Tali principi devono applicarsi in modo rigoroso con particolare riferimento al caso di specie in cui il GSE intende modificare proprio i criteri che regolano l'aggiudicazione della procedura tra i diversi concorrenti.

Nel caso di specie, il bando è stato pubblicato in data 8 settembre 2012 e, a tale data, le uniche regole vigenti erano quelle delle Procedure Applicative del 24 agosto 2012, cui peraltro il bando fa espresso rinvio.

Ogni modifica normativa sopraggiunta deve ritenersi inefficace ed inidonea ad alterare la struttura del bando (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 27 febbraio 2013; id. 24 agosto 2009 n. 5032).

Tale principio è stato autorevolmente ribadito dall'Adunanza Plenaria n. 9/2011 del Consiglio di Stato la quale, proprio con riferimento alla specifica materia delle procedure concorsuali selettive, ha affermato il *“principio generale della inefficacia delle norme sopravvenute a modificare le procedure concorsuali in svolgimento”* precisando che le **disposizioni normative sopravvenute** in materia di ammissione dei concorrenti alla procedura o di valutazione dei requisiti dichiarati **non trovano applicazione per le procedure in itinere alla data della loro entrata in vigore** (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen n. 9/2011 del 24 maggio 2011).

Per tutte le ragioni sopra esposte, i provvedimenti gravati devono ritenersi illegittimi perché l'ulteriore condizione aggiunta dall'Allegato 21 non si applica al caso di specie perché norma sopravvenuta, inefficace ed inidonea a modificare le condizioni di partecipazione alla gara e di aggiudicazione della stessa.

Avendo chiarito che la previsione dell'Allegato 21 non si applica al caso di specie, la domanda di ammissione agli incentivi avrebbe dovuto essere esaminata sulla base delle sole previsioni contenute nel D.M. 6 luglio 2012 e nelle Regole Applicative del 24 agosto 2012, che nulla prevedono in merito alla restituzione delle acque e tanto meno al fatto che la stessa debba avvenire nel "medesimo punto" di restituzione al ricettore rispetto alla

situazione preesistente prima dell'intervento.

II.4. I provvedimenti impugnati sono illegittimi anche in ragione del fatto che la decisione del GSE di applicare retroattivamente una norma sopravvenuta ad una procedura concorsuale già avviata e conclusa (come si verificherebbe con l'applicazione al caso di specie dell'ulteriore requisito introdotto dalla norma sopravvenuta dell'Allegato 21) sarebbe in insanabile contrasto anche con principi giuridici di rango costituzionale.

In primo luogo, l'applicazione dell'Allegato 21 alla fattispecie *de quo* è in violazione del principio secondo cui **le leggi e le disposizioni regolamentari non possono regolare in via retroattiva procedimenti amministrativi già avviati ma possono disporre solo per il futuro** ai sensi dell'art. 11 disp. prel. cod. civ.

In secondo luogo, viene palesemente violato il generale **principio di parità di trattamento** ed in particolare il correlato **principio della par condicio tra i concorrenti**, principio apertamente violato nel caso di specie perché, a parità di caratteristiche tecniche degli impianti, il GSE applicherebbe o meno la previsione dell'Allegato 21 solamente a seconda che tali impianti abbiano ultimato il procedimento di riconoscimento degli incentivi prima o dopo il 13 gennaio 2014 (data di introduzione della versione aggiornata delle Procedure Applicative recanti l'Allegato 21);

Infine, l'applicazione retroattiva che il GSE ha effettuato della previsione dell'Allegato 21 è senz'altro idonea a ledere **il principio di certezza giuridica e del legittimo affidamento** della ricorrente la quale aveva partecipato alla procedura dei registri bandita dal GSE e successivamente

avviato la realizzazione dell'Impianto con l'assunzione di un ingente impegno economico facendo ragionevole affidamento sull'applicazione delle sole previsioni costituenti la *lex specialis* della procedura di gara e sull'intangibilità delle stesse ad opera di norme sopravvenute.

La valutazione del GSE ha comportato la violazione di tutti i principi sopra esposti e per tale ragione i provvedimenti impugnati sono illegittimi e vanno annullati.

IN SUBORDINE

Sull'impugnazione dell'Allegato 21 delle Procedure Applicative del GSE - versione aggiornata 13 gennaio 2014

MOTIVO TERZO: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 24 DEL DM 6 LUGLIO 2012, - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL REGIO DECRETO 11 DICEMBRE 1933, N. 1775 RECANTE "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE SULLE ACQUE E IMPIANTI ELETTRICI" ("RD 1775"), DELL'ART. 166 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 RECANTE "NORME IN MATERIA AMBIENTALE" E S.M.I. ("D.LGS 152") E DEI RICHIAMATI ARTT. 135 E 134 DEL R.D. 8/5/1904 N. 368 - INCOMPETENZA

Il GSE ha aggiunto nella versione del 13 gennaio 2014 delle Procedure applicative del D.M. 6 luglio 2012 contenenti i regolamenti operativi per le procedure d'asta e per le procedure di iscrizione ai registri (ai sensi dell'art. 24, comma 1 del D.M. 6 luglio 2012) una condizione ulteriore e diversa che richiede che le opere di presa e di restituzione dell'impianto si trovino

sul medesimo canale o sulla medesima condotta ovverosia che non siano intervenute modifiche del punto di restituzione al recettore (corpo idrico naturale) rispetto alla situazione esistente prima dell'intervento.

Tale condizione non era però contenuta nelle previsioni regolamentari sovraordinate del D.M. 6 luglio 2012 né in altre previsioni di legge, in relazione alla quale il GSE è totalmente carente di potere.

È evidente che l'Allegato 21 non possa ritenersi una mera specificazione di quanto previsto dal DM 6 luglio 2012, come erroneamente sostenuto dal GSE, dal momento che vi è un'oggettiva ed indubbia differenza tra un "impianto realizzato su canale" ed un impianto che deve restituire le acque derivate e turbinate all'interno del canale medesimo o che non modifichi il punto di restituzione del canale o della condotta stessa al recettore (corpo idrico naturale) rispetto alla situazione esistente prima dell'intervento.

Il GSE ha quindi esorbitato dai poteri conferitigli dall'art. 24 del D.M. 6 luglio 2012 che – come indicato nella previsione – sono limitati a stabilire il regolamento operativo nei limiti delle disposizioni del medesimo decreto e non ad aggiungere requisiti di partecipazione ai Registri, in aperto contrasto con la previsione sovraordinata di natura regolamentare.

Il GSE non può derogare alle norme sovraordinate sicché la previsione impugnata è illegittima perché in violazione del D.M. 6 luglio 2012.

Tale condizione aggiuntiva non è peraltro neppure coerente con la ratio dei criteri di priorità per gli impianti idroelettrici previsti dal DM 6 luglio 2012 per la formazione della graduatoria.

E' infatti evidente che **la *ratio* dei criteri di priorità è quella di evitare un maggiore consumo o prelievo di risorsa idrica** rispetto a quella già oggetto di derivazione.

Ciò è confermato dall'ordine dei criteri di priorità di cui all'art. 10 comma 3 del DM 6 luglio 2012 che appunto richiedono per la loro applicazione che le acque utilizzate ai fini energetici siano quelle già derivate dai canali o da condotte esistenti, senza incremento di portata derivata, o che siano quelle già utilizzate essendo acque di restituzione o di scarico oppure ancora che utilizzino salti su briglie o traverse senza sottrazione di risorsa.

La previsione secondo cui anche la restituzione delle acque avvenga sul medesimo canale o condotta esistente ove è situata la presa dell'acqua non risponde a tale *ratio*, considerato che la restituzione dell'acqua avviene a valle dell'Impianto e dunque non può avere alcun impatto sullo sfruttamento della risorsa idrica che invece avviene nel punto di presa a monte dell'impianto.

Ne consegue che tale ulteriore requisito oltre ad essere incoerente con le previsioni della normativa sovraordinata è pure irragionevole in quanto non risponde alla *ratio* dei criteri di priorità previsti dal D.M. 6 luglio 2012.

Gli ulteriori requisiti introdotti nell'Allegato 21 delle Regole Applicative del 13 gennaio 2014 sono anche in violazione della normativa nazionale di riferimento.

Come già evidenziato nel secondo motivo di diritto nessuna norma prescrive o specifica i requisiti arbitrariamente introdotti dal GSE con il summenzionato Allegato 21.

Una siffatta specificazione non si riscontra né nel RD 1775/1933, né nell'art. 166 del D.lgs 152/2006 né ancora negli Artt. 135 e 134 del R.D. 8/5/1904 n. 368 e neppure nell'esperienza degli "impianti realizzati su canale" già evidenziata nel secondo motivo di diritto.

Il GSE ha quindi - senza alcun potere e senza alcuna base giuridica - introdotto arbitrariamente requisiti aggiuntivi non previsti dalla normativa di rango sovraordinato, con la conseguenza che l'Allegato 21, nella parte qui di interesse, è palesemente illegittimo e va annullato e, per l'effetto, va annullato, in via derivata, anche il Diniego.

Sull'impugnazione del provvedimento di diniego prot. GSEWEB/P20160035309 del 13 aprile 2016 e del presupposto preavviso di rigetto prot. GSEWEB/P20160000096 del 4 gennaio 2016 in relazione all'asserita mancanza dell'assenza di aumento di portata derivata

MOTIVO QUARTO: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DM 6 LUGLIO 2012 E DELLE PROCEDURE APPLICATIVE DEL GSE DEL 24 AGOSTO 2012 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PARAGRAFO 4.2 DELLE PROCEDURE APPLICATIVE DEL GSE - ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E CARENZA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE

La valutazione del GSE è erronea anche sotto il profilo della contestata mancanza di soddisfazione dell'ulteriore condizione posta dal criterio di priorità in questione ovvero l'assenza di incremento di portata derivata rispetto alla concessione di derivazione originaria.

Sul punto, dopo avere ricevuto dalla ricorrente tutti i documenti necessari, il GSE ha asserito che tale condizione non sarebbe rispettata nel caso di specie dato che la possibilità di derivare fino a 400 moduli risulterebbe collegata al progetto di ampliamento del Naviglio d'Ivrea, come precisato nel Disciplinare della concessione n. 520-702162/2007 del 22 giugno 2007 che riporta che *"detti valori sono ricompresi in quelli già assentiti alla Coutenza medesima con D.M. 8 novembre 1990 n. 2347 a decorrere dal completamento dei lavori di ampliamento del Naviglio d'Ivrea, tali da consentire al Naviglio stesso l'utilizzo dell'intera portata prevista"*.

È evidente che il GSE non ha compreso bene la fattispecie ed i documenti ricevuti e, sotto tale profilo, anziché concludere il procedimento sulla base di un'istruttoria incompleta e viziata, avrebbe dovuto chiedere alla ricorrente ulteriori chiarimenti.

Sul punto, è **dirimente la conferma ricevuta direttamente dalla Città Metropolitana di Torino** (ente competente al rilascio della concessione) la quale, con nota prot. 71778 del 9 giugno 2016, in risposta alla richiesta della Società (**doc. 20**) ha attestato che **"[.] ai sensi del D.M. 8/11/1990 n. 2347, a decorrere dal 7/11/2010, termine assegnato dal medesimo Decreto per la conclusione dei lavori di completamento e consolidamento del Naviglio di Ivrea, la competenza assentita al Naviglio stesso ed in base**

alla quale avviene la corresponsione del canone demaniale è stabilita in misura pari a 52.000 litri/s massimi e 36.900 litri/s medi" e precisato che i titoli concessori in base ai quali viene esercitata l'Impianto "non comportano alcun incremento della competenza già in precedenza assentita per il prelievo dell'acqua dal Fiume Dora Baltea a mezzo del Naviglio di Ivrea" (doc. 21).

Peraltro, al di là della conferma ricevuta dalla Città Metropolitana di Torino, la valutazione del GSE è stata palesemente erronea proprio analizzando i documenti in suo possesso. Come infatti già chiarito nella parte in fatto, la valutazione dell'assenza di incremento di portata derivata deve partire dall'esame del Decreto Ministeriale n. 2347 del 8 novembre 1990 il quale, nell'art. 1 lett. a), stabilisce che le Associazioni Est Sesia ed Ovest Sesia (poi confluite nella Coutenza Canali Cavour) sono riconosciute titolari della derivazione:

"[...];

dal fiume Dora Baltea in Comune di Ivrea tramite il Naviglio d'Ivrea: per l'intera portata presente nel fiume stesso, fino alla capienza del canale (attualmente 250 moduli) e per una portata media utile valutata in moduli 179, da ripartirsi tra i comprensori delle due Associazioni secondo i criteri in atto (in base a progetti redatti dall'amministrazione demaniale e già parzialmente attuati, è previsto un aumento della capienza del Naviglio, e quindi della massima portata derivabile dal fiume, fino a 520 moduli)"
(doc. 21-bis).

L'art. 8 del medesimo Decreto Ministeriale, non citato dal GSE, ha previsto

che a decorrere dal completamento dei suddetti lavori di allargamento del Naviglio d'Ivrea e in ogni caso decorsi venti anni dal 8 novembre 1990 (e dunque a partire dal 7 novembre 2010) il canone di concessione sarebbe stato commisurato alla nuova portata messa a disposizione, quantificata in ulteriori moduli medi 190, corrispondenti ad ulteriori moduli massimi 270 con la precisazione che detto canone sarebbe stato corrisposto anche se il titolare non avrebbe potuto o voluto fare uso in tutto o in parte della maggiore derivazione.

Pertanto, il Decreto Ministeriale n. 2347 del 8 novembre 1990 già stabiliva che, con il decorso di venti anni e quindi dal 7 novembre 2010, il canone di concessione sarebbe stato adeguato alla nuova portata massima divenuta disponibile e precisamente ulteriori 270 moduli massimi da aggiungere ai 250 moduli **già concessi per un totale di 520 moduli massimi**.

Nelle more del termine ventennale sopra indicato ed in seguito ad eventi di alluvioni e piene del Fiume Dora Baltea, prima l'Amministrazione Generale dei Canali Demaniali di Irrigazione e successivamente le Associazioni d'Irrigazione Est Sesia ed Ovest Sesia hanno completato i lavori di adeguamento della prima parte del Naviglio d'Ivrea, a valle della traversa di derivazione al fine di poter utilizzare la massima capacità prevista di 520 moduli già assentita dal citato Decreto Ministeriale n. 2347 del 8 novembre 1990.

Tale circostanza è dimostrata dalla nota prot. 349444/LC3/VL del 29 aprile 2010 della Provincia di Torino (**doc. 24**) e dalla Relazione tecnica depositata in Provincia di Torino da cui si evince che i lavori di riforma del

Naviglio d'Ivrea del primo tronco (Tronco A) che hanno comportato il rivestimento delle sponde e della platea del Naviglio d'Ivrea e la ricostruzione di alcuni ponti funzionali sono completati (**doc. 25**). **Tali opere hanno attribuito al canale "una sezione idraulica per la portata di 52 m³/s."**

Proprio a seguito dei lavori completati entro il 7 novembre 2010, la portata massima disponibile dal Naviglio d'Ivrea veniva incrementata fino a 520 moduli massimi.

I moduli d'acqua (400 corrispondenti a 40.000 l/s) oggetto della concessione di cui al D.D. n. 520-702162/2007 del 22 giugno 2007 e dell'atto notarile del 15 novembre 2012 erano quindi perfettamente ricompresi nell'ambito della maggiore portata derivabile assentita dalla concessione di cui al Decreto Ministeriale n. 2347 del 8 novembre 1990.

Di tale circostanza ne dà correttamente atto l'art. 1 del Disciplinare n. 11741 del 22 giugno 2007 (richiamato dal GSE), ove si precisa che: *"detti valori sono ricompresi in quelli già assentiti alla Coutenza medesima con D.M. 8/11/90 n. 2347 a decorrere dal completamento dei lavori di ampliamento del Naviglio d'Ivrea, tali da consentire al Naviglio stesso l'utilizzo dell'intera portata prevista"*.

Tuttavia, il GSE ha ommesso di considerare che la frase prosegue con: **"Pertanto la concessione rimane subordinata, dal punto di vista della durata, al completamento di detti lavori"**. La locuzione contenuta nel Disciplinare n. 11741 su cui si fonda il Diniego **non significa**, come vorrebbe il GSE, che la portata di 520 moduli è sospensivamente

condizionata a completamento dei lavori di adeguamento del Naviglio ma al contrario che la portata concessa con la D.D. n. 520-702162/2007 del 22 giugno 2007, i.e., 400 moduli, rientrante nelle portate già assentite e derivate concesse con il D.M. 8/11/90 n. 2347 i.e., 520 moduli, può essere interamente utilizzata fino a quando non verranno completati **tutti** i lavori di adeguamento del Naviglio. Infatti, dopo tale momento, ovverosia quando i lavori del Naviglio saranno interamente completati, l'Amministrazione concedente potrà rivedere le portate concesse con la D.D. n. 520-702162/2007 del 22 giugno 2007.

E' quindi evidente che il GSE è incorso in un clamoroso errore!

La portata massima di 520 moduli è derivata nel Naviglio d'Ivrea già a partire dal 7 novembre 2010 in forza del Decreto Ministeriale n. 2347 del 8 novembre 1990 (cfr art. 8).

Al 15 novembre 2012, data del rilascio della concessione di derivazione d'acqua in favore della Società che è stata utilizzata da quest'ultima ai fini della richiesta di iscrizione nel registro del GSE, la portata massima derivata dal Naviglio di Ivrea era già stata adeguata in complessivi 520 moduli (52.000 l/s) e la portata media in complessivi 369 moduli (36.900 l/s).

Pertanto, la documentazione in possesso della ricorrente dimostra che, contrariamente a quanto affermato dal GSE, il canale di carico dell'Impianto viene alimentato con la portata massima di 400 moduli ricompresa nei 520 moduli prelevati dal canale esistente "Naviglio d'Ivrea" nel tratto già riformato ed adeguato a tale portata.

Conseguentemente, è dimostrato che l’Impianto, oltre ad essere situato sul canale esistente “Naviglio d’Ivrea”, non comporta alcun aumento di portata derivata e pertanto ha regolarmente beneficiato del criterio di priorità *de quo*.

Anche sotto tale profilo, i provvedimenti gravati vanno annullati.

ISTANZA DI RISARCIMENTO DEI DANNI

Nel caso di esaurimento delle risorse per raggiungimento del limite di costo annuale massimo consentito, la odierna ricorrente formula istanza di condanna del GSE al risarcimento dei danni per equivalente consistente nel pagamento, da parte del GSE, degli importi che sarebbero spettati alla Società se avesse avuto accesso all'incentivo ovvero nella misura applicabile in via equitativa sulla base della documentazione che prodotta in corso di causa.

ISTANZA CAUTELARE

Sulla sussistenza del *fumus boni iuris* si rinvia a quanto sopra dedotto.

Sul *periculum in mora* si rileva quanto segue.

La gravità dei provvedimenti adottati dal GSE si ripercuote sulla Società ricorrente sotto un duplice profilo.

In primis, sulla situazione economico-finanziaria: la declaratoria di decadenza ed il rigetto degli incentivi hanno privato la ricorrente delle entrate necessarie per mantenere l'ordinario esercizio dell'Impianto.

Il documento che si deposita in atti (**doc. 26**) elenca, infatti, le spese che devono essere necessariamente sostenute dalla ricorrente per garantire l'esercizio dell'Impianto ed il funzionamento regolare della Società. Come

può notarsi, le entrate derivante dalla sola cessione dell'energia elettrica non sono minimamente necessarie a sostenere tutte le spese e a ripagare l'ingente capitale investito.

Da tale circostanza deriva un danno grave e irreparabile.

Senza le entrate necessarie derivanti dagli incentivi del DM 6 luglio 2012, la ricorrente non può garantire il puntuale e corretto adempimento degli obblighi economici e gestione per garantire l'esercizio dell'Impianto, tra cui anche la corresponsione degli oneri annuali di concessione.

La conseguenza è che la continuità aziendale e la stessa sussistenza dell'Impianto risulterebbero fortemente compromesse.

Non si tratta all'evidenza di danni “*puramente di natura patrimoniale*” ma della sopravvivenza dell'iniziativa idroelettrica.

Né può sottacersi che, venendo meno il regolare esercizio dell'Impianto, anche l'erario della Città Metropolitana di Torino subirebbe un grave pregiudizio dal momento che verrebbero a mancare i pagamenti della concessione di derivazione.

Pertanto, la concessione della misura cautelare invocata metterebbe a riparo anche il GSE dalle inevitabili richieste di risarcimento dei danni ed è meritevole di accoglimento in ossequio al principio di effettività della tutela giurisdizionale cristallizzata nel nostro ordinamento a livello costituzionale e comunitario.

Ove l'istanza cautelare venisse concessa, l'erogazione degli incentivi comporterebbe la possibilità di proseguire l'attività aziendale senza pregiudicare il valore dell'Impianto e della stessa Società con la

conseguenza che, anche in caso di esito vittorioso per il GSE nel merito, lo stesso si troverebbe a poter contare sull'effettivo valore dei beni aziendali, incluso l'Impianto.

* * * *

Tutto ciò premesso, il ricorrente **Idroelettrica Ivrea S.r.l.**, come sopra rappresentata e difesa, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito:

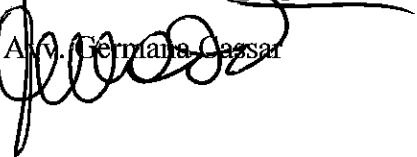
- In via preliminare, uditi i legali in camera di consiglio, accogliere l'istanza cautelare;
- Nel merito, disattesa ogni contraria eccezione e deduzione avversaria, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto,
 - a) annullare i provvedimenti gravati, come indicato in epigrafe; e
 - b) condannare il GSE al risarcimento dei danni subiti e *subendi* derivanti dai provvedimenti impugnati.

Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che l'importo dovuto è pari a Euro 650.

Si depositano i documenti come indicati in narrativa.

Milano-Roma, 13 giugno 2016


Avv. Germana Cassa

Avv. Andrea Leonforte

Avv. Alessandro Boso Caretta

* * * * *

RELATE DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avvocato Germana Cassar, all'uopo autorizzato ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 53 del 21 gennaio 1994 con provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano del 4 marzo 2009, ho notificato, per conto del sig. **Idroelettrica Ivrea S.r.l.**, il suesteso ricorso proposto avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, ai seguenti destinatari:

- il **Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, presso la sede legale in Viale Maresciallo Pilsudski 92, (CAP 00197), ivi inviandone copia conforme a mezzo raccomandata a.r. n. 76346016125-5 spedita dall'Ufficio Postale di Milano Centro, nella data risultante dal Timbro Postale (ordine del cronologico n. 3113).

Avv. Germana Cassar

- **Ministero dello Sviluppo Economico**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi 12 (CAP 00186), ivi inviandone copia conforme a mezzo raccomandata a.r. n. 76401161978-2 spedita dall'Ufficio Postale di Milano Centro, nella data risultante dal Timbro Postale (ordine del cronologico n. 3114).

Avv. Germana Cassar



- **Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi 12 (CAP 00186), ivi inviandone copia conforme a mezzo raccomandata a.r. n. 76401161977-9 spedita dall'Ufficio Postale di Milano Centro, nella data risultante dal Timbro Postale (ordine del cronologico n. 3115).

Avv. Germana Cassar



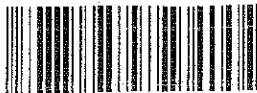
- **Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi 12 (CAP 00186), ivi inviandone copia conforme a mezzo raccomandata a.r. n. 76401161979-3 spedita dall'Ufficio Postale di Milano Centro, nella data risultante dal Timbro Postale (ordine del cronologico n. 3116).

Avv. Germana Cassar



N. Raccomandata

76346016125-5

**Posteitaliane**

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (Ex 04001) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO		
	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, presso la sede legale in Viale Maresciallo Pilsudski 92, Roma (CAP 00197) - CIV.		
	VIA / PIAZZA	N° CIV.	PROV.
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE	MITTENTE		
	DLA Piper Studio Legale Tributario Associato Via della Posta n. 7 20123 - Milano Partita IVA 12315050158		
	VIA / PIAZZA	N° CIV.	PROV.
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI			
Contrassegnare la casella interessata			
☐ A.R.			

Fraz. 38001 Sez. 15 Operaz. 150
Causale: AG 13/06/2016 18:31
Peso gr.: 156 Tariffa € 8.40 Affr. € 8.40
Serv. Agg.: AR
Cod. Bollo: 766872107836
(accettazione manuale) TASSE

N. Raccomandata

76401161979-3

**Posteitaliane**

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (Ex 04001) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO		
	Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro tempore, Ambulante Legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi 12, (CAP 00186) - CIV.		
	VIA / PIAZZA	N° CIV.	PROV.
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE	MITTENTE		
	DLA Piper Studio Legale Tributario Associato Via della Posta n. 7 20123 - Milano Tel. 02.806181 - Fax 02.80618201		
	VIA / PIAZZA	N° CIV.	PROV.
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI			
Contrassegnare la casella interessata			
☒ A.R.			

Fraz. 38001 Sez. 15 Operaz. 151
Causale: AG 13/06/2016 18:32
Peso gr.: 156 Tariffa € 8.40 Affr. € 8.40
Serv. Agg.: AR
Cod. Bollo: 766872107836
(accettazione manuale) TASSE

N. Raccomandata

76401161977-9

**Posteitaliane**

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (Ex 04001) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO		
	Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro tempore, Ambulante Legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi 12, (CAP 00186) - CIV.		
	VIA / PIAZZA	N° CIV.	PROV.
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE	MITTENTE		
	DLA Piper Studio Legale Tributario Associato Via della Posta n. 7 20123 - Milano Tel. 02.806181 - Fax 02.80618201		
	VIA / PIAZZA	N° CIV.	PROV.
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI			
Contrassegnare la casella interessata			
☒ A.R.			

Fraz. 38001 Sez. 15 Operaz. 152
Causale: AG 13/06/2016 18:33
Peso gr.: 156 Tariffa € 8.40 Affr. € 8.40
Serv. Agg.: AR
Cod. Bollo: 766872107836
(accettazione manuale) TASSE

N. Raccomandata

76401161978-2

**Posteitaliane**

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (Ex 04001) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO		
	Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro tempore, Ambulante Legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi 12, (CAP 00186) - CIV.		
	VIA / PIAZZA	N° CIV.	PROV.
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE	MITTENTE		
	DLA Piper Studio Legale Tributario Associato Via della Posta n. 7 20123 - Milano Tel. 02.806181 - Fax 02.80618201		
	VIA / PIAZZA	N° CIV.	PROV.
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI			
Contrassegnare la casella interessata			
☒ A.R.			

Fraz. 38001 Sez. 15 Operaz. 153
Causale: AG 13/06/2016 18:35
Peso gr.: 156 Tariffa € 8.40 Affr. € 8.40
Serv. Agg.: AR
Cod. Bollo: 766872107870
(accettazione manuale) TASSE

MANDATO

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL

LAZIO – SEDE DI ROMA

Sez. III-ter R.G. 7816/2016

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

Nell'interesse di **Idroelettrica Ivrea S.r.l.**, (C.F. e P.IVA 12125441001), in persona del legale rappresentante p.t. Ing. Armando Manca di Villahermosa (C.F. MNCRND51P03H501Q), con sede legale in Biella Via Sabadell 4, 13900, rappresentata e difesa dagli avv.ti Germana Cassar (C.F. CSSGMN66S64F952A), Andrea Leonforte (LNFNDR79S29G273X) ed Alessandro Boso Caretta (BSCLSN69R06H501W), con domicilio eletto presso l'avv. Alessandro Boso Caretta in Roma, Via dei Due Macelli 66, 00187 (DLA Piper Studio Legale Tributario Associato), come da mandato al margine del presente atto.

Ai sensi dell'art. 136 del D.lgs. n. 104/2010 si indica l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Avv. Germana Cassar: g.cassar@macchi-gangemi.legalmail.it ed il seguente recapito di fax: 02/76328371;

- ricorrente

contro

- Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito "GSE"), in

persona del legale rappresentante *pro tempore*, con gli avv.ti Prof. Gianluca Maria Esposito, Antonio Pugliese, Maria Antonietta Fadel;

- Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro *pro tempore*;

- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in

Io sottoscritto Ing. Armando Manca di Villahermosa (C.F. MNCRND51P03H501Q), nella mia qualità di legale rappresentante p.t. di Idroelettrica Ivrea S.r.l. (C.F. e P.IVA 12125441001), con sede legale in Biella Via Sabadell 4, 13900, delego gli avv.ti Germana Cassar (C.F. CSSGMN66S64F952A), Andrea Leonforte (LNFNDR79S29G273X) ed Alessandro Boso Caretta (BSCLSN69R06H501W) a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio proposto innanzi al TAR Lazio, sede di Roma, conferendo loro, anche disgiuntamente, ogni più ampia facoltà di legge, incluso il potere di proporre il ricorso a valere come ricorso per motivi aggiunti nel giudizio già pendente, motivi aggiunti, istanze cautelari, domande risarcitorie ed ogni altra domanda connessa e consequenziale, memorie difensive o note per l'udienza, nonché il potere di farsi sostituire in udienza. Ai fini del presente giudizio, eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Alessandro Boso Caretta (DLA Piper Studio Legale Tributario Associato) in Roma, Via dei Due Macelli 66, 00187. Dichiaro inoltre, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, di essere stato reso edotto che i dati personali richiesti direttamente o raccolti presso terzi verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e conseguentemente presto il necessario consenso al loro trattamento. Prendo atto che il trattamento avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche correlate alle finalità dell'incarico.

Ing. Armando Manca di Villahermosa

Per autentica della firma
(Avv. Germana Cassar)

persona del Ministro *pro tempore*;

- **Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali**, in persona del Ministro *pro tempore*;

- **resistenti-**

per l'annullamento, previa sospensione cautelari degli effetti

- della nota del GSE prot. GSEWEB/P20160035309 del 13 aprile 2016, ricevuta dalla ricorrente in pari data a mezzo PEC, recante il rigetto della richiesta di riconoscimento dell'incentivo previsto dal DM 6 luglio 2012 in relazione all'impianto idroelettrico di proprietà del ricorrente sito sul Naviglio d'Ivrea nel Comune di Ivrea (TO) - codice FER 000652 (**doc. 1**), nonché tutti gli atti presupposti, conseguenti e/o connessi, ivi incluso la nota del GSE prot. GSEWEB/P20160000096 del 4 gennaio 2016, ricevuta dalla ricorrente in pari data a mezzo PEC, recante la comunicazione del preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241/1990 (**doc. 2**),

anche eventualmente previa disapplicazione

delle Procedure Applicative del D.M. 6 luglio 2012 contenenti i regolamenti operativi per le procedure d'asta e per le procedure di iscrizione ai registri adottate dal GSE - versione aggiornata del 13 gennaio 2014 (**doc. 3**) a seguito di accertamento del diritto della ricorrente a che l'esame del possesso del criterio di priorità di cui all'art. 10, comma 3 lett. e), i. del D.M. 6 luglio 2012 venga svolto alla stregua delle sole previsioni contenute nello stesso D.M. 6 luglio 2012 e nelle Procedure Applicative del D.M. 6 luglio 2012 contenenti i regolamenti operativi per le procedure d'asta e per le procedure di iscrizione ai registri del 24 agosto 2012 adottate

dal GSE (**doc. 4**) (versione vigente al momento della pubblicazione sul sito web del GSE del bando relativo alla procedura IDRO_RG2012 dell'8 settembre 2012 e della domanda di iscrizione al registro presentata dalla ricorrente in data 27 novembre 2012), senza prendere in considerazione ulteriori aggiornamenti, ovvero, in subordine

per l'annullamento, previa sospensione cautelare degli effetti,
delle Procedure Applicative del D.M. 6 luglio 2012 contenenti i regolamenti operativi per le procedure d'asta e per le procedure di iscrizione ai registri adottate dal GSE - versione aggiornata del 13 gennaio 2014, in parte *qua* (**doc. 3**) e di ogni ulteriore presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto (con riserva di proporre ricorso per motivi aggiunti).

per la condanna

del GSE al risarcimento dei danni derivanti dai provvedimenti gravati.

nonché per l'annullamento

- dell'art. 10 comma 3 del DM 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, recante "*Incentivazione dell'energia elettrica prodotti da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico*", nella parte cui prevede un criterio di priorità per gli impianti iscritti in posizione non utile nei registri di cui al DM 6 luglio 2012 a sfavore degli impianti iscritti in posizione utile nei registri di cui al DM 6 luglio 2012 e dichiarati decaduti dal GSE in seguito alla presentazione della domanda di incentivazione (**doc. 30**);

- delle Procedure Applicative del DM 23 giugno 2016 adottate dal GSE e del Bando pubblico per l'iscrizione ai Registri informatici di cui al D.M. 23 giugno 2016, rispettivamente pubblicati sul sito web del GSE in data 15 luglio 2016 e 20 agosto 2016, nella parte richiamano i criteri di priorità dell'art. 10 comma 3 del DM 23 giugno 2016 per la formazione della graduatoria (**doc. 31 e doc. 32**);

* * * *

FATTO

1. Il presente ricorso per motivi aggiunti si innesta nel giudizio (rubricato al numero di R.G. 7186/2016) pendente davanti a codesto Ecc.mo TAR per l'annullamento della nota prot. GSEWEB/P20160035309 del 13 aprile 2016 del GSE e relativi atti presupposti con cui il GSE ha disposto la decadenza dalla graduatoria e respinto la richiesta di incentivazione ai sensi del DM 6 luglio 2012 nei confronti dell'impianto idroelettrico della ricorrente sito nel Comune di Ivrea (TO) nonché per la condanna del GSE al risarcimento dei danni causati alla ricorrente da tale illegittimo provvedimento (**doc. 1**).

2. Dopo la notifica del ricorso introduttivo, il Ministero dello Sviluppo Economico ha adottato il DM 23 giugno 2016 con cui è stato introdotto un nuovo regime di incentivazione per l'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili diverse dalla fotovoltaica (**doc. 30**).

Il DM 23 giugno 2016 contiene una norma che si occupa specificatamente degli impianti idroelettrici che hanno presentato la richiesta di incentivazione ai sensi del DM 6 luglio 2012 (come la ricorrente) e

introduce nuove previsioni volte a disciplinare l'accesso al nuovo regime di incentivazione.

3. Sotto il primo profilo, la norma che rileva è quella contenuta nell'art. 22 del DM 23 giugno 2016 in cui si prevede che: "Nel caso di impianti idroelettrici su canali e cavi dei consorzi di bonifica e irrigazione, il richiedente, oltre alla concessione, deve allegare l'atto redatto ai sensi del regio decreto n. 368/1904 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale sono regolati i rapporti tra il consorzio e il soggetto richiedente, attestante il titolo a costruire ed esercire l'impianto e l'assenso del consorzio medesimo. In assenza della concessione è sufficiente che il richiedente sia in possesso dell'autorizzazione prevista dall'art. 166 del decreto legislativo n. 152/2006 ai fini dell'uso legittimo dell'acqua. Il presente comma si applica anche alle richieste di incentivazione presentate ai sensi del decreto ministeriale 6 luglio 2012".

Tale previsione stabilisce che tutti gli impianti su canale possono iscriversi nei registri del GSE sulla base dell'atto di autorizzazione all'uso legittimo dell'acqua stipulato con il competente Consorzio di Bonifica ai sensi dell'art. 166 del D.lgs. n. 152/2006.

Considerato che, come stabilito dalla norma appena citata, tutti gli impianti su canale possono iscriversi nei registri del GSE in forza dell'atto stipulato con il Consorzio di Bonifica ai sensi dell'art. 166 del D.lgs. n. 152/2006, ne deve trarsi che tutti gli impianti in possesso dell'atto stipulato ai sensi dell'art. 166 del D.lgs. n. 152/2006 sono da considerarsi impianti su canale.

La previsione appena riportata, oltre a rilevare ai fini dell'iscrizione al registro del nuovo DM 23 giugno 2016, costituisce un criterio che il GSE deve applicare anche all'esame delle richieste di incentivazione del DM 6 luglio 2012. È infatti previsto espressamente che la norma trova applicazione *"anche alle richieste di incentivazione presentate ai sensi del decreto ministeriale 6 luglio 2012"* e quindi anche alla richiesta di incentivazione presentata dalla ricorrente che il GSE ha rigettato con la nota impugnata.

Pertanto, per stabilire se l'impianto della ricorrente sia su canale o meno il GSE è tenuto a verificare la presenza dell'atto previsto dall'art. 166 del D.lgs. n. 152/2006 e non, come erroneamente effettuato nel caso di specie, applicare i requisiti tecnici previsti dall'Allegato 21 delle Procedure Applicative del GSE del DM 6 luglio 2012 (versione aggiornata del 13 gennaio 2014).

Nel caso di specie, l'atto di concessione all'uso legittimo dell'acqua costituito dall'atto rep. 53557 del 15 novembre 2012 stipulato tra la ricorrente e la Coutenza Canali Cavour, consorzio di bonifica ai sensi del R.D. 1775/1933, è stato qualificato dalla Città Metropolitana di Torino con Determina Dirigenziale n. 227 del 9 aprile 2015 (**doc. 13**), titolo concessorio di cui al combinato disposto degli artt. 135 e 134 del R.D. 8/5/1904 n. 368 e dell'art. 166 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per la realizzazione dell'intervento idroelettrico (**doc. 13**).

Tale circostanza è stata peraltro confermata dallo stesso GSE che ha ritenuto valido il predetto atto ai fini dell'iscrizione al registro (**doc. 12**).

L'art. 22 del DM 23 giugno 2016 rappresenta quindi un'ulteriore ragione giuridica che dimostra l'erroneità della valutazione compiuta dal GSE con la nota prot. GSEWEB/P20160035309 del 13 aprile 2016.

4. Sotto il secondo profilo, il DM 23 giugno 2016 regola le modalità di accesso al nuovo regime di incentivazione secondo un meccanismo che si sviluppa sulla falsariga del precedente DM 6 luglio 2012.

Innanzitutto, in deroga alla regola generale prevista dall'art. 4 comma 5 DM 23 giugno 2016 per cui l'accesso al regime di incentivazione è limitato ai soli impianti i cui lavori di realizzazione inizino solamente dopo l'utile posizionamento in graduatoria, il comma 6 del medesimo art. 4 consente l'accesso al regime di incentivazione anche agli impianti già realizzati ed entrati in esercizio a patto che gli stessi abbiano fatto richiesta di accesso agli incentivi del DM 6 luglio 2012.

Pertanto, in base alla previsione contenuta nel richiamato art. 4 comma 6, l'impianto della ricorrente, già realizzato ed in esercizio dall'8 settembre 2015 (**doc. 16**), è ammesso a partecipare al regime di incentivazione del DM 23 giugno 2016 perché ha fatto richiesta di accesso al precedente regime di incentivazione del DM 6 luglio 2012.

5. Ciò premesso, per impianti con potenza pari a quella dell'impianto della ricorrente, l'accesso agli incentivi è subordinato alla previa iscrizione in appositi registri gestiti dal GSE ed al posizionamento in graduatoria degli impianti iscritti, formata sulla base di criteri di priorità da applicare in ordine gerarchico, in modo da rientrare in limiti specifici di potenza.

L'art. 10 comma 3 del DM 23 giugno 2016 stabilisce che il GSE forma la graduatoria degli impianti iscritti nei registri secondo i seguenti criteri di priorità, da applicare in ordine gerarchico:

"a) per gli impianti a biomassa e biogas: impianti alimentati da biomasse e biogas di cui all'art. 8, comma 4, lettera b), fatto salvo quanto previsto dal comma 5, lettera c), con potenza non superiore a 600 kW e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, di allevamento o, in via subordinata, forestale;

b) impianti idonei iscritti in posizione non utile nei registri aperti ai sensi del decreto ministeriale 6 luglio 2012, muniti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia di titolo autorizzativo sia, per le fonti per le quali è necessaria la concessione, di titolo concessorio;

c) impianti che richiedono una tariffa pari al 90% di quella di cui all'allegato 1;

[...]

f) per gli impianti idroelettrici, nell'ordine:

i. impianti aventi le caratteristiche di cui all'art. 4, comma 3, lettera b), del decreto ministeriale 6 luglio 2012, tenuto conto di quanto disposto alla lettera h) dello stesso comma 3. Per tali impianti, la data ultima per l'entrata in esercizio è fissata al 30 aprile 2017;

ii. titolarità della concessione di derivazione dell'acqua e del titolo autorizzativo;

iii. realizzati su canali artificiali o condotte esistenti, senza incremento né di portata derivata dal corpo idrico naturale né del periodo in cui ha luogo il prelievo;

iv. che utilizzano acque di restituzioni o di scarico di utenze esistenti senza modificare il punto di restituzione o di scarico;

v. che utilizzano salti su briglie o traverse esistenti senza sottensione di alveo naturale o sottrazione di risorsa;

vi. che utilizzano parte del rilascio del deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla scala di risalita, senza sottensione di alveo naturale;

f1) per gli impianti solari termodinamici: impianti con frazione di integrazione più bassa;

g) anteriorità del titolo autorizzativo;

h) anteriorità del titolo concessorio;

i) anteriorità della comunicazione prevista all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 22 del 2010;

l) minor potenza degli impianti;

m) precedenza della data della richiesta di iscrizione al registro".

6. Tralasciando gli impianti a biomassa e biogas (lett. a)) che non rilevano nel caso di specie, gli impianti che godono di assoluta priorità nella formazione della graduatoria sono gli impianti idonei iscritti in posizione non utile nei registri aperti ai sensi del decreto ministeriale 6 luglio 2012 ovvero sia gli impianti non ammessi ed inclusi negli elenchi delle Tabelle C pubblicate dal GSE (lett. b)).

Nessuna priorità è prevista per impianti come quello della ricorrente ossia impianti iscritti in posizione utile nei registri aperti ai sensi del DM 6 luglio 2012 ed inclusi negli elenchi delle Tabelle A nei cui confronti il GSE ha disposto la decadenza per asseriti errori (nel caso di specie, per la contestata errata indicazione del possesso di un criterio di priorità) nella compilazione della richiesta di incentivazione.

Mentre gli impianti classificatisi in posizione non utile non sono stati ancora realizzati e si trovano in uno stato ancora progettuale, gli impianti classificatisi in posizione utile sono stati già realizzati e sono entrati in esercizio dal momento che la domanda di incentivazione ai sensi del DM 6 luglio 2012 (art. 21), a seguito della quale il GSE ha disposto la decadenza, andava necessariamente presentato dopo l'entrata in esercizio del relativo impianto.

7. Considerato che il GSE deve formare la graduatoria applicando i criteri di priorità in ordine gerarchico, le poche risorse stanziare (il contingente del prossimo registro è 78,95 MW) verranno verosimilmente assorbite dai numerosi impianti iscritti in posizione non utile nei registri aperti ai sensi del DM 6 luglio 2012 mentre gli impianti già realizzati ed in esercizio (come quello della odierna ricorrente) resteranno esclusi dalla graduatoria.

8. La preferenza accordata ad impianti ancora allo stato progettuale unitamente alla totale assenza di un criterio di priorità specifico per impianti già realizzati ed in esercizio **rendono illegittimo l'art. 10 comma 3 del DM 23 giugno 2016** perché tale norma si pone in aperto contrasto

con i principi generali dei regimi incentivazione previsti dagli art. 23 e 24 del D.lgs. 28/2011 e con i principi di ragionevolezza, non discriminazione e non contraddittorietà che governano l'attività amministrativa.

9. La ricorrente ha interesse a impugnare il DM 23 giugno 2016 e i relativi atti applicativi avendo la stessa deciso, per evidenti ragioni cautelative e senza prestare alcuna acquiescenza al diniego e agli atti presupposti già gravati o comunque senza rinunciare al ricorso, di presentare una nuova domanda di iscrizione del proprio impianto al registro di cui al bando pubblicato dal GSE in data 20 agosto 2016, in esecuzione del DM 23 giugno 2016 (**doc. 32**).

10. I criteri stabiliti dal DM 23 giugno 2016 escluderanno l'iniziativa idroelettrica dall'accesso agli incentivi nonostante la stessa sia ormai realizzata e in esercizio facendo affidamento sulla prenotazione dell'incentivo assegnato in base al precedente bando del 2012, per dare precedenza ad impianti ancora allo stato progettuale (i quali assorbiranno tutto il contingente di potenza messo a disposizione).

11. Il presente ricorso per motivi aggiunti - che possiede tutti i requisiti di forma e sostanza di un ricorso autonomo - amplia il secondo motivo di diritto del ricorso introduttivo e introduce l'impugnazione di nuovi provvedimenti connessi con quelli già gravati, avendo ad oggetto il sistema di incentivazione richiesto dalla medesima ricorrente in relazione alla stessa iniziativa idroelettrica.

* * * *

I provvedimenti impugnati sono illegittimi e gravemente lesivi dei diritti ed interessi della ricorrente e meritano pertanto di essere annullati, previa sospensione cautelari dei loro effetti, per i seguenti motivi di

DIRITTO

Sull'impugnazione della nota la nota prot. GSEWEB/P20160035309 del 13 aprile 2016 e dei relativi atti presupposti, incluso l'Allegato 21 delle Procedure Applicative del D.M. 6 luglio 2012, versione 13 gennaio 2014:

MOTIVO PRIMO: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DM 6 LUGLIO 2012 E DELLE PROCEDURE APPLICATIVE DEL GSE DEL 24 AGOSTO 2012 E DI QUELLE AGGIORNATE - OVE RITENUTE APPLICABILI - DEL 13 GENNAIO 2014 - ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO - CARENZA DI ISTRUTTORIA - CARENZA DI MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DEL DM 31 GENNAIO 2014 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA E DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 22 DEL DM 23 GIUGNO 2016 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL REGIO DECRETO 11 DICEMBRE 1933, N. 1775 RECANTE "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE SULLE ACQUE E IMPIANTI ELETTRICI" ("RD 1775"), DELL'ART. 166 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 RECANTE "NORME IN MATERIA AMBIENTALE" E S.M.I. ("D.LGS 152") E DEI

RICHIAMATI ARTT. 135 E 134 DEL R.D. 8/5/1904 N. 368 -
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 12 DELLE
DISPOSIZIONI PRELIMINARI AL CODICE CIVILE -
ILLOGICITA'

I.1. Con i motivi secondo e terzo di diritto del ricorso introduttivo, l'odierna ricorrente ha censurato la valutazione svolta dal GSE dimostrando che il proprio impianto idroelettrico deve ritenersi realizzato "su canale" (Naviglio di Ivrea) e, per tale ragione, soddisfa pienamente il criterio di priorità previsto dall'art. 10 comma 3 lett. e) punto i. del DM 6 luglio 2012. In particolare, la ricorrente ha evidenziato di avere stipulato con la Coutenza Canali Cavour, consorzio di bonifica ai sensi del R.D. 1775/1933, l'atto rep. 53557 del 15 novembre 2012 con cui la citata Coutenza ha concesso alla ricorrente:

- i. il diritto di costruire ed esercire l'impianto idroelettrico;
- ii. l'utilizzo a corpo di tutta la portata d'acqua prevista nella concessione di derivazione n. 520/2007 (400 moduli massimi);
- iii. i diritti di utilizzazione delle opere di presa e dei terreni demaniali e relative pertinenze per realizzare l'impianto idroelettrico (**allegato al doc. 12**).

La Città Metropolitana di Torino, con nota prot. 176411/2014 del 7 novembre 2014 (**allegato al doc. 12**) e con Determina Dirigenziale n. 227 del 9 aprile 2015 (**doc. 13**), ha confermato che l'atto rep. 53557 è il titolo concessorio di cui al combinato disposto degli artt. 135 e 134 del R.D. 8/5/1904 n. 368 e dell'art. 166 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in quanto

espressamente *"attribuisce, ai sensi dell'art. 166 del D.lgs. 152/2006, ad Idroelettrica Ivrea S.r.l. la concessione per la costruzione ed esercizio della centrale idroelettrica [.]"*.

La correttezza di quanto sopra è stata confermata anche dal GSE il quale, con nota prot. GSE/P20150050603 del 10 maggio 2015 (**doc. 15**), ha concluso positivamente il procedimento di verifica documentale proprio perché l'atto rep. 53557 del 15 novembre 2012 è un atto di concessione ex art. 166 del D.lgs. 152/2006.

La predetta norma disciplina gli impianti idroelettrici su canali prevedendo che:

"1. I consorzi di bonifica ed irrigazione, nell'ambito delle loro competenze, hanno facoltà di realizzare e gestire le reti a prevalente scopo irriguo, gli impianti per l'utilizzazione in agricoltura di acque reflue, gli acquedotti rurali e gli altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica e, previa domanda alle competenti autorità corredata dal progetto delle opere da realizzare, hanno facoltà di utilizzare le acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di energia idroelettrica e l'approvvigionamento di imprese produttive. L'Autorità di bacino esprime entro centoventi giorni la propria determinazione. Trascorso tale termine, la domanda si intende accettata. Per tali usi i consorzi sono obbligati al pagamento dei relativi canoni per le quantità di acqua corrispondenti, applicandosi anche in tali ipotesi le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 36 del testo unico delle

disposizioni di legge sulle acque sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

2. I rapporti tra i consorzi di bonifica ed irrigazione ed i soggetti che praticano gli usi di cui al comma 1 sono regolati dalle disposizioni di cui al capo I del titolo VI del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368.

[...]"

Considerato che l'atto di concessione ai sensi dell'art. 166 del D.lgs. 152/2006 riguarda le acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per vari utilizzi, tra cui quello della produzione di energia elettrica, ne deriva che gli impianti idroelettrici che fanno uso delle acque in base all'atto di concessione ex art. 166 del D.lgs. 152/2006 si qualificano necessariamente come "impianti su canale".

L'impianto della ricorrente si trova esattamente in questa condizione sicché deve essere considerato a tutti gli effetti come un "impianto su canale".

Del resto, i titoli di concessione di derivazione d'acqua rilasciati dalla pubblica amministrazione in relazione all'impianto della ricorrente, DM. 2347/1990 e relativo disciplinare (**doc. 21-bis**) e Determina Dirigenziale n. 227 del 9 aprile 2015 (**doc. 13**), utilizzano appropriatamente la dizione di "impianto su canale".

La qualificazione dell'impianto della ricorrente come "impianto su canale" è confermata dai rilievi tecnici contenuti nella perizia asseverata dall'ing. Pascucci la quale ha concluso che l'impianto della ricorrente "*rientra a pieno titolo nella definizione di "impianti idroelettrici realizzati su canale"*

(doc. 23).

II.2. La qualificazione dell'impianto della ricorrente come "impianto su canale" trova un ulteriore fondamento giuridico nell'art. 22 del DM 23 giugno 2016.

Tale norma prevede che: "Nel caso di impianti idroelettrici su canali e cavi dei consorzi di bonifica e irrigazione, il richiedente, oltre alla concessione, deve allegare l'atto redatto ai sensi del regio decreto n. 368/1904 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale sono regolati i rapporti tra il consorzio e il soggetto richiedente, attestante il titolo a costruire ed esercire l'impianto e l'assenso del consorzio medesimo. In assenza della concessione è sufficiente che il richiedente sia in possesso dell'autorizzazione prevista dall'art. 166 del decreto legislativo n. 152/2006 ai fini dell'uso legittimo dell'acqua. Il presente comma si applica anche alle richieste di incentivazione presentate ai sensi del decreto ministeriale 6 luglio 2012".

La norma appena citata si rivolge ai soli "impianti su canale" stabilendo che questi ultimi possono iscriversi nei registri del GSE in forza dell'atto stipulato con il Consorzio di Bonifica ai sensi dell'art. 166 del D.lgs. n. 152/2006.

Se tutti gli impianti su canale possono essere iscritti al registro se in possesso dell'atto ex art. 166, la conseguenza logica e necessaria di tale premessa è che tutti gli impianti in possesso dell'atto stipulato ai sensi dell'art. 166 del D.lgs. n. 152/2006 sono da considerarsi "impianti su canale".

La norma in questione non rileva solamente ai fini dell'iscrizione al registro del nuovo DM 23 giugno 2016 ma costituisce un **criterio giuridico vincolante** che il GSE deve applicare anche all'esame delle richieste di incentivazione del DM 6 luglio 2012. È infatti previsto espressamente che la norma trova applicazione *"anche alle richieste di incentivazione presentate ai sensi del decreto ministeriale 6 luglio 2012"* e quindi anche alla richiesta di incentivazione presentata dalla ricorrente che il GSE ha invece rigettato con la nota impugnata con il ricorso introduttivo.

L'art. 22 del DM 23 giugno 2016 costituisce quindi un'ulteriore ragione giuridica a sostegno del ricorso in epigrafe perché, nello stabilire se un impianto sia su canale o meno, vincola il GSE a verificare la sola presenza dell'atto previsto dall'art. 166 del D.lgs. n. 152/2006.

Tale atto è presente nel caso di specie sicché l'impianto della ricorrente si qualifica come "impianto su canale".

Il GSE ha quindi errato perché ha applicato alla fattispecie in esame i requisiti tecnici previsti dall'Allegato 21 delle Procedure Applicative del GSE del DM 6 luglio 2012 (versione aggiornata del 13 gennaio 2014) senza tenere conto del quadro normativo complessivo (art. 166 del D.lgs. 152/2006, R.D. n. 1775/1933, R.D. n. 368/1904) che regola gli usi delle acque fluenti nei canali per fini idroelettrici. Il GSE ha errato anche perché non ha tenuto conto del fatto che, nel caso di specie, la Determina Dirigenziale n. 227 del 9 aprile 2015 (**doc. 13**), ha qualificato l'atto rep. 53557 del 15 novembre 2012 come titolo concessorio di cui al combinato disposto degli artt. 135 e 134 del R.D. 8/5/1904 n. 368 e dell'art. 166 del

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., e l'impianto della ricorrente come "impianto su canale", proprio come ora espressamente chiarito dall'art. 22 del DM 23 giugno 2016.

Gli atti impugnati sono quindi illegittimi anche per violazione e falsa applicazione dell'art. 22 del DM 23 giugno 2016.

Sull'impugnazione del DM 23 giugno 2016, delle relative Procedure Applicative del GSE e del bando pubblicato in data 20 agosto 2016

MOTIVO SECONDO: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 23 DEL D.LGS. 28/2011 E DELLA DIRETTIVA 2009/28/CE - ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA E CONTRADDITTORIETÀ, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, DISCRIMINATORIETÀ' - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO

II.1. Come precisato nella parte in fatto, l'art. 10 comma 3 del DM 23 giugno 2016 contiene i criteri di priorità che il GSE è tenuto ad applicare in ordine gerarchico nella formazione della graduatoria.

Tale norma riconosce **assoluta priorità** agli impianti iscritti in posizione non utile nei registri aperti ai sensi del D.M. 6 luglio 2012 ovvero sia gli impianti non ammessi ed inclusi negli elenchi delle Tabelle C pubblicate dal GSE (lett. b)).

Nessuna priorità è invece prevista per impianti come quello della ricorrente ossia impianti iscritti in posizione utile nei registri aperti ai sensi del D.M. 6 luglio 2012 che sono stati realizzati e sono già entrati in

esercizio facendo affidamento sulla prenotazione dell'incentivo ottenuto con il posizionamento utile nel suddetto registro ma che sono stati dichiarati decaduti dal GSE in seguito alla presentazione della richiesta di incentivazione.

La conseguenza di ciò è che le poche risorse stanziare (il contingente del prossimo registro è 78,95 MW) verranno assorbite dai numerosi impianti ancora allo stato progettuale che sono risultati iscritti in posizione non utile nei registri aperti ai sensi del D.M. 6 luglio 2012 mentre gli impianti già realizzati ed in esercizio (come quello della odierna ricorrente) resteranno definitivamente esclusi dalla prossima graduatoria senza alcun incentivo che assicuri l'equa remunerazione dell'investimento effettivamente sostenuto.

Il verificarsi di quanto sopra descritto è assolutamente certo tenuto conto che:

- a) il GSE deve applicare i criteri di priorità in ordine gerarchico: il criterio previsto dall'art. 10 comma 3 lett. b) va applicato per primo ed i successivi criteri di priorità vengono in rilievo solamente se vi è ulteriore capienza all'interno del contingente stanziato;
- b) l'ultimo elenco degli impianti in posizione non utile formato in relazione al registro di cui al DM 6 luglio 2012 (IDRO_RG2014) contava **oltre 270 impianti** per una potenza complessiva ben superiore ai 78,95 MW stanziati dal GSE (**doc. 33**);
- c) tali impianti si iscriveranno sicuramente al prossimo registro del DM 23 giugno 2016 e, godendo di assoluta priorità su tutti i restanti

impianti (incluso quello della ricorrente), assorbiranno completamente le risorse di potenza stanziato dal GSE.

II.2. La previsione dei criteri di priorità contenuta nell'art. 10 comma 3 del DM 23 giugno 2016 è illegittima perché in contrasto con i principi generali che il Ministero dello Sviluppo Economico deve rispettare nel dare attuazione ai regimi di sostegno per l'energia prodotta da fonti rinnovabili.

In particolare, la norma impugnata viola apertamente i principi generali contenuti nell'art. 23 del D.lgs. 28/2011 ed in particolare:

- i. **la promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili;**
- ii. **la promozione dell'efficacia, efficienza, semplificazione e stabilità nel tempo dei sistemi di incentivazione;**
- iii. **la salvaguardia degli investimenti effettuati.**

Nonostante sia la Direttiva 2009/28/CE che il D.lgs. 28/2011 siano citati nelle premesse del DM 23 giugno 2016, nessuno dei principi generali sopra riportati è stato rispettato dall'art. 10 comma 3 del DM 23 giugno 2016.

La preferenza accordata ad impianti ancora da realizzare che, secondo i criteri di priorità stabiliti dall'art. 10 del DM 23 giugno 2016 avranno accesso agli incentivi assorbendo tutto il plafond messo a disposizione, a totale discapito di impianti che sono stati realizzati e sono entrati in esercizio facendo affidamento sulla prenotazione di incentivo (quali sono quelli classificati in posizione utile nei precedenti registri del DM 6 luglio 2012 e poi dichiarati decaduti dal GSE) si pone in palese violazione dei

principi sopra enunciati e di quelli di buona amministrazione e di buona fede e correttezza costituzionalmente garantiti.

Da un lato, le previsioni di cui al DM 6 luglio 2012 non obbligano il GSE a controllare la correttezza delle domande di iscrizione a registro se non quando l'iniziativa è ormai completata ed entrata in esercizio. Dall'altro, viene negata tutela a quei soggetti che, facendo legittimo affidamento sulla correttezza del posizionamento utile in graduatoria, hanno realizzato l'iniziativa e sono stati dichiarati decaduti dallo stesso registro solamente dopo aver effettuato il relativo investimento.

Se impianti già in esercizio, come quello della ricorrente, non ottenessero neppure l'accesso al regime di incentivazione ai sensi del DM 23 giugno 2016 gli stessi verrebbero certamente operati in modo inefficiente o addirittura smantellati perché le spese necessarie per il loro esercizio superano grandemente i limitati ricavi derivanti dalla sola cessione di energia elettrica. In altre parole, l'assenza di incentivazione comporta che né il capitale investito né le ingenti spese necessarie per il mantenimento in esercizio dell'impianto sono coperte dai ricavi derivanti dalla sola vendita di energia elettrica.

Come attestato nella perizia economica del dr. Giovanni B. Calì (**doc. 26**), le continue perdite di bilancio mettono a serio rischio la sopravvivenza aziendale e dello stesso impianto idroelettrico della ricorrente.

L'assenza di specifici criteri di priorità nella formazione della graduatoria per tali impianti viola quindi anche il principio della salvaguardia degli investimenti effettuati tenuto conto che, come già spiegato, gli impianti

classificati in posizione utile e poi dichiarati decaduti dal GSE sono impianti già realizzati ed in esercizio per i quali quindi è stato effettivamente e concretamente sostenuto un investimento rilevante.

Senza l'inserimento di alcun criterio di priorità per iniziative come quelle della ricorrente, l'investimento effettuato non è per nulla salvaguardato, non potendo la ricorrente di fatto e concretamente avere accesso ai registri di cui al bando pubblicato dal GSE a causa dei criteri di priorità introdotti nel DM 23 giugno 2016 e nelle relativi atti attuativi ivi incluso il Bando.

I criteri di priorità stabiliti dall'art. 10 comma 3 sono quindi illegittimi perché in contrasto con i principi generali dei regimi di incentivazione stabiliti dall'art. 23 del D.lgs. 28/2011 e dei principi sopra enunciati a cui l'azione amministrativa deve adeguarsi.

II.2. I criteri di priorità stabiliti dall'art. 10 comma 3 sono illegittimi anche perché in contrasto con il principio generale di ragionevolezza dell'azione amministrativa.

Sotto un primo profilo, è del tutto irragionevole preferire ad impianti già in esercizio, che regolarmente immettono nella rete nazionale energia elettrica da fonte rinnovabile, impianti che sono ancora allo stato progettuale e la cui realizzazione è del tutto incerta. Tale scelta comporta un grave ed inutile dispendio di risorse e di territorio considerato che è noto sia al Ministero dello Sviluppo Economico che al GSE che vi sono impianti già in esercizio che sono rimasti privi di incentivo e che, per tale ragione, saranno presto smantellati o comunque alla prima grave rottura di qualche componente

non verranno più messi in efficienza. Non vi è quindi alcuna ragione per preferire impianti ancora da realizzare a totale discapito di impianti già in esercizio.

La scelta effettuata dal DM 23 giugno 2016 è quindi irragionevole ed illogica.

II.3. Sotto un secondo ed ulteriore profilo, i criteri di priorità sono illegittimi per contrasto con il principio di non discriminazione considerato che, senza alcuna ragione, il DM 23 giugno 2016 favorisce in modo assoluto gli impianti classificatisi in posizione non utile a totale discapito di quelli classificatisi in posizione utile e dichiarati decaduti dal GSE e quindi passati alla posizione non utile.

Il trattamento diverso applicato alle due fattispecie è privo di una ragionevole giustificazione e quindi deve considerarsi discriminatorio ed illegittimo.

II.4. La preferenza accordata ai soli impianti classificatisi in posizione non utile e l'assenza di qualsiasi tutela o preferenza per quelli classificatisi in posizione utile e dichiarati decaduti dal GSE (come l'impianto della ricorrente) costituiscono una scelta illegittima anche perché contraddittoria. In particolare, sussiste contraddizione interna con l'art. 4 comma 6 del DM 23 giugno 2016 che consente, in deroga alla regola generale del precedente comma 5, l'accesso al regime di incentivazione anche agli impianti già realizzati purché abbiano fatto richiesta di accesso al regime del DM 6 luglio 2012. In tale categoria rientrano anche gli impianti classificatisi in

posizione utile e poi dichiarati decaduti dal GSE (come l'impianto della ricorrente).

La contraddizione è evidente perché, da un lato, viene consentita la partecipazione a tutti gli impianti che abbiano fatto richiesta di accesso al regime del DM 6 luglio 2012 (quindi sia quelli classificatisi in posizione utile e in posizione non utile), mentre, dall'altro, si stabiliscono dei criteri di priorità a vantaggio dei soli gli impianti in posizione non utile ed a totale danno di quelli in posizione utile e poi dichiarati decaduti dal GSE.

In sostanza, il DM 23 giugno 2016 consente a questi ultimi impianti di partecipare ma, allo stesso tempo, stabilisce dei criteri di priorità che li esclude con assoluta certezza dalla graduatoria.

* * * *

Tutto ciò premesso, la Società ricorrente, come in atti rappresentata e difesa

CHIEDE

che, disattesa ogni contraria eccezione e deduzione avversaria, voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito, annullare i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e con il presente atto di motivi aggiunti.

Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio.

Si depositano i documenti come indicati in narrativa.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che l'importo dovuto è pari a Euro 650.

Milano-Roma, 28 settembre 2016


Avv. Germana Cassar

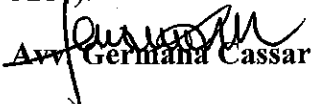
Avv. Andrea Leonforte

Avv. Alessandro Boso Caretta

RELATE DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avvocato Germana Cassar, all'uopo autorizzato ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 53 del 21 gennaio 1994 con provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano del 4 marzo 2009, ho notificato, per conto di **Idroelettrica Ivrea S.r.l.**, il suesteso ricorso per motivi aggiunti proposto avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, ai seguenti destinatari:

- il **Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, presso la sede legale in Viale Maresciallo Pilsudski 92, (CAP 00197), ivi inviandone copia conforme a mezzo raccomandata a.r. n. 76401161915-5 spedita dall'Ufficio Postale di Milano Centro, nella data risultante dal Timbro Postale (ordine del cronologico n. 3210).


Avv. Germana Cassar

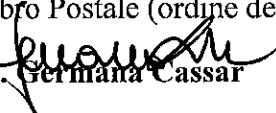


- **Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con gli avv.ti Prof. Gianluca Maria Esposito, Antonio Pugliese, Maria Antonietta Fadel, con domicilio eletto presso il primo di essi in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia, 11 - 00196 , ivi inviandone copia conforme a mezzo raccomandata a.r. n. 76690856376-9 spedita dall'Ufficio Postale di Milano Centro, nella data risultante dal Timbro Postale (ordine del cronologico n. 3211)

Avv.  Cassar

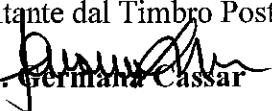


- **Ministero dello Sviluppo Economico**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi 12 (CAP 00186), ivi inviandone copia conforme a mezzo raccomandata a.r. n. 76401161496-8 spedita dall'Ufficio Postale di Milano Centro, nella data risultante dal Timbro Postale (ordine del cronologico n. 3212).

Avv.  Cassar



- **Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi 12 (CAP 00186), ivi inviandone copia conforme a mezzo raccomandata a.r. n. 76690856377-0 spedita dall'Ufficio Postale di Milano Centro, nella data risultante dal Timbro Postale (ordine del cronologico n. 3213).

Avv.  Cassar



- **Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi 12 (CAP 00186), ivi inviandone copia conforme a mezzo raccomandata a.r. n. 76690856378-1 spedita dall'Ufficio Postale di Milano Centro, nella data risultante dal Timbro Postale (ordine del cronologico n. 3214).

Germana Cassar
Avv. Germana Cassar



N. Raccomandata

76401161915-5



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 0401) - SL [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello		
DESTINATARIO	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, presso la sede legale in Viale Maresciallo Pisolski 92, Roma (CAP 00197)	
	VIA / PIAZZA	N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE PROV.
	DLA Piper Studio Legale Tributario Associato	
MITTENTE	Via della Posta n. 7	
	20123 - Milano	N° CIV.
	Tel. 02.806181 - Fax 02.80618201	
	C.A.P.	COMUNE PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI Contrassegnare la casella interessata		
☒ A.R.		

Fraz. 38001 Sez. 13 Operaz. 194
Causale: AG 28/09/2016 18:44
Peso gr.: 80 Tariffa € 7.70 Affr. € 7.70
Serv. Agg.: AR
Cod. 8000: 766312440137
(accettazione manuale) TASSE

N. Raccomandata

76690856376-9



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 0401) - SL [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro o valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello		
DESTINATARIO	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, presso la sede legale in Viale Maresciallo Pisolski 92, Roma (CAP 00197)	
	VIA / PIAZZA	N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE PROV.
	DLA Piper Studio Legale Tributario Associato	
MITTENTE	Via della Posta n. 7	
	20123 - Milano	N° CIV.
	Tel. 02.806181 - Fax 02.80618201	
	C.A.P.	COMUNE PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI Contrassegnare la casella interessata		
☒ A.R.		

Fraz. 38001 Sez. 13 Operaz. 195
Causale: AG 28/09/2016 18:46
Peso gr.: 80 Tariffa € 7.70 Affr. € 7.70
Serv. Agg.: AR
Cod. 8000: 766312440137
(accettazione manuale) TASSE

Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex-waite) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	MITTENTE
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi 12, (CAP 00186)	
VIA / PIAZZA	N° CIV.
C.A.P.	COMUNE
PROV.	
DLA Piper Studio Legale Tributario Associato	
VIA / PIAZZA	N° CIV.
20123 - Milano	
Tel. 02.806181 - Fax 02.80618201	
C.A.P.	COMUNE
PROV.	
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI	
Contrassegnare la casella interessata	
☒ A.R.	

Bollo
(accettazione manuale)



Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	MITTENTE
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi 12, (CAP 00186)	
VIA / PIAZZA	N° CIV.
C.A.P.	COMUNE
PROV.	
DLA Piper Studio Legale Tributario Associato	
VIA / PIAZZA	N° CIV.
20123 - Milano	
Tel. 02.806181 - Fax 02.80618201	
C.A.P.	COMUNE
PROV.	
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI	
Contrassegnare la casella interessata	
☒ A.R.	

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex-waite) - St. [4] Ed. 03/04

Posteitaliane



76690856378-1

N. Raccomandata

N. Raccomandata

76690856377-0



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex-warsie) - St. [K] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello				
DESTINATARIO	DESTINATARIO			
	VIA / PIAZZA			N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE	PROV.	
	MITTENTE			
MITTENTE	VIA / PIAZZA			N° CIV.
	C.A.P.			COMUNE
	Tel. 02-806181 - Fax 02-80618201			
	SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI			☐ A.R.

Fraz. 38001

Sez. 13

Operaz. 197

Causale: AG

28/09/2016 18:57

Peso gr.: 82

Tariffa € 7.70

Affr. € 7.70

Serv. Acc.: AR

Cod. Bolla: 766312440162

TASSE

(accettazione manuale)

MANDATO

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL

LAZIO – SEDE DI ROMA

Sez. III-ter R.G. 7816/2016

SECONDO RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

Nell'interesse di **Idroelettrica Ivrea S.r.l.**, (C.F. e P.IVA 12125441001), in persona del legale rappresentante p.t. Ing. Armando Manca di Villahermosa (C.F. MNCRND51P03H501Q), con sede legale in Biella Via Sabadell 4, 13900, rappresentata e difesa dagli avv.ti Germana Cassar (C.F. CSSGMN66S64F952A), Andrea Leonforte (LNFNDR79S29G273X) ed Alessandro Boso Caretta (BSCLSN69R06H501W), con domicilio eletto presso l'avv. Alessandro Boso Caretta in Roma, Via dei Due Macelli 66, 00187 (DLA Piper Studio Legale Tributario Associato), come da mandato al margine del presente atto.

Ai sensi dell'art. 136 del D.lgs. n. 104/2010 si indica l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. Germana Cassar: g.cassar@macchi-gangemi.legalmail.it ed il seguente recapito di fax: 02/76328371;

- **ricorrente**

contro

- **Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.** (di seguito “GSE”), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con gli avv.ti Prof. Gianluca Maria Esposito, Antonio Pugliese, Maria Antonietta Fadel;

- **Ministero dello Sviluppo Economico**, in persona del Ministro *pro tempore*;

- **Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare**, in

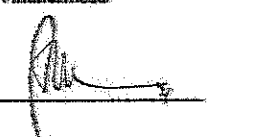
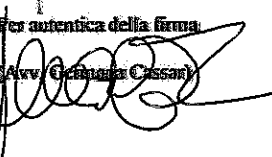
la sottoscritto Ing. Armando Manca di Villahermosa (C.F. MNCRND51P03H501Q), nella mia qualità di legale rappresentante p.t. di Idroelettrica Ivrea S.r.l. (C.F. e P.IVA 12125441001), con sede legale in Biella Via Sabadell 4, 13900, delego gli avv.ti Germana Cassar (C.F. CSSGMN66S64F952A), Andrea Leonforte

(LNFNDR79S29G273X) ed Alessandro Boso Caretta (BSCLSN69R06H501W) a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio proposto innanzi al TAR Lazio, sede di Roma, conferendo loro, anche disgiuntamente, ogni più ampia facoltà di legge, incluso il potere di proporre il ricorso a valere come ricorso per motivi aggiunti nel giudizio già pendente, motivi aggiunti, istanze cautelari, domande risarcitorie ed ogni altra domanda connessa e conseguenziale, memorie difensive e note per l'udienza, nonché il potere di farsi sostituire in udienza.

Ai fini del presente giudizio, eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Alessandro Boso Caretta (DLA Piper Studio Legale Tributario Associato) in Roma, Via dei Due Macelli 66, 00187.

Dichiaro inoltre, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, di essere stato reso edotto che i dati personali richiesti direttamente o raccolti presso terzi verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e conseguentemente presto il necessario consenso al loro trattamento. Prendo atto che il trattamento avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche correlate alle finalità dell'incarico.

MILANO, 24.1.2017
Ing. Armando Manca di Villahermosa


Per autentica della firma
(Avv. Germana Cassar)


persona del Ministro *pro tempore*;

- **Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali**, in persona del Ministro *pro tempore*;

- **resistenti-**

e nei confronti di

- **Azienda Elettrica Alta Valle Camonica S.r.l.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

- **controinteressata -**

per l'annullamento, previa sospensione cautelare degli effetti

1. delle Graduatorie degli impianti iscritti al Registro ai sensi dell'art. 9 del DM 23 giugno 2016 ed in particolare della Tabella A relativa agli impianti classificati in posizione tale da rientrare nel relativo contingente di potenza e della Tabella C relativa agli impianti classificati in posizione tale da non rientrare nel relativo contingente di potenza (**doc. 34, doc. 35**), **nonché** di tutti gli atti pregressi, consequenziali e/o connessi ancorché non conosciuti, ivi incluso quelli già gravati con il primo ricorso per motivi aggiunti e qui di seguito evidenziati

nonché per la condanna

del GSE a formare e pubblicare, con riferimento alla posizione dell'impianto della ricorrente, la nuova graduatoria tenendo conto delle censure formulate dalla ricorrente;

e/o per l'accertamento

del diritto della ricorrente ad essere ammessa nei contingenti di potenza incentivabile ai sensi del DM 23 giugno 2016.

2. dei provvedimenti già gravati con ricorso introduttivo del presente giudizio e con il primo atto di motivi aggiunti, segnatamente:

- **quanto al ricorso introduttivo:**

- a) della nota del GSE prot. GSEWEB/P20160035309 del 13 aprile 2016, ricevuta dalla ricorrente in pari data a mezzo PEC, recante il rigetto della richiesta di riconoscimento dell'incentivo previsto dal DM 6 luglio 2012 in relazione all'impianto idroelettrico di proprietà della ricorrente sito sul Naviglio d'Ivrea nel Comune di Ivrea (TO) - codice FER 000652 (**doc. 1**), nonché tutti gli atti presupposti, conseguenti e/o connessi, ivi incluso la nota del GSE prot. GSEWEB/P20160000096 del 4 gennaio 2016, ricevuta dalla ricorrente in pari data a mezzo PEC, recante la comunicazione del preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241/1990 (**doc. 2**), previa disapplicazione, *ratione temporis*, delle Procedure Applicative del D.M. 6 luglio 2012 contenenti i regolamenti operativi per le procedure d'asta e per le procedure di iscrizione ai registri adottate dal GSE - versione aggiornata del 13 gennaio 2014 (**doc. 3**), ovvero per l'annullamento, previa sospensione cautelare degli effetti, delle Procedure Applicative del D.M. 6 luglio 2012 contenenti i regolamenti operativi per le procedure d'asta e per le procedure di iscrizione ai registri adottate dal GSE - versione aggiornata del 13 gennaio 2014, in parte *qua* (**doc. 3**) e di ogni ulteriore presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto (con riserva di proporre ricorso per motivi aggiunti);

nonché per l'accertamento, della sussistenza in capo alla ricorrente del possesso del criterio di priorità di cui all'art. 10, comma 3 lett. e), i. del D.M. 6 luglio 2012 per il riconoscimento dell'incentivo richiesto dalla ricorrente sulla base delle previsioni contenute nello stesso D.M. 6 luglio 2012 e nelle Procedure Applicative del D.M. 6 luglio 2012 contenenti i regolamenti operativi per le procedure d'asta e per le procedure di iscrizione ai registri del 24 agosto 2012 adottate dal GSE (versione vigente al momento della pubblicazione sul sito web del GSE del bando relativo alla procedura IDRO_RG2012 dell'8 settembre 2012 e della domanda di iscrizione al registro presentata dalla ricorrente in data 27 novembre 2012) (**doc. 4**); **e la condanna**, del GSE al risarcimento dei danni subiti e *subendi* derivanti dai provvedimenti impugnati.

- quanto al **primo ricorso per motivi aggiunti**:
- b) dell'art. 10 comma 3 del DM 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, recante "Incentivazione dell'energia elettrica prodotti da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico", nella parte cui prevede un criterio di priorità per gli impianti iscritti in posizione non utile nei registri di cui al DM 6 luglio 2012 a sfavore degli impianti iscritti in posizione utile nei registri di cui al DM 6 luglio 2012 e dichiarati decaduti dal GSE in seguito alla presentazione della domanda di incentivazione (**doc. 30**);

- c) delle Procedure Applicative del DM 23 giugno 2016 adottate dal GSE e del Bando pubblico per l'iscrizione ai Registri informatici di cui al D.M. 23 giugno 2016, entrambi pubblicati sul sito web del GSE, nella parte in cui richiamano i criteri di priorità dell'art. 10 comma 3 del DM 23 giugno 2016 per la formazione della graduatoria da parte del GSE (**doc. 31 e doc. 32**);

* * * *

FATTO

1. Il presente secondo ricorso per motivi aggiunti si incardina nel giudizio (rubricato al numero di R.G. 7186/2016) già pendente davanti a codesto Ecc.mo TAR relativo (i) all'accertamento dell'illegittimità della nota in cui il GSE ha disposto la decadenza dalla graduatoria relativa al bando IDRO_RG2012 dell'8 settembre 2012 e il rigetto della domanda di riconoscimento dell'incentivo presentata dalla ricorrente in relazione all'impianto idroelettrico sul Naviglio d'Ivrea e nonché alla richiesta di annullamento e/o disapplicazione delle Procedure Applicative del GSE - versione aggiornata del 13 gennaio 2014, quale atto erroneamente assunto dal GSE come presupposto della declaratoria di decadenza dalla graduatoria e (ii) all'accertamento che la verifica dell'ammissibilità della domanda di iscrizione rispetto al criterio di priorità di cui all'art. 10 comma 3 lett. e) punto i. del DM 6 luglio 2012 (impianti idroelettrici realizzati su canali o condotte esistenti senza incremento di portata derivata) sia effettuata sulla base delle norme del DM 6 luglio 2012 e delle Procedure Applicative del

GSE - versione del 24 agosto 2012 (e non di quella - invece applicata dal GSE - del 13 gennaio 2014).

In buona sostanza, la ricorrente censurava, tra l'altro, il totale difetto di istruttoria e di motivazione oltre che il completo travisamento dei fatti e la violazione di legge dei provvedimenti gravati con cui il GSE aveva erroneamente ritenuto che l'impianto idroelettrico non rientrasse nella categoria degli "impianti idroelettrici realizzati su canali o condotte esistenti senza incremento di portata derivata", sebbene la ricorrente avesse ampiamente dimostrato che: a) l'impianto idroelettrico è situato sul Naviglio d'Ivrea; b) non vi è alcun aumento di potenza derivata dal Naviglio d'Ivrea. L'atto notarile del 15 novembre 2012 stipulato tra Coutenza Canali Cavour (ente gestore del canale del Naviglio d'Ivrea) e Idroelettrica Ivrea S.r.l., quale titolo concessorio di cui al combinato disposto degli artt. 135 e 134 del R.D. 8/5/1904 n. 368 e dell'art. 166 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per la realizzazione dell'intervento idroelettrico e utilizzato per l'iscrizione a registro per la prenotazione dell'incentivo, non solo aveva ad oggetto la concessione dell'uso dell'acqua fluente nel Naviglio d'Ivrea da parte dell'impianto della ricorrente ma specificava espressamente il diritto di derivare 400 moduli massimi nei limiti della portata di 520 moduli massimi, oggetto del Decreto Ministeriale n. 2347 del 8 novembre 1990 (con cui il Ministero ha concesso alle Associazioni Irrigazione Est Sesia e Ovest Sesia, poi confluite in Coutenza Canali Cavour) di derivare acqua dal fiume per farla fluire nel Naviglio d'Ivrea. La Città Metropolitana di Torino, **con nota prot. 71778 del 9 giugno 2016**

attestava, oltre ogni ragionevole dubbio, la correttezza delle affermazioni della ricorrente evidenziando che:

"[.] ai sensi del D.M. 8/11/1990 n. 2347, a decorrere dal 7/11/2010, termine assegnato dal medesimo Decreto per la conclusione dei lavori di completamento e consolidamento del Naviglio di Ivrea, la competenza assentita al Naviglio stesso ed in base alla quale avviene la corresponsione del canone demaniale è stabilita in misura pari a 52.000 litri/s massimi e 36.900 litri/s medi" e precisato che i titoli concessori in base ai quali viene esercitato l'Impianto "non comportano alcun incremento della competenza già in precedenza assentita per il prelievo dell'acqua dal Fiume Dora Baltea a mezzo del Naviglio di Ivrea" (doc. 21).

In buona sostanza, il GSE è caduto in un clamoroso e grossolano errore, non leggendo l'art. 8 del suddetto Decreto Ministeriale n. 2347 del 8 novembre 1990 (allegato al doc. 19, doc. 21), nella parte in cui prevede che, a decorrere dal completamento dei lavori di allargamento del Naviglio d'Ivrea e **in ogni caso decorsi venti anni dal 8 novembre 1990 e dunque a partire dal 7 novembre 2010**, la derivazione sarebbe aumentata di **ulteriori moduli medi 190, corrispondenti ad ulteriori moduli massimi 270**. Nelle more del termine ventennale, prima l'Amministrazione Generale dei Canali Demaniali di Irrigazione e successivamente le Associazioni d'Irrigazione Est Sesia ed Ovest Sesia completavano i lavori di ripristino ed adeguamento della prima parte (Tronco A) e in parte del secondo tratto (Tronco B) del Naviglio d'Ivrea, a valle della traversa di derivazione, al fine

di poter utilizzare la massima capacità prevista di 520 moduli già assentita dal citato Decreto Ministeriale n. 2347 del 8 novembre 1990 (**doc. 22**). Veniva prodotta altresì la **perizia tecnica** del Prof. Ing. Valter Pascucci, **massimo esperto nelle materia oggetto della presente controversia**, essendo stato durante la sua carriera e per molti anni Dirigente Generale per le dighe e le infrastrutture idriche e elettriche del Ministero delle Infrastrutture e Trasporto, coordinando istruttorie progetti e vigilanza con competenze specifiche nelle istruttorie di progetti e vigilanza di lavori nel settore idrico e idroelettrico nonché Dirigente al Registro Italiano Dighe, come può facilmente evincersi dal suo Curriculum Vitae qui allegato (**doc. 23**), il quale, sulla base degli opportuni approfondimenti tecnici sulla localizzazione e funzionamento delle opere idrauliche dell'Impianto della ricorrente anche rispetto alle previsioni dello stesso D.M. 6 luglio 2012 e alle Procedure Applicative del GSE, **conclude che l'Impianto della Società è un "Impianto realizzato su canale"**.

Nel corso del giudizio in vista della Camera di Consiglio per la discussione dell'istanza cautelare, la ricorrente depositava ulteriore documentazione a riprova della correttezza della domanda di iscrizione presentata per la partecipazione al bando IDRO_RG2012 dell'8 settembre 2012. In occasione della Camera di Consiglio del 14 settembre 2016 per la discussione della sospensione del provvedimento impugnati con il ricorso introduttivo, Ecc.mo Collegio rilevava che le esigenze dedotte nella domanda cautelare proposta con il ricorso in epigrafe avrebbero potuto essere adeguatamente tutelate con una sollecita definizione del giudizio nel

merito entro il primo semestre del 2017. A tale scopo, la ricorrente Idroelettrica Ivrea S.r.l. ed il resistente GSE presentavano istanza di prelievo in forma congiunta, che rimaneva priva di riscontro.

2. Successivamente, veniva pubblicato il DM 23 giugno 2016 recante *"Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico"*. Tale D.M. (cfr art. 4 comma 6) se da un lato consentiva agli impianti idroelettrici che avevano fatto richiesta di accesso al precedente regime di incentivazione del DM 6 luglio 2012 (come quello della ricorrente) di ripresentare la domanda di iscrizione al registro del DM 23 giugno 2016, dall'altro lato non stabiliva alcun criterio di priorità a salvaguardia degli investimenti già effettuati facendo affidamento sulla prenotazione dell'incentivo assegnato in base alla precedente graduatoria del 2012. Tralasciando gli impianti a biomassa e biogas (cfr. art. 10 comma 3 lett. a) del DM in questione) - che non rilevano nel caso di specie - l'art. 10, comma 3 citato attribuisce, irragionevolmente e irrazionalmente, assoluta priorità nella formazione della graduatoria agli impianti idonei iscritti in posizione non utile nei registri aperti ai sensi del DM 6 luglio 2012 a totale discapito di tutti gli altri impianti, come quello della ricorrente, che hanno fatto affidamento nella precedente graduatoria e, per tale ragione hanno realizzato e messo in esercizio l'impianto investendo capitali e risorse.

La ricorrente presentava la domanda di iscrizione al registro del DM 23 giugno 2016 (**doc. 36**) e contestualmente proponeva il ricorso per motivi aggiunti per:

- a. introdurre nuove ragioni a sostegno delle censure già svolte con il ricorso introduttivo facendo valere la previsione contenuta nell'art. 22 del DM 23 giugno 2016, espressamente applicabile anche alle richieste di incentivazione regolate dal DM 6 luglio 2012, da cui si trae che si qualificano come **impianti idroelettrici realizzati su canale** tutti quegli impianti per i quali sia stato stipulato con il relativo Consorzio di Bonifica l'atto di concessione ai sensi dell'art. 166 del D.lgs. n. 152/2006, così come avvenuto nel caso dell'impianto della ricorrente, per il quale è stato stipulato apposito atto notarile del 15 novembre 2012 tra Coutenza Canali Cavour e Idroelettrica Ivrea S.r.l. (**cf. doc. 3 allegato al doc. 10**);
- b. impugnare, in via cautelativa, l'art. 10 comma 3 del DM 23 giugno 2016 nonché le Procedure Applicative del DM 23 giugno 2016 adottate dal GSE ed il Bando pubblico per l'iscrizione ai Registri informatici di cui al D.M. 23 giugno 2016 nella parte cui non prevedono un criterio di priorità per gli impianti iscritti in posizione utile nei registri di cui al DM 6 luglio 2012 e dichiarati decaduti dal GSE in seguito alla presentazione della domanda di incentivazione, senza quindi alcuna salvaguardia degli investimenti effettuati da soggetti come la ricorrente che confidavano sulla prenotazione dell'incentivo assegnato in base alla precedente graduatoria del 2012 in cui si erano classificati in posizione utile.
3. Sennonché, in data 25 novembre 2016, il GSE pubblicava sul proprio sito le graduatorie degli impianti iscritti ai Registri del DM 23 giugno 2016.

4. Nonostante la ricorrente avesse indicato nella richiesta di iscrizione al registro anche l'accettazione della tariffa pari al 90% di quella prevista dal DM 23 giugno 2016 (che costituiva l'unico criterio di priorità nella sua disponibilità), l'impianto idroelettrico dell'odierna ricorrente **è rimasto escluso** dal relativo contingente di potenza essendosi posizionato al n. 105 della Tabella C degli impianti non ammessi (**doc. 35**).

Dall'esame della Tabella A relativa agli impianti ammessi in graduatoria risulta chiaramente che **tutto il contingente di potenza fissato per gli impianti idroelettrici (pari a 78,95 MW) è stato assorbito dai 125 impianti iscritti in posizione non utile nei registri aperti** ai sensi del DM 6 luglio 2012 i quali si sono classificati in posizione utile in graduatoria solamente grazie alla possibilità di avvalersi del criterio di priorità predisposto a loro esclusivo favore da parte dell'art. 10 comma 3 lett. b) del DM 23 giugno 2016 (**doc. 34**).

5. Come già censurato con il secondo motivo del primo ricorso per motivi aggiunti, i criteri di priorità previsti dall'art. 10 comma 3 del DM 23 giugno 2016, impugnati in via cautelativa con il primo atto di motivi aggiunti, **sono illegittimi** in via diretta **perché attribuiscono assoluta preferenza ad impianti ancora allo stato progettuale** in danno di impianti che, come quello della ricorrente, sono stati già realizzati e messi in esercizio facendo affidamento sulla prenotazione dell'incentivo assegnato in base alla precedente graduatoria del 2012 in cui si erano classificati in posizione utile ma dalla quale sono stati dichiarati decaduti solo dopo

l'entrata in esercizio dell'impianto all'esito del procedimento di riconoscimento degli incentivi (già gravati).

6. Per impianti come quello della ricorrente, il DM 23 giugno 2016 non soltanto non ha previsto alcuna tutela o priorità per la formazione della graduatoria ma ha stabilito dei criteri di priorità che hanno privilegiato esclusivamente impianti ancora allo stato progettuale - per i quali nessun investimento concreto ed effettivo è stato sostenuto - a totale discapito di impianti già costruiti ed in esercizio da diversi anni ma senza alcun incentivo.

7. Sotto tale profilo, i suddetti criteri di priorità, impugnati con il presente atto, sono illegittimi perché si pongono in aperto contrasto con il principio della gradualità degli interventi di riordino del sistema di incentivazione e della salvaguardia degli investimenti previsti dall'art. 23 del D.lgs. 28/2011 nonché con i principi di ragionevolezza, proporzionalità, non discriminazione e non contraddittorietà che devono guidare l'esercizio dell'attività amministrativa e lesione del legittimo affidamento della ricorrente.

8. La Tabella A e la Tabella C degli impianti ammessi in graduatoria vengono impugunate con il presente atto di motivi aggiunti perché le stesse, formate dal GSE facendo uso dei censurati criteri di priorità contenuti nell'art. 10 comma 3 del DM 23 giugno 2016, devono ritenersi a loro volta viziate da illegittimità derivata.

9. L'esclusione dell'impianto della ricorrente anche dal regime del DM 23 giugno 2016, oltre che illegittima, è idonea a rendere ancora più grave la

già disastrosa situazione economica, patrimoniale e finanziaria della ricorrente attestata nella relazione svolta dal dr. Giovanni B. Calì (**doc. 26**) e quindi a mettere a serio rischio la stessa sopravvivenza della società ricorrente e del proprio impianto idroelettrico nonché il mantenimento del rapporto di lavoro del dipendente che si occupa dell'impianto (**doc. 27**).

10. In data 24.1.2017, la ricorrente, ritenendo gli atti del GSE gravati con il ricorso introduttivo privi di fondamento in fatto e in diritto, si rivolgeva a Coutenza Canali Cavour, quale ente gestore del Naviglio d'Ivrea sin dal D.M. 8/11/1990 n. 2347, per conoscere le portate giornaliere di acqua che sono state derivate dal Naviglio d'Ivrea prima della realizzazione della centrale idroelettrica e dopo il completamento delle opere e l'entrata in esercizio della stessa in modo da chiarire e confermare - una volta per tutte - che la costruzione e l'esercizio della centrale idroelettrica non ha comportato un aumento di portata derivata rispetto alla situazione precedente la realizzazione della stessa (**doc. 37**).

* * * *

I provvedimenti impugnati con il presente atto, avente all'occorrenza i requisiti di forma e sostanza di ricorso autonomo, sono illegittimi e gravemente lesivi dei diritti ed interessi della ricorrente e meritano pertanto di essere annullati, previa sospensione cautelare dei suoi effetti, per i seguenti motivi di

DIRITTO

**MOTIVO PRIMO: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE
DELL'ARTICOLO 23 DEL D.LGS. 28/2011 E DELLA DIRETTIVA**

2009/28/CE - ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA E CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, DISCRIMINATORIETÀ' - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 41 E 97 COST. - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO E DELLA PROPORZIONALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO E DELLA CERTEZZA DEL DIRITTO - INGIUSTIZIA MANIFESTA

I.1. Il GSE ha formato le graduatorie degli impianti contenute nella Tabella A e la Tabella C ed impugnate con il presente ricorso per motivi aggiunti applicando in ordine gerarchico i criteri di priorità stabiliti dall'art. 10 comma 3 del DM 23 giugno 2016.

Tale norma riconosce **assoluta priorità** agli impianti iscritti in posizione non utile nei registri aperti ai sensi del D.M. 6 luglio 2012 (art. 10 comma 3, lett. b) del DM 23 giugno 2016).

Nessuna priorità è invece prevista per impianti come quello della ricorrente ossia impianti iscritti in posizione utile nei registri aperti ai sensi del D.M. 6 luglio 2012 i quali, al contrario di quelli che il DM 23 giugno 2016 ha deciso di favorire in via esclusiva, sono stati realizzati e sono già entrati in esercizio facendo affidamento proprio sulla prenotazione dell'incentivo ottenuto con il posizionamento utile nel suddetto registro ma che sono stati dichiarati decaduti dal GSE dopo la presentazione della richiesta di incentivazione.

Il criterio di priorità censurato è illegittimo perché in violazione della normativa di rango legislativo applicabile al caso di specie nonché perché irragionevole, discriminatorio, contraddittorio e manifestamente ingiusto.

I.2. Sotto un primo profilo, i criteri di priorità contenuti nell'art. 10 comma 3 del DM 23 giugno 2016 sono illegittimi perché in contrasto con i principi di rango comunitario e nazionale che il Ministero dello Sviluppo Economico deve rispettare nel dare attuazione ai regimi di sostegno per l'energia prodotta da fonti rinnovabili.

Al riguardo, si evidenzia che la Direttiva 2009/28/CE prevede che:

- a. *"La Comunicazione della Commissione del 10 gennaio 2007 intitolata «Tabella di marcia per le energie rinnovabili — Le energie rinnovabili nel 21° secolo: costruire un futuro più sostenibile» ha dimostrato che un obiettivo del 20 % per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili ed un obiettivo del 10 % per le energie da fonti rinnovabili nei trasporti sarebbero obiettivi appropriati e raggiungibili e che un quadro che preveda obiettivi obbligatori consentirebbe di creare la stabilità a lungo termine di cui le imprese hanno bisogno per effettuare investimenti razionali e sostenibili nel settore delle energie rinnovabili che sono in grado di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili di importazione e di incrementare l'utilizzo delle nuove tecnologie energetiche"* (considerando 8).

- b. *"La principale finalità di obiettivi nazionali obbligatori è creare **certezza per gli investitori** nonché stimolare lo sviluppo costante di tecnologie capaci di generare energia a partire da ogni tipo di fonte rinnovabile" (considerando 14);*
- c. *Gli Stati membri hanno potenziali diversi in materia di energia rinnovabile e diversi regimi di sostegno all'energia da fonti rinnovabili a livello nazionale. La maggioranza degli Stati membri applica regimi di sostegno che accordano sussidi solo all'energia da fonti rinnovabili prodotta sul loro territorio. Per il corretto funzionamento dei regimi di sostegno nazionali è essenziale che gli Stati membri possano controllare gli effetti e i costi dei rispettivi regimi in funzione dei loro diversi potenziali. Uno strumento importante per raggiungere l'obiettivo fissato dalla presente direttiva consiste nel garantire il **corretto funzionamento dei regimi di sostegno nazionali**, come previsto dalla direttiva 2001/77/CE, al fine di mantenere la **fiducia degli investitori** e permettere agli Stati membri di elaborare misure nazionali efficaci per conformarsi al suddetto obiettivo (considerando 25).*

Oltre ai fondamentali principi di rango comunitario sopra riportati, l'art. 23 del D.lgs. 28/2011 stabilisce i principi generali di seguito elencati che il Ministero deve rispettare nella predisposizione di un regime di incentivazione:

- i. **la promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili;**

- ii. **la promozione dell'efficacia, efficienza, semplificazione e stabilità nel tempo dei sistemi di incentivazione;**
- iii. **la gradualità di intervento a salvaguardia degli investimenti effettuati.**

Nonostante sia la Direttiva 2009/28/CE che il D.lgs. 28/2011 siano citati nelle premesse del DM 23 giugno 2016, nessuno dei principi generali sopra riportati è stato rispettato dall'art. 10 comma 3 del DM 23 giugno 2016.

La preferenza accordata ad impianti ancora da realizzare che, grazie ai criteri di priorità stabiliti dall'art. 10 del DM 23 giugno 2016 si sono posizionati in graduatoria assorbendo tutto il plafond messo a disposizione ed escludendo impianti che sono stati realizzati e sono entrati in esercizio, si pone in palese violazione dei principi sopra enunciati nonché del principio di buona amministrazione, buona fede e correttezza costituzionalmente garantiti.

Ed invero, l'adozione del DM 23 giugno 2016 **non è un intervento graduale** rispetto al DM 6 luglio 2012 dal momento che impianti come quello della ricorrente non hanno ricevuto alcuna considerazione e tutela in sede di redazione dei criteri di priorità per la formazione della graduatoria.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, essendo perfettamente a conoscenza che le limitate risorse stanziare sarebbero state assorbite dai molti impianti rimasti esclusi dalla precedente graduatoria, ha quindi **consapevolmente deciso di escludere** la categoria dell'impianto della

ricorrente negandogli ogni possibilità di conseguire l'incentivo stabilito dal DM 23 giugno 2016.

La disposizione regolamentare impugnata è inoltre illegittima perché viola il principio di salvaguardia degli investimenti.

L'inclusione dell'impianto della ricorrente in posizione utile nei registri del DM 6 luglio 2012 aveva ingenerato nella ricorrente il legittimo affidamento di ottenere il riconoscimento dell'incentivo stabilito dal citato DM. In seguito all'inclusione dell'impianto in posizione utile in graduatoria, l'art. 11 del DM 6 luglio 2012 imponeva al Soggetto Responsabile di avviare i lavori ed entrare in esercizio entro termini massimi stabiliti a pena di decadenza (28 mesi per l'idroelettrico).

La ricorrente ha rispettato la suddetta previsione e, sostenendo un investimento oneroso, ha realizzato il proprio impianto il quale è entrato in esercizio in data 8 settembre 2015 (**doc. 16**).

Solamente in seguito all'entrata in esercizio dell'impianto, il GSE ha rigettato la richiesta di incentivazione ed escluso l'impianto della ricorrente dalla graduatoria pubblicata dal GSE con un provvedimento gravemente illegittimo (nota prot. GSEWEB/P20160035309 del 13 aprile 2016) che la ricorrente ha impugnato con il ricorso introduttivo del giudizio in epigrafe come integrato dal primo atto di motivi aggiunti.

Avendo già realizzato il proprio impianto, il rilevante investimento sostenuto dalla ricorrente avrebbe dovuto trovare massima protezione e tutela proprio nel rispetto dei principi di gradualità degli interventi e di salvaguardia degli investimenti previsti dall'art. 23 del D.lgs. 28/2011

nonché la necessità di garantire la fiducia degli investitori, la certezza del diritto e la stabilità a lungo termine dei meccanismi di incentivazione come previsto dalla Direttiva 2009/28/CE.

L'assenza di salvaguardia di rilevanti investimenti già sostenuti in modo concreto ed effettivo, come nel caso della ricorrente, comporta **anche la violazione del principio del legittimo affidamento** nella sicurezza giuridica e nella certezza del diritto, il quale costituisce un principio fondamentale dello Stato di Diritto che trova copertura tanto costituzionale (*ex plurimis*, Corte Cost. sentenza n. 24 del 2009, n. 409 del 2005, n. 446 del 2002, n. 416 del 1999 e n. 390 del 1995), quanto nella normativa comunitaria di settore (considerando 14 dei considerando della Direttiva 2009/28/CE).

Nella fattispecie in esame, il passaggio dal regime del DM 6 luglio 2012 a quello del DM 23 giugno 2016 avrebbe dovuto comportare per la ricorrente solamente una riduzione della tariffa spettante ma, in virtù dei principi generali sopra richiamati, non avrebbe mai potuto comportare la totale assenza di tutela e priorità nella formazione della graduatoria e la conseguente esclusione anche dal regime del DM 23 giugno 2016.

Quanto sopra esposto dimostra che l'impugnato art. 10 comma 3 del DM 23 giugno 2016 è in violazione di tutti i principi generali applicabili al caso di specie.

È quindi evidente che i principi inderogabili sanciti dall'art. 23 del D.lgs. 28/2011 (i.e. salvaguardia degli investimenti avviati e gradualità degli interventi) ed i principi di tutela del legittimo affidamento e della certezza

del diritto avrebbero dovuto condurre ad accordare agli impianti già in esercizio un criterio di priorità prevalente (o quanto meno equivalente) rispetto agli impianti classificatisi in posizione non utile nei precedenti registri del DM 6 luglio 2012.

Ciò non è avvenuto però.

L'esclusione di impianti già in esercizio, come quello della ricorrente, dell'accesso al regime di incentivazione ai sensi del DM 23 giugno 2016 comporta che gli stessi saranno nel breve termine anche smantellati perché le spese necessarie per il loro esercizio superano grandemente i limitati ricavi derivanti dalla sola cessione di energia elettrica.

In altre parole, l'assenza di incentivazione comporta che né il capitale investito né le ingenti spese necessarie per il mantenimento in esercizio dell'impianto sono coperte dai ricavi derivanti dalla sola vendita di energia elettrica dando luogo ad una situazione economico-finanziaria in continua perdita.

Come attestato nella perizia economica del dr. Giovanni B. Cali (**doc. 26**), le continue perdite di bilancio mettono a serio rischio la sopravvivenza aziendale e dello stesso impianto idroelettrico della ricorrente.

Per tali ragioni, quindi, l'impugnato art. 10 comma 3 deve ritenersi illegittimo e va annullato.

I.3. Sotto un ulteriore profilo, i criteri di priorità stabiliti dall'art. 10 comma 3 sono illegittimi anche perché violano il **principio generale di ragionevolezza dell'azione amministrativa.**

In primo luogo, è del tutto **irragionevole** preferire ad impianti già in esercizio, che regolarmente immettono nella rete nazionale energia elettrica da fonte rinnovabile, impianti che sono ancora allo stato progettuale e la cui realizzazione è del tutto incerta.

Gli impianti classificatisi in posizione non utile nei registri del DM 6 luglio 2012, infatti, non vantano alcun affidamento all'accesso agli incentivi che possa ritenersi preminente rispetto a quello della ricorrente.

Al contrario.

Nel vigore del DM 6 luglio 2012 la classificazione di un impianto in posizione non utile impediva in modo assoluto la formazione di qualsiasi affidamento o effetto prenotativo dell'incentivo sicché nessun investimento concreto ed effettivo meritevole di tutela è stato in concreto intrapreso per impianti non inclusi in graduatoria.

Impianti come quello della ricorrente sono già in esercizio sicché per essi un investimento rilevante ed oneroso è stato realmente sostenuto. Il Ministero ha deciso in modo totalmente incomprensibile di tutelare impianti per cui i relativi investimenti saranno sostenuti solo in futuro e di escludere impianti già realizzati ed in esercizio per cui, con tutta evidenza, investimenti rilevanti erano già stati effettuati e meritavano di essere salvaguardati così come peraltro giustamente previsto dall'art. 23 del D.lgs. 28/2011.

La scelta di conferire una priorità assoluta e preminente ad impianti per cui un investimento concreto ed effettivo non è stato sostenuto ed allo stesso tempo escludere totalmente impianti come quello della

ricorrente, già costruiti ed in esercizio, è quindi palesemente irragionevole ed illogica.

Tale scelta comporta un grave ed inutile dispendio di risorse e di territorio considerato che è ampiamente noto sia al Ministero dello Sviluppo Economico che al GSE il fatto che vi sono impianti già in esercizio che sono rimasti privi di incentivo e che, per tale ragione, saranno presto smantellati o comunque alla prima rottura di qualche componente non verranno più mantenuti in efficienza.

Non vi è quindi alcuna ragione né alcun interesse pubblico per preferire impianti ancora da realizzare a totale discapito di impianti già in esercizio.

La scelta effettuata dal DM 23 giugno 2016 è quindi irragionevole ed illogica.

I.4. Sotto un terzo ed ulteriore profilo, i criteri di priorità impugnati sono illegittimi anche per contrasto con il principio **di non discriminazione** considerato che, senza alcuna ragione e senza che vi sia un interesse pubblico da tutelare, il DM 23 giugno 2016 favorisce in modo assoluto i soli impianti classificatisi in posizione non utile a totale discapito di quelli classificatisi in posizione utile e successivamente dichiarati decaduti dal GSE solamente in seguito alla presentazione della domanda di incentivazione.

Il trattamento diverso applicato alle due fattispecie è privo di una ragionevole giustificazione e quindi deve considerarsi discriminatorio ed illegittimo.

I.5. La preferenza accordata ai soli impianti classificatisi in posizione non

utile e la contestuale assenza di qualsiasi tutela o preferenza per quelli classificatisi in posizione utile e dichiarati decaduti dal GSE (come l'impianto della ricorrente) costituiscono una scelta illegittima anche perché **contraddittoria sotto un duplice profilo.**

In primo luogo, sussiste contraddizione interna con l'art. 4 comma 6 del DM 23 giugno 2016 che consente, in deroga alla regola generale del precedente comma 5, l'accesso al regime di incentivazione anche agli impianti già realizzati purché abbiano fatto richiesta di accesso al regime del DM 6 luglio 2012. In tale categoria rientrano anche gli impianti classificatisi in posizione utile e poi dichiarati decaduti dal GSE (come l'impianto della ricorrente).

La contraddizione è evidente perché, da un lato, è stata consentita la partecipazione a tutti gli impianti che abbiano fatto richiesta di accesso al regime del DM 6 luglio 2012 (quindi sia quelli classificatisi in posizione utile e in posizione non utile), mentre, dall'altro, si sono stabiliti dei criteri di priorità a vantaggio dei soli gli impianti in posizione non utile ed a totale danno di quelli in posizione utile e poi dichiarati decaduti dal GSE.

In sostanza, il DM 23 giugno 2016 ha consentito a questi ultimi impianti di partecipare ma, allo stesso tempo, ha stabilito dei criteri di priorità che hanno portato alla loro certa ed inevitabile esclusione dalla graduatoria a vantaggio esclusivo di impianti che non sono portatori di un interesse più rilevante e maggiormente meritevole di tutela.

La previsione di una deroga espressa che consente ad impianti già in esercizio come quello della ricorrente di partecipare al registro del DM 23

giugno 2016 non ha alcun senso ed è svuotata di significato se lo stesso DM appena citato non prevede alcuna tutela per tali impianti e li pregiudica fortemente nella formazione della graduatoria a vantaggio esclusivo di impianti che sono ancora allo stato progettuale.

In secondo luogo, l'art. 10 comma 3 lett. f) DM 6 luglio 2012 stabiliva che l'iscrizione al precedente registro in posizione non utile potesse valere solamente quale sesto e quasi residuale criterio di priorità nella formazione della graduatoria degli impianti iscritti a registro. Il citato DM, dunque, attribuiva a tale criterio una rilevanza marginale e sicuramente non decisiva ai fini della formazione della graduatoria.

Senza tenere conto di tale aspetto ed in violazione dei principi di gradualità degli interventi, stabilità dei meccanismi di incentivazione a salvaguardia degli investimenti e della fiducia e certezza degli investitori, l'art. 10 comma 3 del DM 23 giugno 2016 ha deciso di attribuire al medesimo criterio un'importanza massima e decisiva dato che lo stesso è il primo criterio di priorità applicabile a tutti gli impianti (con esclusione di quello alla lett. a) che riguarda i soli impianti a biomassa.

Anche per tali ragioni la disposizione impugnata è illegittima e va annullata.

I.6. L'illegittimità in via diretta dei criteri di priorità contenuti nell'art. 10 comma 3 del DM in questione rende necessariamente illegittima in via derivata l'impugnata graduatoria che il GSE ha formato facendo uso dei gravati criteri di priorità.

Le poche risorse stanziare (il contingente del registro per la fonte idroelettrica è stata di 78,95 MW) sono state tutte assorbite dai 125 impianti che si sono classificati in posizione utile solamente grazie al possesso del criterio di priorità di cui all'art. 10 comma 3 lett. b) del DM 23 giugno 2016 (i.e. impianti classificati in posizione non utile nei registri aperti ai sensi del D.M. 6 luglio 2012) (**doc. 34**).

L'impianto della ricorrente, invece, è rimasto escluso dalla Tabella A degli impianti ammessi solamente perché non ha potuto avvalersi del suddetto criterio di priorità e perché il DM 23 giugno 2016 non ha previsto in suo favore alcuna altra salvaguardia.

L'illegittimità dei criteri di priorità stabiliti dall'art. 10 comma 3 del DM 23 giugno 2016 è stata determinante per escludere l'impianto della ricorrente dalla graduatoria: tutte le risorse messe a disposizione, infatti, sono state esaurite dai soli impianti che hanno potuto avvalersi del criterio di priorità contestato ed hanno interamente occupato la Tabella A (elenco degli impianti ammessi).

La mancata previsione per impianti già in esercizio, come quello della ricorrente, di una preferenza o quanto meno di una tutela equivalente rispetto a quelli considerati dall'art. 10 comma 3 lett. b) del DM in esame ha consentito ad impianti muniti di titoli autorizzativi più recenti (cfr. posizioni nn. 16-125) ed anche di potenze superiori (cfr. posizioni nn. 27-30-90-110-114-125) rispetto all'impianto della ricorrente di classificarsi in posizione utile (**doc. 34**).

Ciò dimostra *per tabulas* che se il Ministero avesse previsto una tutela per gli impianti già in esercizio, anche equivalente a quelli in posizione non utile nei registri del DM 6 luglio 2012, l'impianto della ricorrente si sarebbe sicuramente classificato in posizione utile ed avrebbe ottenuto il riconoscimento dell'incentivo di cui al DM 23 giugno 2016 grazie all'operatività dei successivi criteri di priorità previsti all'interno dell'art. 10 comma 3 del DM 23 giugno 2016.

La Graduatoria impugnata redatta dal GSE è quindi illegittima in via derivata e va annullata limitatamente alla posizione della ricorrente.

Sulla illegittimità della Nota del GSE prot. GSEWEB/P20160035309 del 13 aprile 2016, si richiamano i motivi di diritto siccome dedotti nel ricorso introduttivo e nel primo ricorso per motivi aggiunti, qui da considerarsi richiamati ed integralmente trascritti, e in questa sede si ampliano il primo e il quarto motivo di diritto del ricorso introduttivo

MOTIVO SECONDO: VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, 6, 10 E 10-BIS DELLA LEGGE 241/1990 E S.M.I. - VIOLAZIONE DELL'ART. 42 DEL D.LGS 28/2011 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO PROCEDIMENTALE, DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. E DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DELL'ART. 41 COMMA 2 DELLA CARTA FONDAMENTALE DEI DIRITTI DELL'UNIONE EUROPEA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI - VIOLAZIONE E FALSA

**APPLICAZIONE DEL DM 6 LUGLIO 2012 E DELLE PROCEDURE
APPLICATIVE DEL GSE DEL 24 AGOSTO 2012 - VIOLAZIONE E
FALSA APPLICAZIONE DEL PARAGRAFO 4.2 DELLE
PROCEDURE APPLICATIVE DEL GSE - ECCESSO DI POTERE
PER TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E
CARENZA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE**

Come già contestato nei motivi di diritto qui richiamati, il GSE ha adottato il provvedimento di rigetto, gravato con il ricorso introduttivo, senza svolgere una completa istruttoria sotto il profilo dell'effettiva assenza di aumento di portata derivata, in palese violazione e falsa applicazione dei principi e delle leggi sopra rubricati.

Come risulta dalla stessa motivazione del provvedimento impugnato e dalla sequenza procedimentale ben riassunta a pagina 20 del ricorso introduttivo, il GSE non ha svolto alcun approfondimento e ha adottato il rigetto sulla base di affermazioni apodittiche, prive di fondamento probatorio e persino contraddette dai documenti forniti dalla ricorrente nel corso del procedimento.

In punto di fatto, come peraltro evincibile dai documenti in possesso del GSE, **non c'è stato alcun aumento di portata** derivata in occasione della realizzazione della centrale idroelettrica.

Sia sulla base dei titoli concessori sia sulla base dello stato di fatto del Naviglio d'Ivrea prima della realizzazione dell'intervento idroelettrico, la portata pari a 520 moduli prevista dal Decreto Ministeriale n. 2347 del 8 novembre 1990 era disponibile sin dal 7.11.2010 (per effetto del decorso

temporale del ventennio) e fluente nel Naviglio d'Ivrea stesso. Infatti, i lavori di ampliamento del Naviglio sono stati avviati negli anni '80, come anche riportato all'art. 7 del Decreto Ministeriale n. 2347 del 8 novembre 1990. Ciò ha consentito di avere il primo tronco (tratto A) completamente riformato già a partire dagli anni 1995-1999.

Tale ampliamento ha attribuito al canale una sezione idraulica per la portata pari a 520 moduli. Gli altri tronchi del canale sono stati solo parzialmente oggetto di ristrutturazione e ampliamento. L'ampliamento di tale primo tratto e parzialmente del secondo tratto del Naviglio ha consentito la derivazione della portata massima di 520 moduli sin dal 7.11.2010, sulla base di lavori progettati e realizzati, ben prima e a prescindere dalla centrale idroelettrica della ricorrente. Il GSE - non solo ha totalmente travisato il contenuto dei documenti in suo possesso - ma ha omesso totalmente di svolgere l'istruttoria, come invece avrebbe dovuto.

Pur sapendo che la competenza gestionale dei canali del comprensorio era stata attribuita alle Associazioni Irrigazione Est Sesia e Ovest Sesia (confluite nella Coutenza Canali Cavour) sulla base del Decreto Ministeriale del 1990 citato, il GSE non ha chiesto alcuna spiegazione o chiarimento, adottando frettolosamente il diniego qui gravato.

Del resto, la documentazione in possesso del GSE non conteneva alcuna previsione o indicazione che il GSE potesse prendere a riferimento per affermare l'incremento di portata derivata. Al contrario, sarebbe stato sufficiente dare lettura dello stesso Decreto Ministeriale, laddove, proprio agli artt. 7 e 8, si dà atto dell'esistenza di lavori in corso per l'ampliamento

del Naviglio d'Ivrea. La derivazione della portata di 520 moduli è quindi in atto sin dal 7.11.2010, a prescindere e ben prima della realizzazione della centrale idroelettrica. Non esiste infatti all'evidenza (né in documenti né nella realtà) alcun nesso tra la portata stabilita nel Decreto Ministeriale n. 2347 del 8 novembre 1990 che già dal 1990 prevedeva che la portata sarebbe divenuta 520 moduli sin dal 7.11.2010 e la realizzazione della centrale idroelettrica della ricorrente intervenuta solo nel 2015.

La ricorrente ha dovuto sopperire a tale totale mancanza di istruttoria richiedendo direttamente a Coutenza Cavali Cavour (in cui sono confluite le 2 Associazioni d'Irrigazione Est Sesia e Ovest Sesia) i dati delle portate derivate e fluenti nel Naviglio d'Ivrea e di confermare - una volta per tutte - che la costruzione e l'esercizio della centrale idroelettrica non ha comportato un aumento di portata derivata rispetto alla situazione precedente la realizzazione della stessa.

Nel dubbio che non fosse stato rispettato il requisito dell'assenza di aumento di portata (cosa che peraltro non doveva neppure esserci), il GSE avrebbe dovuto svolgere il proprio dovere di compiere una istruttoria completa e doverosa, soprattutto in presenza di investimenti finalizzati alla realizzazione di un'opera di pubblica utilità così come prescrive la Legge 241/90 e l'art. 42 del D.lgs 28/2011, richiedendo a Coutenza Canali Cavour chiarimenti per la corretta conclusione del procedimento.

Così non è stato. Il GSE ha - in palese violazione delle norme sul procedimento e dei principi cardine dell'azione amministrativa, incluso

quello della trasparenza e del contraddittorio, e travisando i fatti e i presupposti - negato il riconoscimento dell'incentivo.

ISTANZA CAUTELARE

Sulla sussistenza del *fumus boni iuris* si rinvia a quanto sopra dedotto.

Sul *periculum in mora* si rileva quanto segue.

L'illegittima esclusione dell'impianto della ricorrente anche dal regime del DM 23 giugno 2016 comporta conseguenze disastrose per la ricorrente.

La gravità dei provvedimenti adottati dal GSE si ripercuote sulla Società ricorrente sotto un duplice profilo.

Con il passare del tempo ed il venir meno della possibilità di accedere quantomeno al regime incentivante del DM 23 giugno 2016, la già grave situazione economico-finanziaria della ricorrente (in continua perdita e priva degli introiti necessari a ripagare l'investimento e le spese di gestione, come attestato dalla perizia prodotta in atti, **doc. 26**) si aggrava sempre di più fino a compromettere seriamente e concretamente la continuità aziendale e la stessa sopravvivenza dell'impianto.

Senza le entrate necessarie derivanti dagli incentivi del DM 6 luglio 2012 o quantomeno degli incentivi del DM 23 giugno 2016, la ricorrente non può garantire il puntuale e corretto adempimento degli obblighi economici e gestione per garantire l'esercizio dell'impianto, tra cui anche la corresponsione degli oneri annuali di concessione.

Non si tratta all'evidenza di danni “*puramente di natura patrimoniale*” ma della stessa sopravvivenza dell'impianto idroelettrico.

Da tale circostanza deriva un danno grave e irreparabile.

Peraltro, la concessione della misura cautelare invocata metterebbe a riparo anche il GSE dalle inevitabili richieste di risarcimento dei danni ed è meritevole di accoglimento in ossequio al principio di effettività della tutela giurisdizionale cristallizzata nel nostro ordinamento a livello costituzionale e comunitario.

Subordinatamente, si chiede quanto meno l'accoglimento del presente ricorso appello cautelare ai fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito da parte del TAR ai sensi dell'art. 55 comma 10 c.p.a.

La concessione della misura cautelare sensi dell'art. 55 comma 10 c.p.a. risulta giustificata anche da un punto di vista dell'interesse generale tenuto conto che è interesse di tutti gli impianti inclusi nell'impugnata Tabella A che si proceda ad una sollecita fissazione dell'udienza di merito.

* * * *

Tutto ciò premesso, la Società ricorrente, come in atti rappresentata e difesa

CHIEDE

che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito voglia:

- In via preliminare, uditi i legali in camera di consiglio, accogliere l'istanza cautelare eventualmente anche ai sensi dell'art. 55 comma 10 c.p.a.;
- Nel merito, disattesa ogni contraria eccezione e deduzione avversaria, accogliere il ricorso introduttivo, il primo ricorso per motivi aggiunti ed il presente ricorso per motivi aggiunti e, per l'effetto, annullare i provvedimenti gravati con i citati gravami, condannare il GSE al risarcimento del danno, nonché condannare il GSE a formare e pubblicare, con riferimento alla posizione dell'impianto della ricorrente, la nuova

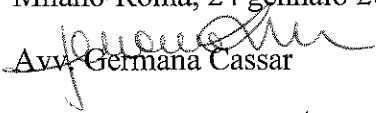
graduatoria tenendo conto delle censure formulate dalla ricorrente e/o accertare il diritto della ricorrente ad essere ammessa nei contingenti di potenza incentivabile ai sensi del DM 23 giugno 2016.

Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio.

Si depositano i documenti come indicati in narrativa.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che l'importo dovuto è pari a Euro 650.

Milano-Roma, 24 gennaio 2017


Avv. Germana Cassar

Avv. Andrea Leonforte

Avv. Alessandro Boso Caretta

RELATE DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avvocato Germana Cassar, all'uopo autorizzato ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 53 del 21 gennaio 1994 con provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano del 4 marzo 2009, ho notificato, per conto di **Idroelettrica Ivrea S.r.l.**, il suesteso ricorso per motivi aggiunti proposto avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, ai seguenti destinatari:

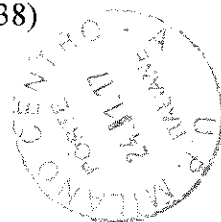
- **Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, presso la sede legale in Viale Maresciallo Pilsudski 92, (CAP 00197), ivi inviandone copia conforme a mezzo raccomandata a.r. n. 76691845357-3 spedita dall'Ufficio Postale di Milano Centro, nella data risultante dal Timbro Postale (ordine del cronologico n. 3437).


Avv. Germana Cassar

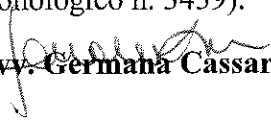


- **Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con gli avv.ti Prof. Gianluca Maria Esposito, Antonio Pugliese, Maria Antonietta Fadel, con domicilio eletto presso il primo di essi in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia, 11 - 00196 , ivi inviandone copia conforme a mezzo raccomandata a.r. n. 76690856394-1 spedita dall'Ufficio Postale di Milano Centro, nella data risultante dal Timbro Postale (ordine del cronologico n. 3438)


Avv. Germana Cassar



- **Ministero dello Sviluppo Economico**, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi 12 (CAP 00186), ivi inviandone copia conforme a mezzo raccomandata a.r. n. 76691845356-2 spedita dall'Ufficio Postale di Milano Centro, nella data risultante dal Timbro Postale (ordine del cronologico n. 3439).

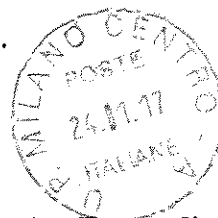

Avv. Germana Cassar



- **Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare**, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi 12 (CAP 00186), ivi inviandone copia conforme a mezzo raccomandata a.r. n. 76691845355-0

spedita dall'Ufficio Postale di Milano Centro, nella data risultante dal Timbro Postale (ordine del cronologico n. 3440).


Avv. Germana Cassar



- **Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali**, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi 12 (CAP 00186), ivi inviandone copia conforme a mezzo raccomandata a.r. n. 76690856373-6 spedita dall'Ufficio Postale di Milano Centro, nella data risultante dal Timbro Postale (ordine del cronologico n. 3441).


Avv. Germana Cassar



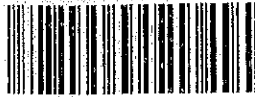
- **Azienda Elettrica Alta Valle Camonica S.r.l.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore* presso la sede legale in Piazza Vittoria 19 - 25043 Breno (BS), ivi inviandone copia conforme a mezzo raccomandata a.r. n. 76401161950-8 spedita dall'Ufficio Postale di Milano Centro, nella data risultante dal Timbro Postale (ordine del cronologico n. 3442).


Avv. Germana Cassar



N. Raccomandata

76691845355-2



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 04181) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO		
	Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi 12, (CAP 00186) N° CIV.		
MITTENTE	C.A.P.	COMUNE	PROV.
	C.A.P. 00186 COMUNE ROMA PROV. RM		
MITTENTE	MITTENTE		
	DLA Piper Studio Legale Tributario Associato		
MITTENTE	VIA / PIAZZA	Via della Posta n. 7 N° CIV.	
	20123 Milano		
MITTENTE	C.A.P.	COMUNE	PROV.
	C.A.P. 20123 COMUNE MILANO PROV. MI		
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI			
☐ A.R.			
Contrassegnare la casella interessata			

Fraz. 39001 Sez. 15 Operaz. 171
 Causale: AG 24/01/2017 18:42
 Peso gr.: 94 Tariffa € 7.95 Affr. € 7.95
 Serv. Agg.: AR
 Cod. Bollo (accettazione manuale) 766972112423 TASSE

N. Raccomandata

76690856373-6



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 04181) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO		
	Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi 12, (CAP 00186) N° CIV.		
MITTENTE	C.A.P.	COMUNE	PROV.
	C.A.P. 00186 COMUNE ROMA PROV. RM		
MITTENTE	MITTENTE		
	DLA Piper Studio Legale Tributario Associato		
MITTENTE	VIA / PIAZZA	Via della Posta n. 7 N° CIV.	
	20123 Milano		
MITTENTE	C.A.P.	COMUNE	PROV.
	C.A.P. 20123 COMUNE MILANO PROV. MI		
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI			
☐ A.R.			
Contrassegnare la casella interessata			

Fraz. 39001 Sez. 15 Operaz. 169
 Causale: AG 24/01/2017 18:40
 Peso gr.: 94 Tariffa € 7.95 Affr. € 7.95
 Serv. Agg.: AR
 Cod. Bollo (accettazione manuale) 766972112423 TASSE

N. Raccomandata

76691845355-0



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 04181) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO		
	Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi 12, (CAP 00186) N° CIV.		
MITTENTE	C.A.P.	COMUNE	PROV.
	C.A.P. 00186 COMUNE ROMA PROV. RM		
MITTENTE	MITTENTE		
	DLA Piper Studio Legale Tributario Associato		
MITTENTE	VIA / PIAZZA	Via della Posta n. 7 N° CIV.	
	20123 Milano		
MITTENTE	C.A.P.	COMUNE	PROV.
	C.A.P. 20123 COMUNE MILANO PROV. MI		
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI			
☐ A.R.			
Contrassegnare la casella interessata			

Fraz. 39001 Sez. 15 Operaz. 170
 Causale: AG 24/01/2017 18:41
 Peso gr.: 94 Tariffa € 7.95 Affr. € 7.95
 Serv. Agg.: AR
 Cod. Bollo (accettazione manuale) 766972112423 TASSE

N. Raccomandata

76691845356-2



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 04001) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

E' vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

RICEVUTA

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO		
	Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi 12, (CAP 00186)		
VIA / PIAZZA	N° CIV.	C.A.P.	COMUNE
C.A.P. COMUNE PROV.			
MITTENTE	MITTENTE		
	DLA Piper Studio Legale Tributario Associato		
VIA / PIAZZA	N° CIV.	C.A.P.	COMUNE
C.A.P. COMUNE PROV.			
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI			
Contrassegnare la casella interessata			
☐ A.R.			

Fraz. 38001 Sez. 15 Operaz. 171
 Causale: AG 24/01/2017 18:42
 Peso gr.: 94 Tariffa € 7.95 Affr. € 7.95
 Serv. Agg.: AR
 Cod. Bollo (accettazione manuale) 766872112423

TASSE

N. Raccomandata

76690856373-6



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 04001) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

E' vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

RICEVUTA

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO		
	Via della Posta n. 7		
VIA / PIAZZA	N° CIV.	C.A.P.	COMUNE
C.A.P. COMUNE PROV.			
MITTENTE	MITTENTE		
	DLA Piper Studio Legale Tributario Associato		
VIA / PIAZZA	N° CIV.	C.A.P.	COMUNE
C.A.P. COMUNE PROV.			
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI			
Contrassegnare la casella interessata			
☐ A.R.			

Fraz. 38001 Sez. 15 Operaz. 169
 Causale: AG 24/01/2017 18:40
 Peso gr.: 94 Tariffa € 7.95 Affr. € 7.95
 Serv. Agg.: AR
 Cod. Bollo (accettazione manuale) 766872112343

TASSE

N. Raccomandata

76691845355-0



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 04001) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

E' vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

RICEVUTA

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO		
	Via della Posta n. 7		
VIA / PIAZZA	N° CIV.	C.A.P.	COMUNE
C.A.P. COMUNE PROV.			
MITTENTE	MITTENTE		
	DLA Piper Studio Legale Tributario Associato		
VIA / PIAZZA	N° CIV.	C.A.P.	COMUNE
C.A.P. COMUNE PROV.			
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI			
Contrassegnare la casella interessata			
☐ A.R.			

Fraz. 38001 Sez. 15 Operaz. 170
 Causale: AG 24/01/2017 18:41
 Peso gr.: 94 Tariffa € 7.95 Affr. € 7.95
 Serv. Agg.: AR
 Cod. Bollo (accettazione manuale) 766872112399

TASSE

N. Raccomandata

76401161950-8



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 04001) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

E' vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

RICEVUTA

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO		
	Via della Posta n. 7		
VIA / PIAZZA	N° CIV.	C.A.P.	COMUNE
C.A.P. COMUNE PROV.			
MITTENTE	MITTENTE		
	DLA Piper Studio Legale Tributario Associato		
VIA / PIAZZA	N° CIV.	C.A.P.	COMUNE
C.A.P. COMUNE PROV.			
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI			
Contrassegnare la casella interessata			
☐ A.R.			

Fraz. 38001 Sez. 15 Operaz. 168
 Causale: AG 24/01/2017 18:38
 Peso gr.: 93 Tariffa € 7.95 Affr. € 7.95
 Serv. Agg.: AR
 Cod. Bollo (accettazione manuale) 766872112321

TASSE

N. Raccomandata

76691845357-3

**Posteitaliane**

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex waiste) - SL [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

RICEVUTO

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO		
	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., in persona del legale rappresentante propr./prop. presso la sede legale in Viale Maresciallo Pilsudski 92, Roma (CAP 00197)		
MITTENTE	N° CIV.		
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
DLA Piper Studio Legale Tributario Associato			
Via della Posta n. 7			
20123 - Milano			
Partita IVA 12315050158			
C.A.P. COMUNE PROV.			

SERVIZI ACCESSORI
RICHIESTI
Contrassegnare la
casella interessata☐ A.R.

Fraz. 38001 Sez. 15 Operaz. 173
 Causale: AG 24/01/2017 18:45
 Peso gr.: 94 Tariffa € 7.95 Affr. € 7.95
 Serv. Agg.: AR
 Cod. Bollo (accettazione manuale) 766972112377 TASSE

N. Raccomandata

76690856394-1

**Posteitaliane**

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex waiste) - SL [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

RICEVUTO

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO		
	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., in persona del legale rappresentante propr./prop. presso la sede legale in Viale Maresciallo Pilsudski 92, Roma (CAP 00197)		
MITTENTE	N° CIV.		
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
DLA Piper Studio Legale Tributario Associato			
Via della Posta n. 7			
20123 - Milano			
Partita IVA 12315050158			
C.A.P. COMUNE PROV.			

SERVIZI ACCESSORI
RICHIESTI
Contrassegnare la
casella interessata☐ A.R.

Fraz. 38001 Sez. 15 Operaz. 173
 Causale: AG 24/01/2017 18:44
 Peso gr.: 94 Tariffa € 7.95 Affr. € 7.95
 Serv. Agg.: AR
 Cod. Bollo (accettazione manuale) 766972112385 TASSE